



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2011
COM(2011) 452 definitivo

2011/0202 (COD)

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

PARTE II

(Testi rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2011) 949 definitivo}
{SEC(2011) 950 definitivo}

SEZIONE 3

IMPORTI DELLE PERDITE ATTESE

Articolo 154

Trattamento per tipologia di esposizione

1. Per il calcolo degli importi delle perdite attese si utilizzano per ogni singola esposizione gli stessi dati relativi alla PD, alla LGD e al valore dell'esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 146. Per le esposizioni in stato di inadempimento per le quali gli enti utilizzino le stime interne delle LGD, la perdita attesa (EL) equivale alla migliore stima della perdita attesa (EL_{BE}) effettuata dall'ente per l'esposizione in stato di inadempimento, conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, lettera h).
2. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente al capo 5.
3. L'importo della perdita attesa per le esposizioni rientranti nella classe di esposizioni "altre attività diverse dai crediti" di cui all'articolo 142, paragrafo 2, lettera g) è pari a zero.
4. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in forma di quote di organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 147 vengono calcolati conformemente ai metodi di cui al presente articolo.
5. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:

$$\text{Perdita attesa (EL)} = PD \cdot LGD$$

$$\text{Importo della perdita attesa} = EL \cdot \text{valore dell'esposizione}$$

Per le esposizioni in stato di inadempimento ($PD=1$), per le quali gli enti utilizzano le stime interne della LGD, EL equivale a EL_{BE} , vale a dire alle migliori stime della perdita attesa effettuate dall'ente per le esposizioni in stato di inadempimento conformemente all'articolo 177, paragrafo 1, lettera h).

Per le esposizioni soggette al trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 3, EL è pari a 0.

6. I valori di EL per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti utilizzano i metodi di cui all'articolo 148, paragrafo 6 per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio vengono assegnati conformemente alla tabella 2.

Tabella 2					
Durata residua	categoria 1	categoria 2	categoria 3	categoria 4	categoria 5

inferiore a 2,5 anni	0%	0,4%	2,8%	8%	50%
pari o superiore a 2,5 anni	0,4%	0,8%	2,8%	8%	50%

7. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente al metodo della ponderazione semplice sono calcolati secondo la formula seguente:

$$\text{Importo della perdita attesa} = EL \cdot \text{valore dell'esposizione}$$

I valori di EL sono:

EL = 0,8% per le esposizioni in strumenti di *private equity* nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

EL = 0,8% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

EL = 2,4% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.

8. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo PD/LGD si calcolano secondo le formule seguenti:

$$\text{Perdita attesa (EL)} = PD \cdot LGD$$

$$\text{Importo della perdita attesa} = EL \cdot \text{valore dell'esposizione}$$

9. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo dei modelli interni sono pari a 0%.

10. Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente alla formula seguente:

$$\text{Perdita attesa (EL)} = PD \cdot LGD$$

$$\text{Importo della perdita attesa} = EL \cdot \text{valore dell'esposizione}$$

11. Per le esposizioni derivanti da strumenti derivati OTC, l'ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al presente capo può ridurre gli importi delle perdite attese per un determinato paniere di compensazione di un importo pari all'aggiustamento della valutazione del credito per tale paniere che sia già stato contabilizzato dall'ente come una svalutazione sostenuta. L'importo delle perdite attese che ne deriva non può essere inferiore a zero.

Articolo 155
Trattamento degli importi delle perdite attese

Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 154, paragrafi 2, 3 e 7 dalle rettifiche per il rischio di credito generale e specifico relativo a tali esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in stato di inadempimento di cui all'articolo 162, paragrafo 1 vengono trattati nello stesso modo delle rettifiche per il rischio di credito specifico. Le rettifiche per il rischio di credito specifico relativo alle esposizioni in stato di inadempimento non sono utilizzate per coprire le perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche per il rischio di credito generale e specifico relativo a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.

SEZIONE 4
PD, LGD E DURATA

SOTTOSEZIONE 1
ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE, ENTI, AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI

Articolo 156
Probabilità di inadempimento (PD)

1. La PD di un'esposizione verso un'impresa o un ente non può essere inferiore allo 0,03%.
2. Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per i quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti:
 - (a) per i diritti di primo rango su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti divisa per la LGD relativa a tali crediti;
 - (b) per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti;
 - (c) un ente che ha ricevuto il permesso dall'autorità competente a utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 138 e può scomporre le sue stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione.
3. La PD dei debitori inadempienti è pari al 100%.
4. Gli enti possono tenere conto della protezione del credito non finanziata nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
 - b) la società, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo IRB, non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente con una PD equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI che, secondo l'ABE, vanno associate alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.
5. Gli enti che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito non finanziata rettificando le PD fatto salvo l'articolo 157, paragrafo 3.
6. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD viene posta pari alla EL stimata dall'ente per il rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto il permesso dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 138 e può scomporre le sue stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito non finanziata nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4.
7. In deroga all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), le società che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 sono ammissibili.

Un ente che ha ricevuto il permesso dall'autorità competente a norma dell'articolo 138 ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito non finanziata rettificando le PD fatto salvo l'articolo 157, paragrafo 3.

Article 157 *Perdita in caso di inadempimento (LGD)*

1. Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD conformemente all'articolo 146, paragrafo 8:
- a) per le esposizioni di primo rango senza garanzie reali ammissibili: 45%;
 - b) per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75%;
 - c) gli enti possono riconoscere la protezione del credito finanziata e non finanziata nel calcolo della LGD conformemente al capo 4;
 - d) le obbligazioni garantite quali definite all'articolo 124 possono ricevere un valore della LGD dell'11,25%;

- e) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango per i quali le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 45%;
 - f) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 100%;
 - g) per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 75%.
- 2. Per il rischio di diluizione e di inadempimento, se un ente ha ricevuto il permesso dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 138 e può scomporre, in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile, le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti verso imprese acquistati.
 - 3. Se un ente ha ricevuto il permesso dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 138, la protezione del credito non finanziata può essere riconosciuta rettificando le stime della PD o della LGD, a condizione che siano soddisfatti dei requisiti come specificato nella sezione 6 e previo permesso delle autorità competenti. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.
 - 4. Ai fini dell'applicazione ai soggetti di cui all'articolo 148, paragrafo 3, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata ad un finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la vita dell'operazione coperta.

Article 158 *Durata*

- 1. Gli enti che non hanno ricevuto il permesso di utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali assegnano alle esposizioni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito un valore della durata (M) di 0,5 anni e a tutte le altre esposizioni una M di 2,5 anni.

In alternativa, nel quadro del permesso di cui all'articolo 138, le autorità competenti decidono se l'ente deve usare la durata M per ciascuna esposizione come previsto al paragrafo 2.
- 2. Gli enti che hanno ricevuto il permesso dall'autorità competente ad utilizzare le proprie LGD e i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 138 calcolano M per ciascuna di tali esposizioni secondo le modalità di cui alle lettere da a) a e) e fermi restando i paragrafi da 3 a 5. In tutti i casi M non è superiore a 5 anni:

- a) per gli strumenti aventi flussi di cassa predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:

$$M = \max \left\{ 1, \min \left\{ \frac{\sum_t t \cdot CF_t}{\sum_t CF_t}, 5 \right\} \right\}$$

dove CF_t indica i flussi di cassa (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t ;

- b) per gli strumenti derivati soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a 1 anno e la durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione;
- c) per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato II, e da finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 10 giorni;
- d) per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 5 giorni. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;
- e) se un ente ha ricevuto il permesso dall'autorità competente conformemente all'articolo 138 a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore a 90 giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore a 90 giorni;
- f) per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali e non può essere comunque inferiore ad 1 anno;
- g) per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali viene applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nel paniere

di compensazione è superiore ad un anno, M viene calcolata in base alla formula seguente:

$$M = \min \left\{ \frac{\sum_k EffectiveEE_{t_k} \cdot \Delta t_k \cdot df_{t_k} \cdot s_{t_k} + \sum_k EE_{t_k} \cdot \Delta t_k \cdot df_{t_k} \cdot (1 - s_{t_k})}{\sum_k EffectiveEE_{t_k} \cdot \Delta t_k \cdot df_{t_k} \cdot s_{t_k}}, 5 \right\}$$

dove

s_{t_k} = una variabile di comodo (*dummy*) il cui valore in un periodo futuro t_k è pari a 0 se $t_k > 1$ anno e a 1 se $t_k \leq 1$

EE_{t_k} = l'esposizione attesa nel periodo futuro t_k ;

$EffectiveEE_{t_k}$ = l'esposizione attesa effettiva nel periodo futuro t_k ;

df_{t_k} = il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro t_k ;

$$\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$$

- h) un ente che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) può utilizzare, subordinatamente al permesso delle autorità competenti, la durata effettiva del credito stimata dal modello interno come M.

Fatto salvo il paragrafo 2, per i panieri di compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a);

- i) per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni e che hanno il permesso all'uso di un modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati a norma della parte III, titolo IV, capo 5, M è fissata a 1 nella formula di cui all'articolo 148, paragrafo 1, a condizione che un ente possa dimostrare alle autorità competenti che il suo modello interno per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziati di cui all'articolo 373 contiene effetti delle migrazioni di rating;
- j) ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 3, M è la durata effettiva della protezione del credito, che non può essere inferiore ad 1 anno.
3. Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di inadempimento o mancata ricostituzione dei margini, M non può essere inferiore ad 1 giorno per:
- a) gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II;

- b) i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale;
- c) le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito.

In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore ad 1 giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate:

- a) le esposizioni verso enti derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;
 - b) le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantisi, lettere di credito per importazioni ed esportazioni e operazioni simili con durata residua fino a un anno;
 - c) le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi;
 - d) le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi.
4. Per le esposizioni verso imprese situate nell'Unione il cui fatturato e il cui attivo consolidati siano inferiori a 500 milioni di EUR, gli enti possono scegliere di fissare sistematicamente M secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il paragrafo 2. Gli enti possono sostituire l'attivo totale di 500 milioni di EUR con un attivo totale di 1 000 milioni di EUR per le imprese che possiedono e affittano principalmente beni immobili residenziali non speculativi.
5. I disallineamenti di durata sono trattati come specificato al capo 4.

SOTTOSEZIONE 2

ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

Article 159 *Probabilità di inadempimento (PD)*

- 1. La PD di un'esposizione non può essere inferiore allo 0,03%.
- 2. La PD dei debitori o, in caso di uso del metodo dell'obbligazione debitoria, quella delle esposizioni in stato di inadempimento è pari al 100%.
- 3. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati la PD viene posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente può scomporre in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati in un modo che le autorità competenti ritengono affidabile, è possibile utilizzare la stima della PD.

4. La protezione del credito non finanziata può essere presa in considerazione rettificando le PD fatto salvo l'articolo 160, paragrafo 2. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 156, paragrafo 4.

Article 160

Perdita in caso di inadempimento (LGD)

1. Gli enti forniscono stime interne delle LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 e al permesso concesso dalle autorità competenti conformemente all'articolo 138. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75%. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna della LGD.
2. La protezione del credito non finanziata può essere riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 179, paragrafi 1, 2 e 3 e al permesso delle autorità competenti, in relazione o ad una singola esposizione o ad un aggregato di esposizioni. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 149, paragrafo 2, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto al garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la vita dell'operazione coperta.
4. La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10%.

La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili non residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 15%.

SOTTOSEZIONE 3

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE AL METODO PD/LGD

Article 161

Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD

1. Le PD sono determinate conformemente ai metodi applicati per le esposizioni verso imprese.

Si applicano le seguenti PD minime:

- a) 0,09% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, se l'investimento rientra in una relazione di lungo periodo con il cliente;
 - b) 0,09% per le esposizioni in strumenti di capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su flussi di cassa regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale;
 - c) 0,40% per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 150, paragrafo 2;
 - d) 1,25% per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 150, paragrafo 2.
2. Alle esposizioni in strumenti di *private equity* nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può attribuire una LGD del 65%. A tutte le altre esposizioni di questo tipo si attribuisce una LGD del 90%.
 3. Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è 5 anni.

SEZIONE 5

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Article 162

Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché esposizioni al dettaglio

1. Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio è il valore contabile determinato senza tenere conto delle rettifiche per il rischio di credito.

Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto.

Per le attività acquistate, la differenza fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico che è stato iscritto nel bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore.
2. Quando gli enti utilizzano accordi tipo di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito il valore dell'esposizione è calcolato conformemente al capo 4.
3. Per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti applicano per il calcolo del valore dell'esposizione i metodi di cui al capo 4.
4. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi comprendono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire

un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 197 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui all'articolo 208, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito non finanziata conformemente al capo 4.

5. Nel caso di posizioni elencate nell'allegato II, il valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui al capo 6 e non tiene conto delle rettifiche applicate per il rischio di credito.
6. Il valore dell'esposizione per il calcolo dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti commerciali acquistati è il valore secondo il paragrafo 1 meno i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.
7. Quando un'esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, o di operazioni con regolamento a lungo termine e di finanziamenti con margini, il valore dell'esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 94. Quando viene utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 218, al valore dell'esposizione viene aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come ivi indicato. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o all'articolo 215, paragrafo 2.
8. Il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile ma non utilizzato del credito accordato per un fattore di conversione. Gli enti utilizzano i seguenti fattori di conversione conformemente all'articolo 146, paragrafo 8:
 - a) alle linee di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deteriorarsi del merito di credito del debitore, si applica un fattore di conversione dello 0%. Per applicare un fattore di conversione dello 0%, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;
 - b) per le lettere di credito a breve termine per operazioni mercantili è attribuito un fattore di conversione del 20% sia all'ente ordinante che all'ente accettante;
 - c) per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti commerciali acquistati revocabili incondizionatamente, o provviste di clausola di revoca automatica in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0%. Per applicare un fattore di conversione dello 0%, gli enti

effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del merito di credito di quest'ultimo;

- d) alle altre linee di credito, alle agevolazioni per l'emissione di effetti (*note issuance facilities* o NIF) e di credito rinnovabile (*revolving underwriting facilities* o RUF) si applica un fattore di conversione del 75%;
 - e) gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla sezione 6 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d), previo permesso delle autorità competenti.
9. Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, viene utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.
10. Per tutti gli elementi fuori bilancio diversi da quelli menzionati ai paragrafi da 1 a 8, il valore dell'esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore:
- a) 100% nel caso di elemento a rischio pieno;
 - b) 50% nel caso di elemento a rischio medio;
 - c) 20% nel caso di elemento a rischio medio-basso;
 - d) 0% nel caso di elemento a rischio basso.

Ai fini del presente paragrafo gli elementi fuori bilancio sono assegnati alle categorie di rischio indicate nell'allegato I.

Articolo 163 Esposizioni in strumenti di capitale

- 1. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico.
- 2. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche per il rischio di credito specifico applicabili.

Articolo 164 Altre attività diverse da crediti

Il valore delle esposizioni in altre attività diverse da crediti è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico.

SEZIONE 6

REQUISITI PER IL METODO IRB

SOTTOSEZIONE 1

SISTEMI DI RATING

Articolo 165

Principi generali

1. Nel caso in cui l'ente impieghi molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.
2. I criteri e i processi di assegnazione vengono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio e le condizioni esterne attuali.
3. Quando un ente usa stime dirette dei parametri di rischio, queste ultime possono essere considerate come le risultanze dei gradi di una scala continua di rating.

Articolo 166

Struttura dei sistemi di rating

1. La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali è conforme ai seguenti requisiti:
 - a) un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione;
 - b) un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di inadempimento del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 gradi per i debitori adempienti e 1 grado per quelli inadempienti;
 - c) l'ente documenta la relazione tra i gradi di merito del debitore in termini di livello del rischio di inadempimento che ogni grado implica e i criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio;
 - d) gli enti con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di inadempimento prevedono un numero sufficiente di gradi di merito del debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in un determinato grado. Una rilevante concentrazione a livello di singolo grado è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il grado in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di inadempimento di tutti i debitori assegnati a quel grado rientra in tale fascia;
 - e) per poter essere utilizzato per il calcolo delle stime proprie della LGD ai fini dei requisiti in materia di fondi propri, un sistema di rating deve incorporare una scala di rating

distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD. La definizione del grado di merito dell'operazione comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni al grado sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio dei diversi gradi;

- f) una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singolo grado di merito dell'operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quel grado copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quel grado rientra in tale fascia.
- 2. Gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 148, paragrafo 5, per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati sono esentati dall'obbligo di avere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di inadempimento del debitore per tali esposizioni. Tali enti hanno per tali esposizioni almeno 4 gradi per i debitori adempienti e almeno 1 grado per i debitori inadempienti.
 - 3. La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio è conforme ai seguenti requisiti:
 - a) i sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi;
 - b) il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in un dato grado o aggregato sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di grado o di aggregato. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra i vari gradi o aggregati è tale da evitare un'eccessiva concentrazione;
 - c) il processo di assegnazione delle esposizioni a gradi o ad aggregati consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di grado o di aggregato. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le pratiche di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela.
 - 4. Nell'attribuire le esposizioni a un dato grado o aggregato gli enti considerano i seguenti fattori di rischio:
 - a) le caratteristiche di rischio del debitore;
 - b) le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali. Gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa garanzia reale;
 - c) la morosità dell'esposizione, salvo che l'ente dimostri alla sua autorità competente in modo da quest'ultima ritenuto soddisfacente che essa non rappresenta un fattore di rischio significativo per l'esposizione.

Articolo 167
L'attribuzione a gradi o aggregati

1. L'ente prevede specifiche definizioni, nonché processi e criteri specifici per l'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito o aggregati nell'ambito del sistema di rating che rispettino i requisiti seguenti:
 - a) le definizioni e i criteri di classificazione dei gradi di merito o degli aggregati sono sufficientemente dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo coerente al medesimo grado o aggregato debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie aree di attività, unità organizzative e articolazioni geografiche;
 - b) la documentazione del processo di rating consente a terzi di comprendere e replicare l'assegnazione delle esposizioni a gradi di merito o aggregati e di valutarne l'adeguatezza;
 - c) i criteri sono inoltre coerenti con le regole interne dell'ente per la concessione di crediti e con la sua politica per il trattamento di operazioni e debitori problematici.
2. Nell'assegnare i debitori e le operazioni a gradi di merito o aggregati, l'ente tiene conto di tutte le informazioni rilevanti. Queste ultime sono aggiornate e consentono all'ente di prevedere la performance futura dell'esposizione. Quanto più limitate sono le informazioni di cui l'ente dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni a un certo grado di merito o a un determinato aggregato. Se l'ente usa un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna, accerta che esso sia coerente con le altre informazioni rilevanti in suo possesso.

Articolo 168
Assegnazione delle esposizioni

1. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, l'assegnazione delle esposizioni è effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) ciascun debitore è assegnato ad un grado di merito nel quadro del processo di concessione del credito;
 - b) per gli enti che hanno ricevuto il permesso dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e/o dei fattori di conversione conformemente all'articolo 138, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad un grado di merito dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito;
 - c) gli enti che utilizzano i metodi esposti all'articolo 148, paragrafo 5 per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad un grado di merito conformemente all'articolo 166, paragrafo 2;

- d) ciascuna entità distinta verso cui l'ente è esposto è valutata separatamente. L'ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori o dei gruppi di clienti debitori collegati;
 - e) le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate al medesimo grado di merito del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia, esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diversi gradi di merito nei seguenti casi:
 - i) il caso del rischio di trasferimento valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diversi gradi a seconda che siano denominate in moneta nazionale o in valuta estera;
 - ii) quando il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione al grado di merito del debitore;
 - iii) quando la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti.
2. Per le esposizioni al dettaglio, ciascuna esposizione è assegnata ad un grado di merito o a un aggregato nel quadro del processo di concessione del credito.
3. Per l'assegnazione a gradi di merito e ad aggregati, gli enti documentano le situazioni in cui il giudizio umano può discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del processo di assegnazione nonché il personale responsabile per l'approvazione degli scostamenti. Gli enti documentano tali scostamenti e prendono nota del personale responsabile. Gli enti analizzano la performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione della performance delle esposizioni il cui rating evidenzia uno scostamento riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale responsabile.

Articolo 169
Integrità del processo di assegnazione dei rating

1. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, il processo di assegnazione soddisfa i seguenti requisiti di integrità:
- a) le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito;
 - b) gli enti aggiornano le assegnazioni almeno una volta l'anno. I debitori ad alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione;
 - c) gli enti dispongono di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano le PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano le LGD o i fattori di conversione.

2. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rivedono almeno una volta l'anno le assegnazioni del debitore e dell'operazione o le caratteristiche di perdita e lo status di morosità di ciascun aggregato di rischi identificato, a seconda dei casi. Gli enti riesaminano inoltre almeno una volta l'anno, utilizzando un campione rappresentativo, lo status delle singole esposizioni all'interno di ciascun aggregato al fine di accertare che le esposizioni continuino ad essere assegnate all'aggregato appropriato.
3. L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli enti garantiscono l'integrità del processo di assegnazione e una valutazione regolare e indipendente dei rischi.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 170 *Impiego dei modelli*

Se l'ente utilizza modelli statistici ed altri metodi automatici per l'assegnazione delle esposizioni a gradi di merito o ad aggregati relativi a debitori o ad operazioni, sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- (a) il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti in materia di fondi propri. Le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative;
- (b) l'ente dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;
- (c) i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni dell'ente;
- (d) l'ente prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulla performance e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze del modello con gli esiti effettivi;
- (e) l'ente combina il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.

Articolo 171
Documentazione dei sistemi di rating

1. Gli enti documentano l'assetto e i particolari operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione comprova l'osservanza dei requisiti di cui alla presente sezione e affronta aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione dei debitori e delle esposizioni, la frequenza delle verifiche sulle assegnazioni e la supervisione del processo di rating da parte della dirigenza.
2. Gli enti documentano la logica che sottende alla scelta dei propri criteri di rating e sono in grado di produrre un'analisi a sostegno di tale scelta. L'ente documenta tutte le principali modifiche apportate al processo di rating del rischio e tale documentazione permette di individuare i cambiamenti successivi all'ultima revisione delle autorità competenti. È parimenti documentata l'organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.
3. Gli enti documentano le definizioni specifiche di inadempimento e di perdita impiegate internamente e ne garantiscono la coerenza con le definizioni di riferimento contenute nel presente regolamento.
4. Gli enti che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:
 - a) fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a gradi di merito, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;
 - b) istituisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di performance) per la validazione del modello;
 - c) indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.
5. Nei casi in cui un ente abbia ottenuto un sistema di rating o un modello utilizzato nell'ambito del sistema di rating da un fornitore esterno e tale fornitore rifiuti o limiti l'accesso dell'ente ad informazioni relative alla metodologia di tale sistema di rating o modello, o ai dati di base utilizzati per elaborare tale metodologia o modello, vantando un diritto di proprietà su tali informazioni, l'ente dimostra con piena soddisfazione dell'autorità competente che i requisiti del presente articolo sono soddisfatti.

Articolo 172
Conservazione dei dati

1. Gli enti rilevano e conservano i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto alla parte VIII.
2. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, gli enti rilevano e conservano:

- a) serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti;
 - b) le date di assegnazione dei rating;
 - c) la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating;
 - d) la persona responsabile per l'assegnazione del rating;
 - e) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo ad inadempimenti;
 - f) la data e le circostanze di tali inadempimenti;
 - g) i dati sulle PD e sui tassi effettivi di inadempimento associati ai vari gradi di rating e sulle migrazioni tra tali gradi.
3. Gli enti che non utilizzano le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori determinati secondo le modalità di cui all'articolo 157, paragrafo 1, e tra i fattori di conversione effettivi e i valori determinati secondo le modalità di cui all'articolo 162, paragrafo 8.
4. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano:
- a) serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating;
 - b) le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime;
 - c) la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione;
 - d) l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione;
 - e) i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione in stato di inadempimento;
 - f) i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito di tali garanzie e di tali derivati su crediti attraverso la LGD;
 - g) i dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione in stato di inadempimento.
5. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano e conservano:
- a) i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni ai gradi di merito o agli aggregati;
 - b) i dati sulle stime delle PD, delle LGD e dei fattori di conversione connessi con i gradi di merito o gli aggregati di esposizioni;

- c) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo ad inadempimenti;
- d) per le esposizioni in stato di inadempimento, i dati concernenti i gradi di merito o gli aggregati cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente l'inadempimento e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione;
- e) i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.

Articolo 173

Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale

1. L'ente dispone di processi validi per le prove di stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Tali prove individuano gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.
2. Gli enti eseguono regolarmente prove di stress mirate al rischio di credito per valutare l'impatto di talune condizioni specifiche sui loro requisiti in materia di fondi propri complessivi per il rischio di credito. La prova è scelta dall'ente ma è soggetta alla revisione dell'autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e considera gli effetti di situazioni di recessione grave ma plausibile. Gli enti valutano la migrazione dei propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti sottopongono a prove di stress i portafogli contenenti la grande maggioranza delle proprie esposizioni.
3. Nel quadro delle prove di stress, gli enti che utilizzano il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 3 considerano l'impatto di un deterioramento del merito di credito dei fornitori di protezione, in particolare qualora i fornitori di protezione non soddisfino più i criteri di ammissibilità.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare più dettagliatamente il significato della formula "situazioni di recessione grave ma plausibile" di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SOTTOSEZIONE 2

QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 174 *Inadempimento di un debitore*

1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di rating e agli aggregati, gli enti applicano il seguente metodo per determinare quando un debitore è inadempiente. Ai fini del presente capo, interviene un inadempimento in relazione a un particolare debitore allorché si verifica uno degli eventi sotto indicati:
 - a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
 - b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

Per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole.

Nel caso delle esposizioni al dettaglio, ai fini del paragrafo 2 è considerato anche l'inadempimento a livello di singola operazione.

Il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall'ente.

Il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo.

In ogni caso l'esposizione in arretrato deve essere superiore ad una determinata soglia fissata dalle autorità competenti. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole.

Gli enti hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali dell'ente.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:
 - a) l'ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli;

- b) l'ente riconosce una rettifica per il rischio di credito specifico derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;
 - c) l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa;
 - d) l'ente acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse;
 - e) l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
 - f) il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.
3. Gli enti che utilizzano dati esterni di per sé non coerenti con la determinazione delle situazioni di inadempimento di cui al paragrafo 1 adattano opportunamente i dati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di inadempimento.
4. Se l'ente giudica che una esposizione precedentemente classificata come in stato di inadempimento è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di inadempimento, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito dovesse verificarsi una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro inadempimento.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6. L'ABE emana orientamenti sull'applicazione del presente articolo. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 175 *Requisiti generali per il processo di stima*

1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di rating o agli aggregati, gli enti applicano i seguenti requisiti:

- a) le stime interne dell'ente dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull'esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente, tanto più prudente deve essere la stima;
- b) l'ente è in grado di fornire una disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini di frequenza degli inadempimenti, LGD, fattore di conversione o perdite, qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. Le stime dell'ente sono rappresentative di un'esperienza di lungo periodo;
- c) va inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui all'articolo 176, paragrafo 1, lettere h) e j), articolo 176, paragrafo 2, lettera e), articolo 177, paragrafo 2, secondo comma, articolo 178, paragrafo 1, lettera f) e articolo 178, paragrafo 3, secondo comma. Le stime dell'ente integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e in ogni caso almeno con cadenza annuale;
- d) la popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e gli altri aspetti caratteristici sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri dell'ente. Le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all'ente l'accuratezza e la solidità delle proprie stime;
- e) per i crediti commerciali acquistati le stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione dell'ente acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati relativi ad aggregati analoghi forniti dal cedente, dall'ente acquirente o da fonti esterne. L'ente acquirente verifica eventuali dati forniti dal cedente sui quali faccia affidamento;
- f) gli enti integrano nelle proprie stime un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore. Allorché le metodologie e i dati sono considerati meno soddisfacenti dall'ente o dall'autorità competente, la presumibile gamma di errori è più ampia e il margine di cautela è maggiore.

L'uso di stime diverse da parte degli enti per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni è documentato e ragionevole. Se gli enti possono dimostrare alle proprie autorità competenti che per i dati rilevati prima del 1° gennaio 2007 sono stati effettuati gli aggiustamenti necessari per realizzare una sostanziale equivalenza con la determinazione di inadempimento di cui all'articolo 174 o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati.

2. L'ente che usa dati aggregati con altri enti soddisfa i seguenti requisiti:

- a) i sistemi e i criteri di rating impiegati da altri enti partecipanti all'aggregazione sono comparabili con i propri;
- b) l'aggregato è rappresentativo del portafoglio per il quale vengono utilizzati i dati aggregati;
- c) i dati aggregati vengono utilizzati dall'ente per le proprie stime in modo uniforme nel tempo;
- d) l'ente rimane responsabile dell'integrità dei suoi sistemi di rating;
- e) l'ente mantiene a livello interno una sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa l'effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating.

Articolo 176

Requisiti specifici per la stima della PD

1. Nel quantificare i parametri di rischio da associare ai gradi di rating o agli aggregati, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali:
 - a) gli enti stimano le PD per ciascun grado di merito del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di inadempimento relativi a un orizzonte temporale annuale. Le stime della PD per i debitori che sono ad elevata leva finanziaria o le cui attività sono principalmente attività negoziate riflettono la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità;
 - b) per i crediti verso imprese acquistati, gli enti possono stimare la perdita attesa (nel seguito "EL") per grado di merito del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di inadempimento relativi ad un orizzonte temporale annuale;
 - c) se un ente deriva stime di lungo periodo dei tassi medi delle PD e delle LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 177, paragrafo 1, lettera a);
 - d) gli enti utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare rettifiche in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni;
 - e) nella misura in cui, per la stima delle PD, un ente impiega i dati sugli inadempimenti desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano i requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se i requisiti per la sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, l'ente applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD;

- f) nella misura in cui un ente associa i gradi di merito utilizzati internamente alla scala impiegata da un'ECAI o da organismi analoghi e assegna ai propri gradi di merito i tassi di inadempimento osservati per i gradi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. Vengono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'organismo esterno in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di inadempimento e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi effettuata dall'ente contempla un raffronto delle definizioni di inadempimento utilizzate, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 174. L'ente documenta i criteri alla base del processo di associazione;
- g) nella misura in cui un ente impiega modelli statistici di previsione degli inadempimenti, può stimare le PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a un certo grado di merito. L'impiego di tali modelli per questo fine da parte dell'ente è subordinato al rispetto dei criteri specificati all'articolo 28;
- h) a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. La presente lettera vale anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto il permesso dall'autorità competente a norma dell'articolo 138 a utilizzare le stime interne delle LDG o dei fattori di conversione possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

2. Per le esposizioni al dettaglio si applicano i seguenti requisiti:

- a) gli enti stimano le PD per i debitori ricompresi nel rispettivo grado di merito o aggregato sulla base della media di lungo periodo dei tassi di inadempimento relativi a un orizzonte temporale annuale;
- b) le stime della PD possono essere altresì derivate dalle perdite effettive e da stime appropriate delle LGD;
- c) gli enti considerano i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito o aggregati come fonte primaria di informazioni per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che esista uno stretto nesso fra:
 - i) il processo seguito dall'ente per assegnare le esposizioni a un dato grado di merito o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna;
 - ii) il profilo di rischio interno dell'ente e la composizione dei dati esterni;

- d) se gli enti derivano stime di lungo periodo della PD e della LGD per i crediti al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 177, paragrafo 1, lettera a);
- e) a prescindere dal fatto che l'ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni;
- f) gli enti identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (effetti di maturazione).

Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti possono impiegare dati di riferimento esterni e interni. Gli enti utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

- a) le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere i permessi di cui al paragrafo 1, lettera h) e al paragrafo 2, lettera e);
- b) le condizioni in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'articolo 138.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 177 *Requisiti specifici per le stime interne della LGD*

- 1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne della LGD:
 - a) gli enti stimano la LGD per grado di merito o aggregato sulla base della LGD effettiva media per grado o aggregato utilizzando tutti gli inadempimenti osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata degli inadempimenti);

- b) gli enti impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per grado di merito o aggregato, gli enti apportano rettifiche alle loro stime dei parametri di rischio per grado o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;
- c) gli enti considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente;
- d) nella valutazione della LGD da parte dell'ente va inoltre trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la garanzia reale;
- e) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, esse non sono basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia. Le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla;
- f) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3;
- g) nella misura in cui un ente riconosce garanzie reali per la determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD;
- h) per il caso specifico delle esposizioni già in stato di inadempimento, l'ente si basa sulla somma della propria migliore stima della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la possibilità di ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero;
- i) le indennità di mora non riscosse, nella misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico dell'ente, vanno aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita;
- j) per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

2. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono procedere come segue:

- a) derivare le stime della LGD dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD;
- b) tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime della LGD;

- c) per i crediti al dettaglio acquistati, impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime delle LGD.

Per le esposizioni al dettaglio, le stime della LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Un ente non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

- a) la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;
- b) le condizioni in base alle quali l'autorità competente può consentire ad un ente a norma del paragrafo 3 di utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Article 178

Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

- 1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di conversione:
 - a) gli enti stimano i fattori di conversione per grado di merito o aggregato sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per grado o aggregato utilizzando la media ponderata degli inadempimenti derivante da tutti gli inadempimenti osservati nell'ambito delle fonti di dati;
 - b) gli enti impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per grado di merito o aggregato, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per grado o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;
 - c) le stime interne dei fattori di conversione rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come inadempimento. Se è ragionevolmente prevedibile una più forte

correlazione positiva fra la frequenza degli inadempimenti e l'entità del fattore di conversione, la stima di quest'ultimo incorpora un fattore di cautela maggiore;

- d) nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dall'inadempimento, come la violazione di clausole accessorie o altri inadempimenti tecnici;
 - e) gli enti dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e grado di merito. L'ente è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera;
 - f) l'uso da parte degli enti di stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, è documentato e ragionevole.
2. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.
3. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime della LGD.

Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Gli enti non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai requisiti sui dati storici di cui al paragrafo 1, lettera a), se le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- a) la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;
 - b) le condizioni in base alle quali l'autorità competente può consentire ad un ente di utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 179

Requisiti per valutare l'effetto delle garanzie personali e dei derivati sui crediti per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne della LGD e per le esposizioni al dettaglio

1. I seguenti requisiti si applicano in relazione a garanti e garanzie personali ammissibili:
 - a) gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni;
 - b) ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui agli articoli 167, 168 e 169;
 - c) la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto. Le garanzie condizionali che prevedono clausole ai termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere possono essere riconosciute previo permesso delle autorità competenti. I criteri di assegnazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio.
2. Gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare i gradi di merito, gli aggregati o le stime della LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni ai vari gradi o aggregati in modo da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni. Tali criteri rispondono ai requisiti di cui agli articoli da 167 a 169.

I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un eventuale rischio residuale verso il debitore.
3. I requisiti stabiliti per le garanzie personali nel presente articolo si applicano anche ai derivati su crediti *single-name*. Per quanto riguarda l'eventuale disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione su cui si basa la protezione dei derivati su crediti o quella utilizzata per determinare se si sia verificato un evento creditizio, si applicano i requisiti di cui all'articolo 211, paragrafo 2. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il presente paragrafo si applica al processo di attribuzione delle esposizioni a gradi di merito o aggregati.

I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente tiene conto altresì della misura in cui permangono altre forme di rischio residuale.
4. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle garanzie personali prestate da enti, da amministrazioni centrali e banche centrali e da imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera g), se l'ente ha ricevuto il permesso di applicare il metodo

standardizzato per le esposizioni verso tali entità a norma dell'articolo 145. In tal caso si applicano i requisiti del capo 4.

5. Nel caso delle garanzie personali su crediti al dettaglio, i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano anche all'assegnazione di una esposizione a un dato grado di merito o aggregato, nonché alla stima della PD.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire il riconoscimento delle garanzie personali condizionali.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 180

Requisiti per i crediti commerciali acquistati

1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati per i crediti commerciali acquistati, gli enti garantiscono che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. La struttura dell'operazione assicura che in tutte le circostanze prevedibili l'ente mantenga la proprietà e il controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, l'ente si assicura regolarmente che questi gli siano retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. Gli enti si dotano di procedure intese ad assicurare che il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari sia protetto contro moratorie fallimentari o azioni legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità del finanziatore di liquidare o cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.
3. L'ente sorveglia sia la qualità dei crediti commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. Si applicano le seguenti condizioni:
 - a) l'ente valuta la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore;
 - b) l'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità del cedente e del gestore. L'ente o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati;

- c) l'ente valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti commerciali acquistati compresi i debordi, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita;
 - d) l'ente è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro;
 - e) l'ente si assicura di ricevere dal gestore segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di ammissibilità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione.
4. L'ente è dotato di sistemi e procedure che consentono non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare l'ente dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali nonché di procedure chiare ed efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti commerciali acquistati anomali.
5. L'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi. Tali elementi tengono adeguatamente conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela del cedente e i sistemi interni assicurano che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.
6. L'ente dispone di un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure interne. Il processo include regolari revisioni di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti, verifiche della separazione funzionale tra la valutazione del cedente e del gestore e quella del debitore e la valutazione del cedente e del gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte, e la valutazione dell'attività di back office, con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, risorse umane disponibili e sistemi informatici di supporto.

SOTTOSEZIONE 3

VALIDAZIONE DELLE STIME INTERNE

Articolo 181

Validazione delle stime interne

Gli enti convalidano le loro stime interne fatta salva l'osservanza dei seguenti requisiti:

- (a) presso ogni ente sono presenti solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutti i parametri rilevanti di rischio. I meccanismi interni di validazione permettono all'ente di valutare la performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile;
- (b) gli enti comparano regolarmente i tassi effettivi di inadempimento con le stime della PD per ciascun grado di merito e, qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per il grado in questione, analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione effettuano un'analisi analoga anche per tali stime. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;
- (c) gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne pertinenti. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;
- (d) i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;
- (e) gli enti prevedono regole interne ben articolate in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori effettivi della PD, della LGD, dei fattori di conversione e delle perdite totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità degli inadempimenti. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti correggono le stime verso l'alto affinché rispecchino gli inadempimenti e le perdite effettive.

SOTTOSEZIONE 4

REQUISITI PER LE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NEL QUADRO DEL METODO DEI MODELLI INTERNI

Articolo 182

Requisito in materia di fondi propri e quantificazione del rischio

Ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri gli enti rispettano le regole seguenti:

- (a) le perdite potenziali stimate sono tali da fronteggiare movimenti sfavorevoli di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine delle partecipazioni specifiche dell'ente. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti sono desunti dal periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati e rispecchiano il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell'ente. Essi sono inoltre in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Lo shock simulato fornisce una

stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. L'ente completa l'analisi empirica dei dati disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di garantire che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali, gli enti possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall'evidenza empirica e tramite metodi concettuali e di analisi ben strutturati e documentati. Tale metodo viene applicato in modo prudente e uniforme nel tempo. Quando sono disponibili solo dati limitati, gli enti prevedono ulteriori margini di cautela;

- (b) i modelli impiegati rilevano adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con i rendimenti degli strumenti di capitale dell'ente, come il rischio generale di mercato e il rischio specifico del portafoglio azionario dell'ente. I modelli interni spiegano adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, colgono la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantengono la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con le esposizioni effettive in strumenti di capitale dell'ente;
- (c) il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell'ente. Gli enti che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento marcatamente non lineare impiegano modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti;
- (d) l'associazione di singole posizioni a variabili *proxy*, a indici di mercato e a fattori di rischio è plausibile, intuitiva e concettualmente solida;
- (e) gli enti dimostrano con analisi empiriche l'appropriatezza dei fattori di rischio, ivi compresa la loro capacità di rilevare sia il rischio generale che quello specifico;
- (f) le stime della volatilità dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale incorporano tutti i dati, le informazioni e le metodologie rilevanti disponibili. Si usano dati interni soggetti a revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati);
- (g) è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.

Articolo 183

Processo di gestione del rischio e controlli

Per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti in materia di fondi propri, gli enti applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione. Tali politiche, procedure e controlli prevedono quanto segue:

- (a) piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi per la dirigenza dell'ente e nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione. I modelli interni sono pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio dell'ente se sono utilizzati in particolare per: misurare e valutare la performance del portafoglio di strumenti di capitale (incluse quelle corrette per il rischio); allocare capitale economico alle esposizioni in strumenti di capitale e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva e il processo di gestione degli investimenti;

- (b) sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo consolidati che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno, come l'approvazione di eventuali modifiche, l'esame dei parametri immessi e l'analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Tali revisioni vagliano l'accuratezza, la completezza e la congruità dei parametri immessi nei modelli e dei conseguenti risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate da unità indipendenti interne o da terzi esterni indipendenti;
- (c) adeguati sistemi e procedure per sorvegliare i limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di capitale;
- (d) indipendenza funzionale delle unità responsabili dell'elaborazione e dell'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;
- (e) adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La dirigenza assegna a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.

Articolo 184 Validazione e documentazione

Gli enti dispongono di solidi sistemi per validare l'accuratezza e la coerenza dei propri modelli interni e dei propri processi interni di modellizzazione. Tutti gli aspetti critici dei modelli interni e del processo di modellizzazione e della validazione sono documentati.

La validazione e documentazione dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

- (a) gli enti utilizzano il processo interno di validazione per valutare la performance dei propri modelli e processi interni in modo coerente e attendibile;
- (b) i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;
- (c) gli enti comparano regolarmente i rendimenti effettivi del portafoglio di strumenti di capitali (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;
- (d) gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri modelli sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;

- (e) gli enti dispongono di regole interne ben definite per affrontare le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi degli strumenti di capitale e le stime dei modelli pone in dubbio la validità delle stime o dei modelli in quanto tali. Le regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti degli strumenti di capitale. Tutte le rettifiche apportate ai modelli a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentate e risultano conformi alle regole di cui sopra;
- (f) il modello interno e il processo di modellizzazione sono documentati, compresi le responsabilità delle parti che intervengono nella modellizzazione e i processi di approvazione e di revisione dei modelli.

SOTTOSEZIONE 5

GOVERNANCE E SORVEGLIANZA INTERNE

Articolo 185 *Governo societario*

1. Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dall'organo di gestione o da un suo comitato esecutivo e dall'alta dirigenza dell'ente. Tali soggetti hanno una nozione generale dei sistemi di rating dell'ente e una conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni alla dirigenza.
2. L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi:
 - a) informa l'organo di gestione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;
 - b) ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating;
 - c) assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato.

L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.

3. L'analisi del profilo di rischio di credito dell'ente basata sui rating interni costituisce parte integrante delle segnalazioni ai suddetti soggetti. Tali segnalazioni contemplano almeno i profili di rischio per gradi di merito, la migrazione fra i vari gradi, la stima dei parametri pertinenti per ciascun grado e il raffronto dei tassi di inadempimento effettivi e, nella misura in cui sono usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi con le previsioni e i risultati delle prove di stress. La frequenza delle segnalazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del destinatario.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare più dettagliatamente gli obblighi a carico dell'organo di gestione, del suo comitato esecutivo e dell'alta dirigenza di cui al presente articolo.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Article 186
Controllo del rischio di credito

1. L'unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta dirigenza. L'unità è responsabile dell'elaborazione, selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente segnalazioni sui risultati dei sistemi di rating.
2. Rientrano tra le competenze dell'unità (una o più) di controllo del rischio di credito:
 - a) la verifica e la sorveglianza dei gradi di merito e degli aggregati;
 - b) la produzione e l'analisi delle segnalazioni sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente;
 - c) l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di grado di merito e di aggregato siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;
 - d) l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;
 - e) la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;
 - f) la partecipazione attiva all'elaborazione, scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;
 - g) la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;
 - h) la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
3. Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all'articolo 175, paragrafi 2 e 3 possono affidare a terzi le seguenti attività:
 - a) la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza dei gradi di merito e degli aggregati;
 - b) la produzione delle segnalazioni sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente;

- c) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;
 - d) la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione;
 - e) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
4. Gli enti che si avvalgono del paragrafo 3 assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all'interno dell'ente.

Articolo 187
Audit interno

L'audit interno, oppure un'altra analoga unità di audit indipendente, rivede almeno una volta l'anno i sistemi di rating dell'ente e il loro funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio crediti e le stime delle PD, delle LGD, delle EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti applicabili.

Capo 4

Attenuazione del rischio di credito

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 188
Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- (1) "ente prestatore": l'ente che ha l'esposizione in questione;
- (2) "operazioni di prestito garantite": operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno quotidianamente;
- (3) "operazioni correlate ai mercati finanziari": operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno quotidianamente;
- (4) "organismo di investimento collettivo sottostante": un organismo di investimento collettivo nelle cui azioni o quote ha investito un altro organismo di investimento collettivo.

Articolo 189

Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

1. In nessun caso un'esposizione per la quale un ente ottiene un'attenuazione del rischio di credito può produrre un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale un ente non ha un'attenuazione del rischio di credito.
2. Qualora l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio includa già la protezione del credito a norma del capo 2 o 3, a seconda del caso, gli enti non tengono conto di tale protezione del credito ai fini dei calcoli di cui al presente capo.
3. Quando sono rispettate le disposizioni delle sezioni 2 e 3, gli enti possono modificare il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in base al metodo IRB conformemente alle disposizioni delle sezioni 4, 5 e 6.
4. Gli enti trattano come garanzie reali il contante, i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito.
5. Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione, procede come segue:
 - a) suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito;
 - b) per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.
6. Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato garantisce una singola esposizione con protezioni del credito fornite da un singolo soggetto e tali protezioni hanno durata diversa procede alle due operazioni che seguono:
 - a) suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito;
 - b) per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.

Articolo 190

Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

1. La tecnica utilizzata dall'ente prestatore per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate da tale ente sono tali da produrre meccanismi di protezione del credito che siano efficaci sul piano giuridico e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.

2. L'ente prestatore adotta tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per scongiurare i rischi ad esso connessi.
3. Nel caso di protezione del credito finanziata, per essere considerate ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito le attività sulle quali si basa la protezione soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
 - a) sono incluse nell'elenco delle attività ammissibili di cui agli articoli da 193 a 196, a seconda del caso;
 - b) sono sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito.
4. Nel caso di protezione del credito finanziata, l'ente prestatore ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di inadempimento, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in altre circostanze legate al credito previste nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non è troppo elevato.
5. Nel caso di protezione del credito non finanziata, un fornitore è considerato ammissibile solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) il fornitore della protezione è incluso nell'elenco dei fornitori di protezione ammissibili di cui alla sezione 2;
 - b) il fornitore della protezione è sufficientemente affidabile;
 - c) il contratto di protezione soddisfa tutti i criteri di cui al paragrafo 6.
6. Nel caso di protezione del credito non finanziata, un contratto di protezione è considerato ammissibile solo se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
 - a) è incluso nell'elenco dei contratti di protezione ammissibili di cui agli articoli da 197 a 199, a seconda del caso;
 - b) ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti così da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito.
7. La protezione del credito soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3.
8. Gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti di disporre di adeguati processi per controllare i rischi cui possono essere esposti a seguito dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

9. Nonostante l'attenuazione del rischio di credito presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, gli enti continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione sottostante e sono in grado di dimostrare alle autorità competenti l'osservanza di tale requisito. Nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, solo ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per esposizione sottostante si intende l'importo netto dell'esposizione.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- a) che cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili ai fini del paragrafo 3;
 - b) quale grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore è considerato troppo elevato ai fini del paragrafo 4;
 - c) quando un fornitore di protezione è considerato sufficientemente affidabile ai fini del paragrafo 5, lettera b).

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SEZIONE 2

FORME AMMISSIBILI DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

SOTTOSEZIONE 1

PROTEZIONE DEL CREDITO FINANZIATA

Articolo 191

Compensazione in bilancio

L'ente può utilizzare la compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito.

Fermo restando l'articolo 192, l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente e la controparte. Gli enti possono modificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese soltanto per i prestiti e i depositi che hanno ricevuto essi stessi e che sono soggetti ad un accordo di compensazione in bilancio.

Articolo 192

Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni

di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli enti che utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 218 possono tenere conto degli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fermo restando l'articolo 293, le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi o operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui agli articoli 193 e 194.

*Articolo 193
Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi*

1. Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:
 - a) i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente;
 - b) i titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI o di un'agenzia per il credito all'esportazione riconosciute idonee ai fini del capo 2 che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 4 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;
 - c) i titoli di debito emessi da enti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;
 - d) i titoli di debito emessi da altre entità, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
 - e) i titoli di debito per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI idonea che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
 - f) gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;
 - g) l'oro;
 - h) le posizioni inerenti a cartolarizzazione che non sono posizioni inerenti a ricartolarizzazione, che hanno una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI

idonea che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione in base al metodo di cui al capo 5, sezione 3, sottosezione 3.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali" include:
 - a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell'articolo 110, paragrafo 2, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;
 - b) i titoli di debito emessi da entità del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 111, paragrafo 4;
 - c) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2;
 - d) i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 113.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), la categoria "titoli di debito emessi da enti" include:
 - a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in applicazione dell'articolo 110, le esposizioni nei loro confronti non sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono stabilite;
 - b) i titoli di debito emessi da entità del settore pubblico quando le esposizioni verso tali entità sono trattate conformemente all'articolo 111, paragrafi 1 e 2;
 - c) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma dell'articolo 112, paragrafo 2.
4. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:
 - a) sono quotati in mercati ufficiali;
 - b) sono qualificati come debito di primo rango (senior);
 - c) tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI idonea associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
 - d) l'ente prestatore non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);
 - e) la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.

5. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili le quote o azioni di organismi di investimento collettivo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
- a) le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
 - b) gli organismi di investimento collettivo si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Se un OIC investe in azioni o quote di un altro OIC, le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante.

L'uso da parte di un organismo di investimento collettivo di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.

6. Ai fini del paragrafo 5, se l'organismo di investimento collettivo o i suoi organismi di investimento collettivo sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che sono ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 4, gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.

Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono alle due operazioni che seguono:

- a) calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;
 - b) qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, lo sottraggono dal valore totale delle attività ammissibili.
7. In relazione al paragrafo 1, lettere da b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di ECAI idonee, gli enti applicano la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI idonee, gli enti applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, gli enti applicano la meno favorevole delle due.
8. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per identificare gli indici principali di cui al paragrafo 1, lettera f), all'articolo 194, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 219, paragrafi 1 e 4 e all'articolo 293, paragrafo 2, lettera e).

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia per il calcolo dell'importo delle quote o delle azioni di un OIC che gli enti possono utilizzare come garanzie reali di cui al paragrafo 6 e all'articolo 194, paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

- a) gli indici principali identificati conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 8;
- b) i mercati ufficiali di cui al paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 194, paragrafo 1, all'articolo 219, paragrafi 1 e 4, all'articolo 293, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 389, paragrafo 2, lettera k), all'articolo 404, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 415, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato IV, parte III, punto 17.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 194

Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Oltre alle garanzie reali di cui all'articolo 193, quando un ente impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 218 può utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili:
- a) gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in mercati ufficiali;
 - b) le quote o azioni di organismi di investimento collettivo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - i) le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
 - ii) l'organismo di investimento collettivo si limita ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dell'articolo 193, paragrafi 1 e 2 e in quelli menzionati al presente comma, lettera a).

Se un OIC investe in quote o azioni di un altro OIC, le condizioni di cui al presente comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante.

L'uso da parte di un organismo di investimento collettivo di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.

2. Se l'organismo di investimento collettivo o i suoi organismi di investimento collettivo sottostanti non si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell'articolo 193, paragrafi 1 e 2, e in quelli menzionati al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC come garanzie reali per un importo pari al valore delle attività ammissibili detenute da tale OIC, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.

Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:

- a) calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;
- b) qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, lo sottraggono dal valore totale delle attività ammissibili.

Articolo 195

Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB

1. In aggiunta alle garanzie reali di cui agli articoli 193 e 194, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:
 - a) le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi da 2 a 6;
 - b) i crediti commerciali conformemente al paragrafo 7;
 - c) altre garanzie reali materiali conformemente ai paragrafi 8 e 10;
 - d) il leasing conformemente al paragrafo 9.
2. Salvo altrimenti specificato all'articolo 119, paragrafo 2, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle società d'investimento personale e le proprietà immobiliari non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Gli enti possono escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzano sia il valore dell'immobile che la performance del debitore quando determinano la rilevanza o meno di tale dipendenza;
 - b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del

debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia.

3. Gli enti possono utilizzare come garanzie immobiliari residenziali ammissibili le quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale operanti in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.
4. Gli enti possono utilizzare come garanzie immobiliari non residenziali ammissibili le quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia operanti in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.
5. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
 - a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali fino all'80% del valore di mercato oppure all'80% del valore del credito ipotecario, salvo altrimenti disposto dall'articolo 119, paragrafo 2, non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno;
 - b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali in un qualsiasi anno.
6. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
 - (a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50% del valore di mercato o al 60% del valore del credito ipotecario non superano lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;
 - (b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non superano lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.

Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non viene soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui al primo comma finché entrambe le condizioni non saranno nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

7. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Non sono ammissibili i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.

8. Le autorità competenti permettono ad un ente di utilizzare come garanzie ammissibili garanzie reali materiali di un tipo diverso da quelli indicati ai paragrafi da 2 a 6 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) esistono mercati liquidi, come dimostrato dalla frequenza delle operazioni, per smobilizzare la garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente. Gli enti si accertano dell'esistenza di questa condizione periodicamente e ogniqualvolta dalle informazioni risulti che si sono verificati cambiamenti sostanziali nel mercato;
 - b) esistono prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato ben consolidati se essi provengono da fonti di informazione affidabili, come gli indici pubblici, e riflettono il prezzo delle operazioni in condizioni normali. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato pubblicamente disponibili, se tali prezzi sono comunicati, facilmente accessibili e ottenibili regolarmente e senza indebiti oneri amministrativi o finanziari;
 - c) l'ente analizza i prezzi di mercato, i tempi e i costi necessari per realizzare la garanzia e i proventi derivati dal realizzo;
 - d) l'ente dimostra che i proventi derivati dal realizzo della garanzia non sono al di sotto del 70% del valore della garanzia per più del 10% delle liquidazioni per un determinato tipo di garanzia reale. In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, gli enti dimostrano con piena soddisfazione delle autorità competenti che la loro valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.

Gli enti documentano l'osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), e di quelle di cui all'articolo 205.

Dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 10, le autorità competenti consentono agli enti di utilizzare solo i tipi di altre garanzie reali materiali che sono inclusi in tali norme.

9. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, quando i requisiti di cui all'articolo 206 sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente dà in leasing un bene ad un terzo possono essere trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di bene dato in leasing.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i tipi di garanzie reali materiali per i quali le condizioni di cui al paragrafo 8, lettere a) e b), sono soddisfatte in base ai criteri di cui a tali lettere.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 196
Altri tipi di protezione del credito finanziata

Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito finanziata:

- (a) i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore;
- (b) polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore;
- (c) gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta.

SOTTOSEZIONE 2
PROTEZIONE DEL CREDITO NON FINANZIATA

Articolo 197
Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi

1. Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito non finanziata:
 - a) amministrazioni centrali e banche centrali;
 - b) amministrazioni regionali o autorità locali;
 - c) banche multilaterali di sviluppo;
 - d) organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 112;
 - e) entità del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 111;
 - f) enti;
 - g) altre società, comprese le imprese madri, le filiazioni e le imprese collegate dell'ente, quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - i) la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
 - ii) nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, la società non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente con una PD equivalente a quella associata alle valutazioni

del merito di credito di ECAI che, secondo l'ABE, vanno associate alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.

2. Quando gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, per essere ammissibile come fornitore di protezione del credito non finanziata un garante deve essere valutato internamente dall'ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6.

Gli enti possono utilizzare come fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata altri enti finanziari autorizzati e controllati dalle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza degli enti e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti.

Le autorità competenti pubblicano e mantengono l'elenco di tali altri fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata o i criteri guida per l'identificazione di tali altri fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata, unitamente a una descrizione dei requisiti prudenziali applicabili, e condividono l'elenco con altre autorità competenti, in conformità dell'articolo 112 della direttiva [inserita dall'OP].

Articolo 198

Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4

Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4 se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:

- (a) hanno competenza sufficiente in materia di protezione del credito non finanziata;
- (b) sono soggetti a regole equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, oppure disponevano, nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che era stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
- (c) nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, o in qualsiasi momento successivo, avevano un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
- (d) hanno un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.

Ai fini del presente articolo, la protezione del credito fornita da agenzie per il credito all'esportazione non è assistita da un'esplicita controgaranzia di un'amministrazione centrale.

SOTTOSEZIONE 3

TIPI DI DERIVATI SU CREDITI

Articolo 199

Ammissibilità dei derivati su crediti

1. Gli enti possono utilizzare come protezione del credito ammissibile i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto il profilo economico:
 - a) i *credit default swaps*;
 - b) i *total return swaps*;
 - c) le *credit linked notes* (strumenti collegati al merito di credito) a seconda del grado di copertura in contante.

Se un ente acquista una protezione del credito mediante un *total return swap* e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo (*fair value*) dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.

2. Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su crediti, affinché la protezione del credito possa essere considerata ammissibile ai fini del presente capo il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.

Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui alla sottosezione 2, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito non finanziata.

SEZIONE 3

REQUISITI

SOTTOSEZIONE 1

PROTEZIONE DEL CREDITO FINANZIATA

Articolo 200

Requisiti per gli accordi di compensazione in bilancio (diversi dagli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari)

Gli accordi di compensazione in bilancio — diversi dagli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari — possono essere considerati una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

- (a) gli accordi sono efficaci e applicabili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;
- (b) l'ente è in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano in tali accordi;
- (c) l'ente sorveglia e controlla costantemente i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;
- (d) l'ente sorveglia e controlla costantemente le esposizioni rilevanti su base netta.

Articolo 201

Requisiti per accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari sono considerati come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito, se la garanzia reale fornita con tali accordi soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 202, paragrafo 1, e purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- (a) dispongono di una solida base giuridica e sono applicabili nella giurisdizione competente, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;
- (b) assicurano alla parte non inadempiente il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi dell'inadempimento, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;
- (c) assicurano la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra.

Articolo 202

Requisiti per le garanzie reali finanziarie

1. Nel quadro di tutti i metodi, le garanzie reali finanziarie e l'oro si considerano come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. Non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia.

I titoli emessi dal debitore, o da altra entità collegata del gruppo, non sono considerati garanzie reali ammissibili. Tuttavia, le obbligazioni garantite emesse dal debitore e conformi ai termini

dell'articolo 124 si considerano garanzie reali ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, purché sia rispettata la condizione di cui al primo comma.

3. Gli enti devono ottemperare alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità dei contratti di garanzia reale nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.

Gli enti devono effettuare un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti. Essi devono ripetere all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.

4. Gli enti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti operativi:

- a) documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;
- b) impiegano solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie, compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente;
- c) dispongono di politiche e di pratiche documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare;
- d) calcolano il valore di mercato della garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato;
- e) se la garanzia reale è detenuta da terzi, assumono ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore separi tale garanzia dai propri elementi patrimoniali;
- f) assicurano di dedicare risorse sufficienti per l'ordinata operatività dei contratti di margine con le controparti dei derivati OTC e dei finanziamenti tramite titoli, misurata in termini di puntualità ed esattezza delle loro richieste in uscita e di tempo di risposta alle richieste in entrata;
- g) dispongono di politiche di gestione delle garanzie per controllare, monitorare e riferire quanto segue:
 - i) i rischi ai quali li espongono i contratti di margine;
 - ii) il rischio di concentrazione verso particolari tipi di attività utilizzate come garanzia;
 - iii) il riutilizzo di garanzie reali comprese le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo di garanzie reali ricevute dalle controparti;
 - iv) la cessione di diritti sulle garanzie reali fornite alle controparti.

5. In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, affinché le garanzie reali finanziarie si considerino ammissibili nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, la durata residua della protezione deve essere quanto meno altrettanto lunga della durata residua dell'esposizione.

Articolo 203
Requisiti per le garanzie immobiliari

1. I beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili solo se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. In materia di certezza giuridica devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito, e sono prontamente registrati nella forma prescritta;
 - b) sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia;
 - c) il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.
3. In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a) gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
 - b) la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito. Per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5% dei fondi propri dell'ente, la stima dell'immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni.

Gli enti possono utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dell'immobile e individuare gli immobili che necessitano di una rivalutazione.
4. Gli enti documentano chiaramente i tipi di immobili residenziali e non residenziali accettati e la connessa politica creditizia.
5. Gli enti dispongono di procedure per accertare che il bene ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

Articolo 204
Requisiti per i crediti commerciali

1. I crediti commerciali sono considerati come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. In materia di certezza giuridica devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) il meccanismo giuridico attraverso il quale vengono fornite le garanzie ad un ente prestatore è solido ed efficace e assicura che tale ente possa vantare diritti chiari sul ricavato fornito dalle garanzie stesse;
 - b) gli enti adottano tutte le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni locali in materia di opponibilità del diritto sulla garanzia. Gli enti prestatori vantano un diritto di prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, anche se i crediti in questione possono ancora essere subordinati ai diritti di taluni creditori privilegiati previsti nelle disposizioni legislative;
 - c) gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti;
 - d) gli enti documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;
 - e) le procedure interne dell'ente assicurano che vengano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare l'inadempimento del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia;
 - f) in caso di crisi finanziaria o di inadempimento del debitore, l'ente ha il diritto di cedere o trasferire i crediti commerciali ad altre parti senza il previo consenso dei debitori interessati.
3. In materia di gestione del rischio devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) l'ente dispone di adeguate procedure per valutare il rischio di credito insito nei crediti commerciali. Queste prevedono analisi concernenti l'attività del debitore e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l'ente si basi sul debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso vaglia la politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l'affidabilità;
 - b) il margine fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti commerciali riflette tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell'aggregato dei crediti commerciali dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell'ente oltre a quelli controllati con la metodologia generale dell'ente stesso. Gli enti mantengono un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti commerciali. Inoltre rivedono su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e delle altre prescrizioni giuridiche;

- c) i crediti commerciali dati in garanzia dal debitore sono diversificati e non indebitamente correlati con la situazione del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, gli enti tengono conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie nel suo insieme;
- d) gli enti non utilizzano i crediti commerciali emananti da soggetti collegati al debitore, includendo tra questi le filiazioni e i dipendenti, come protezione del credito ammissibile;
- e) gli enti dispongono di una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti commerciali in situazioni critiche. Gli enti dispongono dei necessari strumenti per l'incasso anche quando normalmente per gli incassi si appoggiano al debitore.

Articolo 205

Requisiti per altre garanzie reali materiali

Le garanzie reali materiali diverse dai beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB nei casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (a) il contratto di garanzia in base al quale la garanzia reale materiale è fornita ad un ente ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti e consente all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;
- (b) con la sola eccezione dei crediti privilegiati consentiti menzionati all'articolo 204, paragrafo 2, lettera b), solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale sono ammissibili come garanzie reali e un ente vanta sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri prestatori;
- (c) gli enti verificano il valore della garanzia con frequenza ed almeno una volta all'anno. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
- (d) il contratto di prestito contempla una descrizione particolareggiata della garanzia e specifica in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;
- (e) gli enti documentano chiaramente nelle politiche e procedure interne di fido visionabili per ispezioni i tipi di garanzie materiali accettate dall'ente e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione;
- (f) le politiche di credito dell'ente riguardo alla struttura dell'operazione prevedono congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione, la capacità di liquidare prontamente la garanzia, la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato, la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti) e la volatilità o una variabile *proxy* della volatilità del valore della garanzia;
- (g) sia la valutazione iniziale che la rivalutazione tengono pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia. In sede di valutazione e rivalutazione gli enti prestano particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data;

- (h) gli enti hanno il diritto di ispezionare fisicamente la garanzia. Essi dispongono di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;
- (i) il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorarlo.

Articolo 206

Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali

Gli enti trattano le esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing purché siano rispettati i requisiti seguenti:

- (a) sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 203 o 205, a seconda del caso, per il riconoscimento come garanzia ammissibile del tipo di bene dato in leasing;
- (b) il locatore pone in atto una sana gestione del rischio riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua ubicazione, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;
- (c) il locatore ha il diritto di proprietà sul bene ed è in grado di far valere tempestivamente tale diritto;
- (d) qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello della LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non è talmente ampio da indurre a sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.

Articolo 207

Requisiti per altri tipi di protezione del credito finanziata

1. Per essere ammessi al trattamento di cui all'articolo 227, paragrafo 1, i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) il credito del debitore verso l'ente terzo è esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell'ente prestatore e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti;
 - b) l'ente terzo riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno;
 - c) a seguito della notifica l'ente terzo è in grado di effettuare pagamenti solo all'ente prestatore o ad altre parti con il consenso del predetto ente;
 - d) la costituzione in garanzia o la cessione in pegno è incondizionata e irrevocabile.
2. Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore si considerano garanzie reali ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la polizza di assicurazione vita è esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente prestatore;
- b) la società che fornisce l'assicurazione vita riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il previo consenso dell'ente prestatore;
- c) l'ente prestatore ha il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di inadempimento del debitore;
- d) l'ente prestatore è informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del possessore di quest'ultima;
- e) la protezione del credito viene fornita per tutta la durata del prestito. Ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente garantisce che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente fino al termine del contratto di credito;
- f) la garanzia o la cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito;
- g) il valore di riscatto è dichiarato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita e non è ridicibile;
- h) il valore di riscatto è pagato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita tempestivamente su richiesta;
- i) il valore di riscatto non può essere richiesto senza il previo consenso dell'ente;
- j) l'impresa che fornisce l'assicurazione vita è soggetta alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o è soggetta alla vigilanza di un'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle dell'Unione.

SOTTOSEZIONE 2

LA PROTEZIONE DEL CREDITO NON FINANZIATA E LE *CREDIT LINKED NOTES*

Articolo 208

Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti

1. Fermo restando l'articolo 209, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito non finanziata ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) la protezione del credito è diretta;
 - b) l'entità della protezione del credito è chiaramente definita;

- c) il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore che:
 - i) consentirebbe al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la protezione,
 - ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,
 - iii) eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o quando il contratto di leasing è scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell'articolo 129, paragrafo 7 e dell'articolo 162, paragrafo 4;
 - iv) consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
 - d) la protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.
2. L'ente dimostra all'autorità competente di aver posto in atto sistemi per gestire la potenziale concentrazione di rischio derivante dall'uso di garanzie personali e derivati su crediti. L'ente è in grado di dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che la sua strategia per quanto riguarda l'uso di derivati su crediti e garanzie personali interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo.
3. L'ente ottempera alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità della protezione del credito non finanziata nel sistema giurisdizionale applicabile al suo diritto sulla protezione ed adotta tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.

L'ente effettua un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità della protezione del credito non finanziata in tutte le giurisdizioni pertinenti. Esso ripete all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.

Articolo 209

Controgaranzie di governi e di altri organismi del settore pubblico

1. Gli enti possono trattare l'esposizione di cui al paragrafo 2 come un'esposizione protetta da una garanzia personale fornita dalle entità elencate in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;
 - b) la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali all'articolo 208 e all'articolo 210, paragrafo 1, fatto salvo che la controgaranzia non deve riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;

- c) la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta dell'entità in questione.
2. Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla controgaranzia di una qualsiasi delle seguenti entità:
- a) amministrazioni centrali o banche centrali;
 - b) amministrazioni regionali o autorità locali;
 - c) entità del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 111, paragrafo 4;
 - d) banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% nel quadro o in forza del capo 2;
 - e) entità del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 111, paragrafi 1 e 2.
3. Gli enti applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia delle entità elencate al paragrafo 2, se la controgaranzia dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da una di tali entità e se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

Articolo 210

Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali

1. Le garanzie personali si considerano protezione del credito non finanziata ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 208 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) in caso di inadempimento o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione e il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.
- Nel caso di protezione del credito non finanziata a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all'articolo 208, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma devono solo essere rispettati entro un termine generale di 24 mesi;
- b) la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
 - c) è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - i) la garanzia personale copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito;

- ii) quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura.
2. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dalle entità di cui all'articolo 209, paragrafo 1 o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a) l'ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
 - i) corrisponde ad una stima attendibile dell'importo delle perdite che l'ente stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;
 - ii) è proporzionale alla copertura della garanzia personale;
 - b) l'ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento.

Articolo 211

Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti

1. I derivati su crediti si considerano protezione del credito non finanziata ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 208 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti includono:
 - i) il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante in essere all'epoca del mancato pagamento, con un periodo di tolleranza strettamente in linea con quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore,
 - ii) il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,
 - iii) la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e che si configuri come evento all'origine di perdite su crediti;
 - b) per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante:
 - i) gli enti dispongono di un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile;

- ii) è chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;
- c) se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa stabiliscono che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;
- d) sono chiaramente identificate le parti cui spetta accertare se si sia determinato un evento creditizio;
- e) l'accertamento dell'evento creditizio non compete esclusivamente al fornitore della protezione;
- f) l'acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.

Quando gli eventi creditizi non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto all'articolo 228, paragrafo 2.

2. Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso, ossia l'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante, o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
 - a) l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
 - b) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscono al medesimo debitore e sono presenti clausole di *cross-default* o di *cross-acceleration* validamente opponibili.

Articolo 212

Requisiti per ottenere il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4

1. Per essere ammissibile al trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) l'obbligazione sottostante è una delle seguenti esposizioni:
 - i) un'esposizione verso imprese quale definita all'articolo 142, escluse le imprese di assicurazione e riassicurazione;

- ii) un'esposizione verso un governo regionale, un'autorità locale o un'entità del settore pubblico che non è trattata al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali conformemente all'articolo 142;
 - iii) un'esposizione verso un'impresa di piccole o medie dimensioni, classificata come esposizione al dettaglio conformemente all'articolo 142, paragrafo 5;
- b) i debitori sottostanti non appartengono allo stesso gruppo del fornitore della protezione;
- c) l'esposizione è coperta da uno degli strumenti seguenti:
 - i) derivati su crediti *single-name* non assistiti da garanzia reale o garanzie *single-name*,
 - ii) derivati su crediti relativi a panieri del tipo *first-to-default*,
 - iii) derivati su crediti relativi a panieri del tipo *nth-to-default*,
- d) la protezione del credito soddisfa i requisiti di cui agli articoli 208, 210 e 211;
- e) il fattore di ponderazione del rischio che è associato all'esposizione prima dell'applicazione del trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4 non tiene conto in alcun aspetto della protezione del credito;
- f) un ente ha il diritto e la prospettiva di ottenere un pagamento dal fornitore della protezione del credito senza dover adottare azioni legali per costringere la controparte al pagamento. Nella misura del possibile, un ente adotta i necessari provvedimenti per accertarsi che il fornitore della protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verifichi un evento creditizio;
- g) la protezione del credito acquistata assorbe tutte le perdite creditizie manifestatesi sull'esposizione coperta che si verifichino per via degli eventi creditizi delineati nel contratto;
- h) se la struttura dei pagamenti della protezione del credito prevede il regolamento mediante consegna fisica, vi è certezza giuridica in merito alla consegnabilità del prestito, dell'obbligazione o della passività potenziale;
- i) se un ente intende consegnare un'obbligazione diversa dall'esposizione sottostante, assicura che l'obbligazione consegnabile sia sufficientemente liquida in modo che l'ente abbia la possibilità di acquistarla e consegnarla conformemente al contratto;
- j) i termini e le condizioni relativi agli accordi di protezione del credito sono confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore della protezione del credito sia dall'ente;
- k) gli enti dispongono di una procedura atta a individuare una correlazione eccessiva tra il merito di credito del fornitore della protezione e il debitore dell'esposizione sottostante dovuta al fatto che le loro performance dipendono da fattori comuni al di là del fattore di rischio sistemico;

- l) nel caso della protezione a fronte del rischio di diluizione, il venditore di crediti commerciali acquistati non appartiene allo stesso gruppo del fornitore della protezione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4 all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto iii), la protezione ottenuta è considerata ammissibile nell'ambito del trattamento in questione solo se è stata ottenuta anche una protezione che copre il rischio relativo ai precedenti (n-1) *th default* o se (n-1) delle attività del paniere sono già state dichiarate in stato di inadempimento. In questo caso gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 148, paragrafo 4 all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.

SEZIONE 4

CALCOLO DEGLI EFFETTI DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

SOTTOSEZIONE 1

PROTEZIONE DEL CREDITO FINANZIATA

Articolo 213

Credit linked notes

Gli investimenti in *credit linked notes* emesse dall'ente prestatore possono essere trattati come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito finanziata secondo quanto disposto dalla presente sottosezione, a condizione che il *credit default swap* incorporato nella *credit linked note* sia considerato ammissibile come protezione del credito non finanziata.

Articolo 214

Compensazione in bilancio

I crediti e i depositi presso l'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito finanziata per i prestiti e i depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio che sono denominati nella stessa valuta.

Articolo 215

Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per accordi tipo di compensazione

1. Quando gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari, calcolano le rettifiche per volatilità da applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche

basate su stime interne, come indicato agli articoli da 218 a 221 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

L'uso del metodo basato sulle stime interne è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi requisiti previsti per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

2. Ai fini del calcolo di E^* sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli enti calcolano la posizione netta in ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):
 - i) il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione;
 - ii) il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo;
- b) gli enti calcolano la posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo tipo di compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):
 - i) la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo;
 - ii) la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo e dell'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo;
- c) gli enti applicano la rettifica per volatilità appropriata per un dato gruppo di titoli o una posizione in contante al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo;
- d) gli enti applicano la rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo tipo di compensazione.

3. Gli enti calcolano E^* conformemente alla formula seguente:

$$E^* = \max \left\{ 0, \left(\sum_i E_i - \sum_i C_i \right) + \sum_j |E_j^{sec}| \cdot H_j^{sec} + \sum_k |E_k^{fx}| \cdot H_k^{fx} \right\}$$

dove

E_i = il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB;

C_i = il valore dei titoli di ciascun gruppo o delle merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna esposizione I;

E_j^{sec} = la posizione netta (positiva o negativa) in un dato gruppo di titoli j;

E_k^{fx} = la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata in applicazione del paragrafo 2, lettera b);

H_j^{sec} = la rettifica per volatilità appropriata per un determinato gruppo di titoli j;

H_k^{fx} = la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k.

4. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi tipo di compensazione, gli enti usano E^* quale calcolata in applicazione del paragrafo 3 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di compensazione ai fini dell'articolo 108 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, per "gruppo di titoli" si intendono i titoli che sono emessi dalla stessa entità, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati a seconda dei casi agli articoli 219 e 220.

Articolo 216

Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi tipo di compensazione

1. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, in alternativa all'uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E^*) derivante dall'applicazione di un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati, gli enti possono utilizzare un metodo basato su modelli interni che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo tipo di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati.
2. Subordinatamente al permesso delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare i loro modelli interni per i finanziamenti con margini se tali finanziamenti sono coperti da un accordo tipo di compensazione bilaterale che soddisfa i requisiti di cui al capo 6, sezione 7.
3. Un ente può optare per il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata fra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tuttavia se un ente decide di utilizzare il metodo dei modelli interni, lo

applica all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o quello delle rettifiche basate su stime interne di cui all'articolo 215.

Gli enti che hanno ottenuto il permesso per un modello interno per la gestione del rischio ai termini del titolo IV, capo 5, possono utilizzare il metodo dei modelli interni. Gli enti che non hanno ottenuto tale permesso possono comunque presentare alle autorità competenti una domanda di permesso per poter utilizzare il metodo dei modelli interni ai fini del presente articolo.

4. Le autorità competenti consentono ad un ente di utilizzare il metodo dei modelli interni solo a condizione che si siano accertate che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo tipo di compensazione utilizzato dall'ente sia concettualmente solido e venga applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:
- a) il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni è strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell'ente e serve come base per la segnalazione delle esposizioni all'alta dirigenza dell'ente stesso;
 - b) l'ente ha un'unità di controllo del rischio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
 - i) è indipendente dalle unità operative e riferisce direttamente all'alta dirigenza;
 - ii) è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio dell'ente;
 - iii) elabora ed analizza quotidianamente segnalazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti in materia di posizioni;
 - c) le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità di controllo del rischio sono verificate da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell'esposizione complessiva al rischio;
 - d) l'ente ha un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità di controllo del rischio;
 - e) l'ente ha stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento globale del sistema di misurazione dei rischi;
 - f) i modelli dell'ente hanno dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;
 - g) l'ente attua con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove sono verificati dall'alta dirigenza e influiscono sulle politiche ed i limiti che essa impone;

- h) nell'ambito del suo processo regolare di audit interno, l'ente conduce una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;
 - i) l'ente conduce una verifica del proprio sistema di gestione del rischio quanto meno con frequenza annuale;
 - j) il modello interno soddisfa i requisiti di cui all'articolo 286, paragrafi 8 e 9 e all'articolo 288.
5. Il modello interno per la misurazione del rischio comprende un numero sufficiente di fattori di rischio, in modo da cogliere tutti i rischi di prezzo significativi.

Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio se il sistema da loro applicato per misurare le correlazioni è solido e viene attuato con correttezza.

6. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni calcolano E^* conformemente alla formula seguente:

$$E^* = \max \left\{ 0, \left(\sum_i E_i - \sum_i C_i \right) + \text{variazione potenziale del valore} \right\}$$

dove:

E_i = il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB;

C_i = il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni i .

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.

7. Il calcolo della variazione potenziale di valore di cui al paragrafo 6 è soggetto ai seguenti requisiti:
- a) è effettuato quanto meno quotidianamente;
 - b) è basato su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
 - c) è basato su un periodo di liquidazione equivalente a 5 giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a 10 giorni;

- d) è basato su un periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
- e) i dati utilizzati nel calcolo sono aggiornati ogni tre mesi.

Quando un ente ha un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, un finanziamento con margini o un'operazione analoga o un paniere di compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 279, paragrafi 2 e 3, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi, in combinato disposto con l'articolo 279, paragrafo 4.

- 8. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi tipo di compensazione, gli enti usano E^* quale calcolata in applicazione del paragrafo 6 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di compensazione ai fini dell'articolo 108 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.
- 9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - a) che cosa si intende per portafoglio non rilevante ai fini del paragrafo 3;
 - b) i criteri per determinare se un modello interno sia solido e venga applicato con correttezza ai fini dei paragrafi 4 e 5.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 217

Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

- 1. Gli enti possono utilizzare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie solo se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato. Un ente non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, tranne ai fini dell'articolo 143, paragrafo 1 e dell'articolo 145, paragrafo 1. Gli enti non utilizzano questa eccezione in maniera selettiva allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri o a fini di arbitraggio regolamentare.
- 2. In base al metodo semplificato, gli enti assegnano alle garanzie reali finanziarie ammissibili un valore pari al valore di mercato quale determinato conformemente all'articolo 202, paragrafo 4, lettera d).

3. Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2 qualora l'ente prestatore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100% del valore dell'elemento e non al valore dell'esposizione indicato nell'articolo 106, paragrafo 1.

Il fattore di ponderazione del rischio relativo alla parte assistita da garanzia reale non può essere inferiore al 20%, ad eccezione dei casi previsti ai paragrafi da 4 a 6. Gli enti applicano alla parte residua del valore dell'esposizione la ponderazione del rischio che attribuirebbero ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza del capo 2.

4. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0% alla parte dell'esposizione assistita da garanzia reale e derivante da operazioni di vendita con patto di riacquisto e da operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito conformi ai criteri enumerati all'articolo 222. Se la controparte in tale operazione non è un operatore primario di mercato, gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 10%.
5. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0%, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni determinati in forza del capo 6 per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato II e soggetti ad una valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato, garantite da contante o da strumenti assimilabili, quando non vi siano disallineamenti di valuta.

Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 10%, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione del capo 2.

6. Per le operazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0% se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:
 - a) la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile;
 - b) la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 109 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20%.
7. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6, la categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali" include:
 - a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione dell'articolo 110;
 - b) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in base all'articolo 112, paragrafo 2;

- c) i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione dell'articolo 113.

Articolo 218

Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'uso del metodo integrale, gli enti applicano rettifiche per volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto agli articoli da 219 a 222, per tenere conto della volatilità dei prezzi.

Quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, gli enti aggiungono una rettifica per la volatilità delle valute alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito agli articoli da 219 a 222.

Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza del capo 6, gli enti applicano una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, gli enti applicano un'unica rettifica per volatilità.

2. Gli enti calcolano il valore della garanzia corretto per la volatilità (C_{VA}) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:

$$C_{VA} = C \cdot (1 - H_C - H_{fx})$$

dove

C = il valore della garanzia reale;

H_C = la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione degli articoli 219 e 222;

H_{fx} = la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione degli articoli 219 e 222.

Gli enti utilizzano la formula di cui al presente paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi tipo di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli articoli 215 e 216.

3. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (E_{VA}) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:

$$E_{VA} = E \cdot (1 + H_E)$$

dove:

- E = il valore dell'esposizione quale sarebbe determinato in applicazione del capo 2 o 3, a seconda dei casi, se l'esposizione non fosse garantita;
- H_E = la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione, quale calcolata in applicazione degli articoli 219 e 222.

Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti calcolano E_{VA} come segue:

$$E_{VA} = E.$$

4. Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue:
 - a) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100% del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 106, paragrafo 1;
 - b) gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo IRB calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati nell'articolo 162, paragrafi da 8 a 10 utilizzando un fattore di conversione del 100% anziché i fattori di conversione o le percentuali indicati in detti paragrafi.
5. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente, tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, come segue:

$$E^* = \max\{0, E_{VA} - C_{VAM}\}$$

dove:

C_{VAM} = C_{VA} ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5;

E^* = il valore dell'esposizione corretto integralmente.

6. Gli enti possono calcolare le rettifiche per volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza di cui all'articolo 219 o il metodo basato sulle stime interne di cui all'articolo 220.

Un ente può optare per il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o per il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne indipendentemente dalla scelta operata tra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

Tuttavia, gli enti che decidano di impiegare il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne lo applicano all'intera gamma di strumenti, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali possono utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità.

7. Se la garanzia reale consiste in una serie di elementi ammissibili, gli enti calcolano la rettifica per volatilità come segue:

$$H = \sum_i a_i H_i$$

dove:

a_i = la proporzione del valore di un elemento ammissibile i nel valore totale della garanzia;

H_i = la rettifica per volatilità applicabile all'elemento ammissibile i .

Articolo 219

Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità (ipotizzando una rivalutazione giornaliera).

RETTIFICHE PER VOLATILITÀ

Tabella 1										
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito	Durata residua	Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 193, lettera b)			Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui all'articolo 193, lettere c) e d)			Rettifiche per volatilità per le posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 193, lettera h)		
		periodo di liquidazione di 20 giorni (%)	periodo di liquidazione di 10 giorni (%)	periodo di liquidazione di 5 giorni (%)	periodo di liquidazione di 20 giorni (%)	periodo di liquidazione di 10 giorni (%)	periodo di liquidazione di 5 giorni (%)	periodo di liquidazione di 20 giorni (%)	periodo di liquidazione di 10 giorni (%)	periodo di liquidazione di 5 giorni (%)
1	≤ 1 anno	0,707	0,5	0,354	1,414	1	0,707	2,829	2	1,414
	> 1 ≤ 5 anni	2,828	2	1,414	5,657	4	2,828	11,314	8	5,657
	> 5 anni	5,657	4	2,828	11,314	8	5,657	22,628	16	11,313
2-3	≤ 1 anno	1,414	1	0,707	2,828	2	1,414	5,657	4	2,828
	> 1 ≤ 5 anni	4,243	3	2,121	8,485	6	4,243	16,971	12	8,485
	> 5 anni	8,485	6	4,243	16,971	12	8,485	33,942	24	16,970
4	≤ 1 anno	21,213	15	10,607	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	> 1 ≤ 5 anni	21,213	15	10,607	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	> 5 anni	21,213	15	10,607	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabella 2						
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine	Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b) con valutazioni del merito di credito a breve termine			Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dalle entità di cui alla parte 1, punto 7, lettere c) e d) con valutazioni del merito di credito a breve termine		
	periodo di liquidazione di 20 giorni (%)	periodo di liquidazione di 10 giorni (%)	periodo di liquidazione di 5 giorni (%)	periodo di liquidazione di 20 giorni (%)	periodo di liquidazione di 10 giorni (%)	periodo di liquidazione di 5 giorni (%)
1	0,707	0,5	0,354	1,414	1	0,707
2-3	1,414	1	0,707	2,828	2	1,414

Tabella 3			
Altri tipi di garanzie o di esposizioni			
	periodo di liquidazione di 20 giorni (%)	periodo di liquidazione di 10 giorni (%)	periodo di liquidazione di 5 giorni (%)
Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili	21,213	15	10,607
Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in mercati ufficiali	35,355	25	17,678
Contante	0	0	0
Oro	21,213	15	10,607

Tabella 4

Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta		
periodo di liquidazione di 20 giorni (%)	periodo di liquidazione di 10 giorni (%)	periodo di liquidazione di 5 giorni (%)
11,314	8	5,657

2. Il calcolo delle rettifiche per volatilità conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi;
- b) per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implicino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a 5 giorni lavorativi;
- c) per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a 10 giorni lavorativi.

Quando un ente ha un'operazione o un paniere di compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 279, paragrafi 2 e 3, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi.

3. Nelle tabelle da 1 a 4 di cui al paragrafo 1 e nei paragrafi da 4 a 6, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale l'ABE associa la valutazione del merito di credito in applicazione del capo 2.

Ai fini della determinazione della classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l'articolo 193, paragrafo 7.

4. Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in un mercato ufficiale e non inclusi nei principali indici.

5. Per le quote di organismi di investimento collettivo ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell'operazione di cui al paragrafo 2, alle attività nelle quali il fondo ha investito.

Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.

6. Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 193, paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.

Articolo 220

Stime interne delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Le autorità competenti consentono agli enti di utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni purché tali enti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli enti che hanno ottenuto il permesso ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità non possono tornare ad utilizzare altri metodi, salvo per validi motivi debitamente comprovati e subordinatamente al permesso delle autorità competenti.

Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta pari o superiore a *investment grade* (qualità elevata), gli enti possono calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli.

Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta inferiore a *investment grade* e per altre garanzie ammissibili, gli enti calcolano le rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento.

Gli enti che impiegano il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale o tassi di cambio.

Nel definire le relative categorie gli enti considerano la tipologia dell'emittente del titolo, la valutazione esterna del merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei titoli inclusi dall'ente nella categoria specifica.

2. Il calcolo delle rettifiche per volatilità è soggetto a tutti i seguenti criteri:
- a) gli enti basano il calcolo su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
 - b) gli enti basano il calcolo sui seguenti periodi di liquidazione:
 - i) 20 giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite;
 - ii) 5 giorni lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella misura in cui tali operazioni implicino il trasferimento di merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;
 - iii) 10 giorni lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari;

- c) gli enti possono impiegare rettifiche per volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi, aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di liquidazione di cui alla lettera b) per il tipo di operazione in questione, usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la formula seguente:

$$H_M = H_N \cdot \sqrt{\frac{T_M}{T_N}}$$

dove:

T_M = il periodo di liquidazione rilevante;

H_M = la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione T_M ;

H_N = la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione T_N ;

- d) gli enti tengono conto della illiquidità delle attività di minore qualità creditizia. Correggono il periodo di liquidazione verso l'alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale. Tali casi sono studiati tramite prove di stress;
- e) il periodo storico di osservazione usato dagli enti per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un anno. Per gli enti che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno almeno. Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti di calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
- f) gli enti aggiornano le loro serie di dati e calcolano le rettifiche per volatilità almeno una volta ogni tre mesi. Essi ne verificano inoltre l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali.

3. La stima delle rettifiche per volatilità soddisfa tutti i seguenti criteri qualitativi:

- a) un ente impiega le stime della volatilità nel processo giornaliero di gestione del rischio dell'ente, anche in relazione ai limiti interni di esposizione;
- b) se il periodo di liquidazione impiegato dall'ente nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di quello previsto nella presente sezione per il tipo di operazione in questione, tale ente migliora le sue rettifiche per volatilità utilizzando la formula della radice quadrata del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, lettera c);
- c) gli enti dispongono di solide procedure di sorveglianza, intese ad assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio;
- d) nell'ambito del processo di audit interno dell'ente è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema

globale di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel processo di gestione del rischio dell'ente ha luogo con cadenza minima annuale. Essa riguarda quanto meno i seguenti aspetti:

- i) l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio;
- ii) la validazione di ogni modifica rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità;
- iii) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per il sistema di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
- iv) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.

Articolo 221

Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

Le rettifiche per volatilità di cui all'articolo 219 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Analogamente, quando un ente utilizza le proprie stime interne delle rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 220, le calcola in primo luogo sulla base della rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

$$H = H_M \cdot \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{T_M}}$$

dove:

H = la rettifica per volatilità applicabile,

H_M = la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera,

N_R = il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni,

T_M = il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.

Articolo 222

Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0% nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità a norma dell'articolo 219 o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma dell'articolo 220 e quando le condizioni di cui al paragrafo 2,

lettere da a) a h) sono soddisfatte, gli enti possono non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza degli articoli da 219 a 221 e applicare invece una rettifica per volatilità dello 0%. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 216 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.

2. Gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0% se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'esposizione e la garanzia reale sono entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 1, lettera b), e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a norma del capo 2;
- b) l'esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta;
- c) la durata dell'operazione non supera un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a valutazione in base ai prezzi di mercato e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;
- d) il lasso di tempo tra l'ultima valutazione in base ai prezzi di mercato precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non supera i quattro giorni lavorativi;
- e) l'operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni;
- f) la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione;
- g) l'operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti inadempiente;
- h) la controparte è considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti.

3. La categoria "operatori primari di mercato" di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende le seguenti entità:

- a) le entità di cui all'articolo 193, paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% in applicazione del capo 2;
- b) gli enti;
- c) le altre società finanziarie (comprese le imprese di assicurazioni) alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20% in base al metodo standardizzato o che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono

valutate internamente con una PD equivalente a quella associata a valutazioni del merito di credito di ECAI associate dall'ABE alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese a norma del capo 2;

- d) gli organismi di investimento collettivo regolamentati e soggetti a requisiti in materia di fondi propri o di leva finanziaria;
- e) i fondi pensione regolamentati;
- f) gli organismi di compensazione riconosciuti.

Article 223

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

1. Nell'ambito del metodo standardizzato, gli enti utilizzano E^* quale calcolata a norma dell'articolo 218, paragrafo 5 come il valore dell'esposizione ai fini dell'articolo 108. Nel caso degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I, gli enti utilizzano E^* come il valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell'articolo 106, paragrafo 1, per giungere al valore dell'esposizione.
2. Nell'ambito del metodo IRB, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD^*) come LGD ai fini del capo 3. Gli enti calcolano la LGD^* come segue:

$$LGD^* = LGD \cdot \frac{E^*}{E}$$

dove:

LGD = la LGD applicabile all'esposizione a norma del capo 3, qualora l'esposizione non fosse assistita da garanzie reali,

E = il valore dell'esposizione calcolato come previsto all'articolo 29, paragrafo 2,

E^* = il valore dell'esposizione corretto integralmente calcolato come previsto all'articolo 29, paragrafo 2.

Article 224

Principi di valutazione per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB

1. Per le garanzie immobiliari, la garanzia è stimata da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato. L'ente chiede al perito indipendente di documentare il valore di mercato in modo chiaro e trasparente.

Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore cauzionale degli immobili, l'immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al

valore cauzionale dell'immobile. Il perito indipendente non tiene conto di elementi speculativi nella valutazione del valore cauzionale dell'immobile e documenta tale valore in modo chiaro e trasparente.

Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore cauzionale dell'immobile, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui all'articolo 203, paragrafo 3 e di eventuali diritti di prelazione sull'immobile.

2. Per i crediti commerciali, il valore è l'ammontare incassabile.
3. Gli enti valutano le garanzie reali materiali diverse dagli immobili al valore di mercato, che essi calcolano come l'importo stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.

Articolo 225

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB

1. Gli enti utilizzano la LGD* calcolata conformemente al presente paragrafo e al paragrafo 2 come LGD ai fini del capo 3.

Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione è inferiore al livello minimo di copertura prescritto (C*) di cui alla tabella 5, la LGD* è pari alla LGD prevista al capo 3 per le esposizioni non garantite verso la controparte. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all'articolo 162, paragrafi da 8 a 10 in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100% anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.

Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione supera un secondo — più elevato — livello soglia C** di cui alla tabella 5, la LGD* è determinata conformemente alla tabella 5.

Quando il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l'esposizione nel suo complesso, gli enti scompongono l'esposizione in due parti: la parte per la quale il prescritto livello di copertura C** è assicurato e la parte residua.

2. La LGD* applicabile e i livelli di copertura prescritti per le parti garantite delle esposizioni sono riportati nella tabella 5 di cui al presente paragrafo.

Tabella 5				
LGD minima per la parte garantita delle esposizioni				
	LGD* per crediti di primo rango o crediti	LGD* per crediti subordinati o crediti	Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C*	Livello minimo di copertura dell'esposizione prescritto C**

	potenziali	potenziali		
Crediti commerciali	35%	65%	0%	125%
Immobili residenziali/immobili non residenziali	35%	65%	30%	140%
Altre garanzie reali	40%	70%	30%	140%

3. In alternativa al trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l'articolo 119, paragrafo 2, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50% alla parte dell'esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente all'articolo 120, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 121, paragrafo 2, lettera d), pienamente garantita da beni immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 195, paragrafo 6.

Articolo 226

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di aggregati di garanzie miste

1. Gli enti calcolano il valore della LGD* da utilizzare come LGD ai fini del capo 3 conformemente ai paragrafi 2 e 3 se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) gli enti impiegano il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese;
 - b) un'esposizione è coperta sia da garanzie reali finanziarie sia da altre garanzie reali ammissibili.
2. Gli enti sono tenuti a frazionare il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (ovvero il valore dopo l'applicazione della rettifica per volatilità di cui all'articolo 218, paragrafo 5) in parti tali da ottenere una parte coperta da garanzia reale finanziaria ammissibile, una parte coperta da crediti commerciali, una parte coperta da immobili non residenziali o residenziali, una parte coperta da altre garanzie reali ammissibili e una parte non garantita, se del caso.
3. Gli enti calcolano la LGD* di ciascuna parte dell'esposizione ottenuta a norma del paragrafo 2 separatamente, conformemente alle disposizioni pertinenti del presente capo.

Articolo 227

Altri tipi di protezione del credito finanziata

1. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 207, paragrafo 1, i depositi presso enti terzi possono essere trattati come una garanzia dell'ente terzo.

2. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 207, paragrafo 2, gli enti sottopongono la quota dell'esposizione garantita dal valore di riscatto corrente delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore al seguente trattamento:
- a) quando l'esposizione è soggetta al metodo standardizzato, è ponderata per il rischio utilizzando i fattori specificati al paragrafo 3;
 - b) quando l'esposizione è soggetta al metodo IRB ma non alle stime interne della LGD dell'ente, riceve una LGD del 40%.

In caso di disallineamenti di valuta, gli enti riducono il valore di riscatto corrente conformemente all'articolo 228, paragrafo 3, e il valore di protezione del credito corrisponde al valore di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli enti attribuiscono i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita:
- a) un fattore di ponderazione del rischio del 20%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20%;
 - b) un fattore di ponderazione del rischio del 35%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 50%;
 - c) un fattore di ponderazione del rischio del 70%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100%;
 - d) un fattore di ponderazione del rischio del 150%, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150%.
4. Gli enti possono trattare gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 196, lettera c), come garanzia dell'ente emittente. Il valore della protezione del credito ammissibile è il seguente:
- a) quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;
 - b) quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito di cui all'articolo 193, paragrafo 4.

SOTTOSEZIONE 2

PROTEZIONE DEL CREDITO NON FINANZIATA

Articolo 228 *Valutazione*

1. Ai fini del calcolo degli effetti della protezione del credito non finanziata conformemente alla presente sottosezione, il valore della protezione del credito non finanziata (G) è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati.
2. Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti, si applica quanto segue:
 - a) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, gli enti riducono del 40% il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del paragrafo 1;
 - b) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60% del valore dell'esposizione.
3. Quando la protezione del credito non finanziata sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, gli enti riducono il valore di protezione del credito mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità secondo la formula seguente:

$$G^* = G \cdot (1 - H_{fx})$$

dove:

G^* = l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio,

G = l'importo nominale della protezione del credito,

H_{fx} = la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante determinata conformemente al paragrafo 4.

In assenza di disallineamento di valuta H_{fx} è pari a zero.

4. Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di 10 giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e possono calcolarle in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 219 e 220. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 221.

Articolo 229

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in segmenti (tranche)

Quando un ente trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui al capo 5. Gli enti possono considerare che le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni *first loss* non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.

Articolo 230

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla formula seguente:

$$\max\{0, E - G_A\} \cdot r + G_A \cdot g$$

dove:

E = il valore dell'esposizione conformemente all'articolo 106; a tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100% del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 106, paragrafo 1;

G_A = l'importo della protezione contro il rischio di credito quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 228, paragrafo 3 (G^*), ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5;

r = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2;

g = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.

2. Quando l'importo garantito (G_A) è inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango.
3. Gli enti possono estendere il trattamento di cui all'articolo 109, paragrafi 4 e 5, alle esposizioni o alle parti di esposizioni assistite da garanzia dell'amministrazione centrale o della banca centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta nazionale del debitore e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

Articolo 231

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB

1. Per la quota garantita del valore dell'esposizione (E) (sulla base del valore corretto della protezione del credito G_A), la PD, ai fini dell'applicazione del capo 3, sezione 3, può essere la

PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata. Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del credito non finanziata non subordinata, la LGD che gli enti debbono applicare ai fini del capo 3, sezione 3 può essere quella associata a crediti di primo rango.

2. Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E) la PD è quella del debitore e la LGD è quella dell'esposizione sottostante.
3. G_A è il valore di G^* quale calcolato in applicazione dell'articolo 228, paragrafo 3 ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5. E è il valore dell'esposizione conformemente al capo 3, sezione 4. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati nell'articolo 162, paragrafi da 8 a 10 in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100% anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.

SEZIONE 5

DISALLINEAMENTI DI DURATA

Articolo 232

Definizione di disallineamenti di durata

Disallineamento di durata

1. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si ha disallineamento di durata quando la durata residua della protezione del credito è più breve di quella dell'esposizione protetta. La protezione del credito con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella dell'esposizione sottostante non è considerata ammissibile.
2. In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è considerata ammissibile se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
 - a) la sua durata originaria è inferiore ad 1 anno;
 - b) l'esposizione è un'esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di 1 giorno anziché di 1 anno per il valore della durata (M) di cui all'articolo 158, paragrafo 3.

Articolo 233

Durata della protezione del credito

1. Fatto salvo il limite massimo di 5 anni, la durata effettiva dell'attività sottostante è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. Fermo restando il paragrafo 2, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.

2. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del venditore della protezione, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano l'ente ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti l'ente può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.
3. Se è possibile che il derivato su crediti si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi dell'inadempimento sull'obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento, gli enti deducono il periodo di tolleranza dalla durata della protezione.

Articolo 234
Valutazione della protezione

1. Per le operazioni soggette a protezione del credito finanziata nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non è considerata protezione del credito finanziata ammissibile.
2. Per le operazioni soggette a protezione del credito finanziata nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:

$$C_{VAM} = C_{VA} \cdot \frac{t - t^*}{T - t^*}$$

dove:

C_{VA} = il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale specificato all'articolo 218, paragrafo 2 o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;

t = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 233, o, se inferiore, il valore di T ;

T = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 233, o 5 anni, se il primo valore è superiore;

t^* = 0,25.

Gli enti utilizzano il C_{VAM} corrispondente al C_{VA} ulteriormente corretto per disallineamenti di durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E^*) di cui all'articolo 218, paragrafo 5.

3. Per le operazioni soggette a protezione del credito non finanziata, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:

$$G_A = G^* \cdot \frac{t - t^*}{T - t^*}$$

dove:

G^* = l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;

G_A = G^* corretto per eventuali disallineamenti di durata;

t = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 233, oppure il valore di T se inferiore;

T = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 233, o 5 anni, se il primo valore è superiore;

t^* = 0,25.

Gli enti utilizzano G_A come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 228 a 231.

SEZIONE 6

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PER UN PANIERE DI ESPOSIZIONI (BASKET)

Articolo 235

Derivati su crediti di tipo first-to-default

Quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di esposizioni alla condizione che il primo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, dell'importo delle perdite attese per l'esposizione che, in mancanza della protezione del credito, produrrebbe l'importo più basso tra i due seguenti importi secondo quanto previsto nel presente capo, ma solo se il valore dell'esposizione è inferiore o pari al valore della protezione del credito:

- (a) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio nel quadro del metodo standardizzato;
- (b) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio nel quadro del metodo IRB più 12,5 volte l'importo delle perdite attese.

Articolo 236
Derivati su crediti di tipo nth-to-default

Qualora sia l'n-esimo caso di inadempimento tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'ente che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una protezione anche per gli inadempimenti da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 inadempimenti. In tali casi, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione che, in assenza della protezione del credito, produrrebbe l'n-esimo importo più basso tra quelli di cui all'articolo 235, lettere a) e b), a seconda del caso.

Tutte le esposizioni nel paniere soddisfano i requisiti di cui all'articolo 199, paragrafo 2 e all'articolo 211, paragrafo 1, lettera d).

Capo 5

Cartolarizzazione

SEZIONE 1

DEFINIZIONI

Articolo 237
Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "margine positivo" (*excess spread*): il flusso di ricavi e ogni altra commissione percepiti in relazione alle esposizioni cartolarizzate al netto di costi e spese;
- (2) "opzione *clean-up call*": opzione contrattuale che consente ad un ente cedente (*originator*) di riacquistare o di estinguere le posizioni inerenti a cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni sottostanti siano state rimborsate, quando l'importo delle esposizioni in essere scende al di sotto di un determinato livello;
- (3) "linea di liquidità": la posizione inerente a cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale a fornire finanziamenti per assicurare la tempestività dei flussi di cassa destinati agli investitori;
- (4) " K_{IRB} ": l'8% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio quali calcolati in applicazione del capo 3 in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, addizionato all'importo delle perdite attese associato a tali esposizioni calcolate in applicazione del predetto capo;
- (5) "metodo basato sui rating": il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione a norma dell'articolo 256;

- (6) "metodo della formula di vigilanza": il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione a norma dell'articolo 257;
- (7) "posizione priva di rating": posizione inerente a cartolarizzazione per la quale non esista una idonea valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) idonea quale definita nella sezione 4;
- (8) "posizione provvista di rating": posizione inerente a cartolarizzazione per la quale esista una idonea valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea quale definita nella sezione 4;
- (9) "programma di cambiali finanziarie garantite da attività" (*asset-backed commercial paper programme* — programma ABCP): programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di cambiali finanziarie (*commercial paper*) con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;
- (10) "cartolarizzazione tradizionale": cartolarizzazione che comporta il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare. Ciò viene realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente cedente ovvero tramite una sub-partecipazione. I titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;
- (11) "cartolarizzazione sintetica": cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio viene realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni dell'ente cedente;
- (12) "esposizione rotativa": esposizione nella quale il saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro un limite concordato;
- (13) "clausola di rimborso anticipato": clausola contrattuale in cartolarizzazioni di esposizioni rotative che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;
- (14) "segmento *first loss*": il segmento più subordinato in una cartolarizzazione che sostiene le prime perdite subite per le esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti *second loss* e, se del caso, i segmenti di rango superiore.

SEZIONE 2

RICONOSCIMENTO DI TRASFERIMENTI SIGNIFICATIVI DEL RISCHIO

Articolo 238

Cartolarizzazione tradizionale

1. L'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) si ritiene che un rischio di credito significativo associato alle esposizioni cartolarizzate sia stato trasferito a terzi;

- b) l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% a tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni inerenti a cartolarizzazione dagli elementi del capitale di base di classe 1 conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k).
2. Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito nei seguenti casi:
- a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 50% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
 - b) in assenza di posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se l'ente cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20% dei valori delle esposizioni delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1250%.
- Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, l'autorità competente può decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
3. Ai fini del paragrafo 2, per posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1250% e che sono più junior della posizione più senior nella cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito conformemente alla sezione 4:
- a) nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe di merito di credito 1;
 - b) nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe di merito di credito 1 o 2.
4. In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti permettono agli enti cedenti di considerare che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei requisiti in materia di fondi propri che l'ente cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.

Tale permesso può essere concesso soltanto se l'ente soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) l'ente attua politiche e metodologie adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio;

- b) l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente.
5. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, a seconda dei casi, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione;
 - b) le esposizioni cartolarizzate sono poste al di fuori del potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali. Il soddisfacimento di queste condizioni è suffragato da un parere fornito da consulenti legali qualificati;
 - c) i titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;
 - d) l'ente cedente non mantiene un controllo effettivo o indiretto sulle esposizioni trasferite. Si considera che il cedente abbia mantenuto il controllo effettivo sulle esposizioni creditizie trasferite se ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è vincolato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell'ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (*servicing*) non costituisce necessariamente una forma di controllo indiretto sulle esposizioni;
 - e) la documentazione relativa alla cartolarizzazione soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - i) non contiene clausole che, a differenza delle clausole di rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di migliorare le posizioni inerenti a cartolarizzazione, anche, ma non solo, modificando le esposizioni sottostanti o aumentando il rendimento pagabile agli investitori a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni cartolarizzate;
 - ii) non contiene clausole che accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni inerenti a cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;
 - iii) chiarisce, se del caso, che qualsiasi acquisto o riacquisto di posizioni inerenti a cartolarizzazione da parte del cedente o del promotore al di là degli obblighi contrattuali può essere effettuato solo alle normali condizioni di mercato;
 - f) per quanto riguarda le opzioni *clean-up call*, l'opzione soddisfa altresì le condizioni seguenti:
 - i) è esercitabile a discrezione dell'ente cedente;
 - ii) è esercitabile solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10%;
 - iii) non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito (*credit enhancement*) o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita allo scopo di rafforzare il credito.

6. Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Article 239
Cartolarizzazione sintetica

1. L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente all'articolo 244 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) si ritiene che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito finanziata o non finanziata;
 - b) l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% a tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni inerenti a cartolarizzazione dagli elementi del capitale di base di classe 1 conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k).
2. Si considera che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
 - b) in assenza di posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se l'ente cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250% supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l'ente cedente non detiene più del 20% dei valori delle esposizioni delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1 250%;
 - c) qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, l'autorità competente può decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
3. Ai fini del paragrafo 2, per posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250% e che sono più junior della posizione più senior nella cartolarizzazione e

più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata una delle seguenti classi di merito conformemente alla sezione 4:

- a) nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 3, la classe di merito di credito 1;
 - b) nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla sezione 3, sottosezione 4, la classe di merito di credito 1 o 2.
4. In alternativa ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti permettono agli enti cedenti di considerare che vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l'ente cedente è in grado di dimostrare, in ogni caso di cartolarizzazione, che la riduzione dei requisiti in materia di fondi propri che l'ente cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificato da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.

Tale permesso è concesso soltanto se l'ente soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) l'ente attua politiche e metodologie adeguatamente sensibili al rischio per valutare il trasferimento del rischio;
 - b) l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione del capitale interno dell'ente.
5. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, a seconda dei casi, il trasferimento soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione;
 - b) la protezione del credito con la quale il rischio di credito viene trasferito è conforme alle prescrizioni dell'articolo 242, paragrafo 2;
 - c) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:
 - i) impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;
 - ii) consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
 - iii) a differenza delle clausole di rimborso anticipato, richiedono all'ente cedente di migliorare le posizioni inerenti a cartolarizzazione;
 - iv) innalzano il costo della protezione del credito a carico dell'ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni inerenti a cartolarizzazione in risposta ad un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;
 - d) è ottenuto un parere da consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti;

- e) la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che qualsiasi acquisto o riacquisto di posizioni inerenti a cartolarizzazione da parte del cedente o del promotore al di là degli obblighi contrattuali può essere effettuato solo alle normali condizioni di mercato;
 - f) per quanto riguarda le opzioni *clean-up call*, l'opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - i) è esercitabile a discrezione dell'ente cedente;
 - ii) è esercitabile solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10%;
 - iii) non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito (*credit enhancement*) o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita allo scopo di rafforzare il credito.
6. Le autorità competenti tengono l'ABE informata in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 2, in cui la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, e in merito all'uso che gli enti fanno del paragrafo 4. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

SEZIONE 3

CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

SOTTOSEZIONE 1 PRINCIPI

Articolo 240

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1. Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato ad esposizioni cartolarizzate conformemente alla sezione 2, tale ente può:
 - a) nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, da quello delle perdite attese, le esposizioni cartolarizzate;
 - b) nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, le perdite attese, in relazione alle esposizioni cartolarizzate conformemente agli articoli 244 e 245.
2. Quando l'ente cedente ha deciso di applicare il paragrafo 1, esso calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio previsti nel presente capo per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.

Quando l'ente cedente non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, esso non deve calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione in questione, ma continua ad includere le esposizioni cartolarizzate nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate.

3. Qualora un'esposizione riguardi segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni inerenti a cartolarizzazione sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni inerenti a cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute.
4. A meno che una posizione inerente a cartolarizzazione sia dedotta dal capitale di base di classe 1 conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k), l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3.
5. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato applicando al valore dell'esposizione della posizione, calcolato come indicato all'articolo 241, il fattore di ponderazione del rischio totale rilevante.
6. La ponderazione del rischio totale corrisponde alla somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali ponderazioni del rischio aggiuntive di cui all'articolo 396.

Articolo 241 *Valore dell'esposizione*

1. Il valore dell'esposizione si calcola come segue:
 - a) quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3, il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche per il rischio di credito specifico;
 - b) quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4, il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tenere conto di eventuali rettifiche per il rischio di credito apportate;
 - c) quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 3, il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica per il rischio di credito specifico, moltiplicato per un fattore di conversione come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari al 100% salvo che sia specificato altrimenti;
 - d) quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione della sottosezione 4, il valore dell'esposizione di una posizione inerente a

cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione come prescritto nel presente capo. Tale fattore è pari a 100% salvo che sia specificato altrimenti;

- e) il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno strumento derivato di cui all'allegato II è determinato conformemente al capo 6.
2. Quando un ente ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, nella misura dell'entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce gli importi più elevati. L'ente può anche riconoscere tale sovrapposizione tra requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti in materia di fondi propri per le posizioni inerenti a cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, a condizione di essere in grado di calcolare e comparare i requisiti in materia di fondi propri per le varie posizioni. Ai fini del presente paragrafo, "sovrapposizione" significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un'esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l'esposizione è unica.
 3. Quando l'articolo 263, lettera c) si applica alle posizioni inerenti ad ABCP (cambiali finanziarie garantite da attività), l'ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'ABCP a condizione che il 100% delle cambiali emesse dal programma sia coperto da questa o altre linee di liquidità e tali linee siano tutte di pari rango rispetto all'ABCP cosicché esse si sovrappongono.

Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno di questo trattamento.

Articolo 242

Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione

1. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito finanziata o non finanziata ottenuta nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione conformemente al capo 4 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo e al capo 4.

La protezione del credito finanziata ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2 come indicato al capo 4, e il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4.
2. La protezione del credito non finanziata ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili in applicazione del capo 4 ed il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti rilevanti come previsto al capo 4.
3. In deroga al paragrafo 2, i fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata di cui all'articolo 197 dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione dell'articolo 131, e sono stati associati alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta.

Gli enti che hanno il permesso di applicare il metodo IRB a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l'ammissibilità a norma della prima frase in base all'equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all'articolo 131.

4. In deroga al paragrafo 2, le società veicolo di cartolarizzazione (SSPE) sono fornitori di protezione ammissibili quando sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili e per cui non esistono diritti o diritti potenziali precedenti o di pari rango dei diritti potenziali dell'ente che riceve la protezione del credito non finanziata e tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati. In tali casi, la GA (l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) è limitata al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e g (il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione come garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato.

Articolo 243 *Supporto implicito*

1. Un ente promotore o un ente cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 240, paragrafi 1 e 2 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori. Non si può considerare che un'operazione fornisca un supporto se viene eseguita alle normali condizioni di mercato e presa in considerazione nella valutazione dei trasferimenti significativi di rischio. Qualsiasi operazione di questo tipo, a prescindere dal fatto che essa fornisca un supporto, è notificata alle autorità competenti e soggetta al processo di esame e approvazione dei crediti dell'ente. L'ente, nel valutare se l'operazione non è strutturata per fornire un supporto, tiene conto adeguatamente di quanto segue:
 - a) il prezzo di riacquisto;
 - b) la posizione dell'ente in materia di fondi propri e liquidità prima e dopo il riacquisto;
 - c) la performance delle esposizioni cartolarizzate;
 - d) la performance delle posizioni inerenti a cartolarizzazione.
2. L'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di normali condizioni di mercato e a quando un'operazione non è strutturata in modo da fornire un supporto.
3. Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, un ente cedente o promotore non si conforma al paragrafo 1, tale ente detiene almeno, a fronte di tutte le esposizioni

cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate.

SOTTOSEZIONE 2

CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE PONDERATI PER IL RISCHIO DA PARTE DELL'ENTE CEDENTE NELL'AMBITO DI UNA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA

Articolo 244 *Trattamento generale*

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio, quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 239, l'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica usa, fermo restando l'articolo 245, le metodologie di calcolo rilevanti di cui alla presente sezione e non quelle di cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione del capo 3, l'importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.

Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano all'intero aggregato di esposizioni incluso nella cartolarizzazione. Fatto salvo l'articolo 245, l'ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alle disposizioni della presente sezione, compresi quelli per cui l'ente riconosce l'attenuazione del rischio di credito conformemente all'articolo 242, nel qual caso il fattore di ponderazione del rischio da applicare a tale posizione può essere modificato conformemente al capo 4, fatti salvi i requisiti di cui al presente capo.

Articolo 245 *Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche*

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 244, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che accompagna i segmenti e le esposizioni cartolarizzate vengono presi in considerazione come segue:

- (a) si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;
- (b) un ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti che sono corredati dalla ponderazione per il rischio del 1250% a norma della presente sezione. Per tutti gli altri segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:

$$RW^* = RW_{SP} \cdot \frac{t - t^*}{T - t^*} + RW_{Ass} \cdot \frac{T - t}{T - t^*}$$

dove:

RW^* = gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a);

RW_{Ass} = gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate calcolati pro-quota;

RW_{SP} = gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell'articolo 244, in caso non vi sia disallineamento di durata;

T = la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;

t = la durata della protezione del credito, espressa in anni;

t^* = 0,25.

SOTTOSEZIONE 3

CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO NEL QUADRO DEL METODO STANDARDIZZATO

Articolo 246

Fattori di ponderazione del rischio

Fatto salvo l'articolo 247, l'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione provvista di rating applicando il corrispondente fattore di ponderazione al valore dell'esposizione.

Il fattore di ponderazione del rischio rilevante è il fattore di ponderazione del rischio di cui alla tabella 1, con il quale è associata la valutazione del merito di credito della posizione conformemente alla sezione 4.

Tabella 1						
Classe di merito di credito	1	2	3	4 (solo per le valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni del merito di credito a breve termine)	Tutte le altre classi di merito di credito	
Posizioni inerenti a cartolarizzazione	20%	50%	100%	350%	1250%	
Posizioni inerenti a	40%	100%	225%	650%	1250%	

ricartolarizzazione					
---------------------	--	--	--	--	--

Fermi restando gli articoli da 247 a 250, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo ad una posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating è calcolato applicando un fattore di ponderazione del rischio del 1250%.

Articolo 247
Enti cedenti e promotori

Per un ente cedente o promotore, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati per le posizioni inerenti a qualsiasi singola cartolarizzazione possono essere limitati agli importi che verrebbero attualmente calcolati per le esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, ferma restando la presunta applicazione di un fattore di ponderazione del 150% a tutte le posizioni seguenti:

- (a) tutte le posizioni attualmente in stato di inadempimento;
- (b) tutte le posizioni associate ad un rischio particolarmente elevato conformemente all'articolo 123 tra le esposizioni cartolarizzate.

Articolo 248
Trattamento di posizioni prive di rating

1. Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating l'ente può applicare il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che sarebbe applicato alle esposizioni cartolarizzate in forza del capo 2 qualora l'ente le detenesse, moltiplicato per il coefficiente di concentrazione di cui al paragrafo 2. A tal fine l'ente è costantemente al corrente della composizione dell'aggregato di esposizioni cartolarizzate.
2. Il coefficiente di concentrazione è pari alla somma degli importi nominali di tutti i segmenti divisa per la somma degli importi nominali dei segmenti aventi rango pari o subordinato al segmento cui si riferisce la posizione, incluso il segmento stesso. Il fattore di ponderazione del rischio che ne deriva non può essere superiore al 1250% né inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile ad un segmento provvisto di rating e avente rango più elevato. Quando l'ente non è in grado di determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2, esso applica alla posizione un fattore di ponderazione del rischio del 1250%.

Articolo 249
Trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazione di rischio migliore nei programmi ABCP

Fatta salva la disponibilità di un trattamento più favorevole per le linee di liquidità prive di rating a norma dell'articolo 250, un ente può applicare alle posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano le condizioni seguenti un fattore di ponderazione pari al più elevato tra il 100% e il fattore massimo che

verrebbe applicato ad una qualunque delle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2 da un ente che detiene le esposizioni:

- (a) la posizione inerente a cartolarizzazione rientra in un segmento *second loss* o in situazione di rischio migliore e il segmento *first loss* fornisce un significativo supporto di credito a quello *second loss*;
- (b) la qualità della posizione inerente a cartolarizzazione è almeno equivalente a *investment grade*;
- (c) la posizione inerente a cartolarizzazione è detenuta da un ente che non detiene una posizione nel segmento *first loss*.

Articolo 250
Trattamento delle linee di liquidità prive di rating

1. Gli enti possono applicare un fattore di conversione del 50% all'importo nominale di una linea di liquidità priva di rating al fine di determinare il valore dell'esposizione, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la documentazione relativa alla linea di liquidità individua e delimita con chiarezza le circostanze in presenza delle quali la linea può essere utilizzata;
 - b) la linea non può essere utilizzata per fornire supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo, in particolare per fornire liquidità per esposizioni in stato di inadempimento al momento dell'utilizzo o acquistare attività ad un valore superiore a quello equo (*fair value*);
 - c) la linea non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o regolari per la cartolarizzazione;
 - d) i rimborsi degli utilizzi della linea non sono subordinati a crediti di investitori diversi da quelli risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo, né sono soggetti a differimento o rinuncia;
 - e) la linea non può più essere utilizzata dopo che le forme applicabili di supporto di credito di cui essa potrebbe beneficiare sono state esaurite;
 - f) la linea include una disposizione che determina la deduzione automatica dall'ammontare che può essere utilizzato dell'importo delle esposizioni in stato di inadempimento ai sensi del capo 3 o, qualora l'aggregato di esposizioni cartolarizzate consista di titoli provvisti di rating, che pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media dell'aggregato scende al di sotto di *investment grade*.

Il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello massimo che verrebbe applicato ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate in applicazione del capo 2 da un ente che detiene le esposizioni.

2. Per determinare il valore dell'esposizione degli anticipi per cassa, un fattore di conversione dello 0% può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto ad altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni cartolarizzate.

Articolo 251

Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato

1. In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente cedente calcola, conformemente al presente articolo, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto.
2. L'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio a fronte della somma dei valori delle esposizioni delle ragioni di credito del cedente e dell'investitore.

Per le operazioni di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate comprendono esposizioni rotative e non, un ente cedente applica il trattamento esposto ai paragrafi da 3 a 6 alla parte dell'aggregato che contiene le esposizioni rotative.

Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è il valore dell'esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo dell'aggregato totale ceduto nell'operazione determina la proporzione dei flussi di cassa generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti a cartolarizzazione. Le ragioni di credito del cedente non sono subordinate alle ragioni di credito degli investitori. Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori è il valore dell'esposizione della parte nozionale residua dell'aggregato di importi utilizzati.

L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è calcolato come quello per un'esposizione su base proporzionale verso le esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate.

3. I cedenti dei seguenti tipi di cartolarizzazioni sono esenti dal calcolo di un importo dell'esposizione ponderato per il rischio aggiuntivo di cui al paragrafo 1:
 - a) le cartolarizzazioni di esposizioni rotative nell'ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai futuri utilizzi da parte dei debitori, cosicché il rischio relativo alle linee sottostanti non viene riassunto dall'ente cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento attivatore il rimborso anticipato;
 - b) le cartolarizzazioni nell'ambito delle quali una procedura di rimborso anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati alla performance delle attività cartolarizzate o all'ente cedente, ad esempio da modifiche rilevanti nella normativa fiscale primaria o secondaria.

4. Per un ente cedente soggetto al calcolo di un importo dell'esposizione ponderato per il rischio aggiuntivo a norma del paragrafo 1, il totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza del paragrafo 1 non può essere superiore al maggiore tra
- a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori,
 - b) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che verrebbero calcolati a fronte delle esposizioni cartolarizzate da un ente che detiene le esposizioni come se non fossero state cartolarizzate in un importo pari alle ragioni di credito degli investitori.

La deduzione di eventuali profitti netti derivanti dalla capitalizzazione di redditi futuri di cui all'articolo 29, paragrafo 1 è trattata indipendentemente dall'importo massimo indicato al precedente comma.

5. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio da calcolare conformemente al paragrafo 1 è determinato moltiplicando il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori per il prodotto tra il fattore di conversione appropriato di cui ai paragrafi da 6 a 9 e il fattore di ponderazione medio ponderato che si applicherebbe alle esposizioni cartolarizzate se queste non fossero state cartolarizzate.

Una clausola di rimborso anticipato è considerata come controllata quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'ente cedente dispone di un piano appropriato che gli assicuri di disporre di fondi propri e di liquidità sufficienti per affrontare eventuali situazioni di rimborso anticipato;
 - b) per tutta la durata dell'operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti pro rata fra le ragioni di credito del cedente e degli investitori sulla base del saldo dei crediti commerciali risultante in uno o più punti di riferimento durante ogni mese;
 - c) il periodo di rimborso viene considerato sufficiente se il 90% del debito totale (in termini di ragioni di credito del cedente e degli investitori) in essere all'inizio del periodo di rimborso anticipato può essere rimborsato o riconosciuto come in stato di inadempimento;
 - d) la frequenza dei rimborsi non è più rapida di quella che sarebbe consentita da un piano di ammortamento lineare nel periodo di cui alla lettera c).
6. Nel caso di cartolarizzazioni soggette ad una clausola di rimborso anticipato delle esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, quando il rimborso anticipato è innescato dalla discesa del margine positivo ad un determinato livello, gli enti confrontano il margine positivo medio a tre mesi con i livelli ai quali detto margine deve essere bloccato.

Qualora la cartolarizzazione non richieda il blocco del margine positivo, il suo punto di arresto (*trapping point*) è ritenuto situarsi 4,5 punti percentuali al di sopra del livello che innesci il rimborso anticipato.

Il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi conformemente alla tabella 2.

Tabella 2		
	Cartolarizzazioni provviste di una clausola di rimborso anticipato controllato	Cartolarizzazioni provviste di una clausola di rimborso anticipato non controllato
margine positivo medio a tre mesi	fattore di conversione	fattore di conversione
superiore al livello A	0%	0%
livello A	1%	5%
livello B	2%	15%
livello C	10%	50%
livello D	20%	100%
livello E	40%	100%

dove:

- a) il livello A corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 133,33% del punto di arresto ma non inferiori al 100% di tale punto;
 - b) il livello B corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 100% del punto di arresto ma non inferiori al 75% di tale punto;
 - c) il livello C corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 75% del punto di arresto ma non inferiori al 50% di tale punto;
 - d) il livello D corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 50% del punto di arresto ma non inferiori al 25% di tale punto;
 - e) il livello E corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 25% del punto di arresto.
7. Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento diverso dal margine positivo medio a tre mesi, subordinatamente al permesso delle autorità

competenti, gli enti possono applicare un trattamento che si avvicini molto a quello prescritto al paragrafo 6 per determinare il fattore di conversione indicato. L'autorità competente concede il permesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) questo trattamento è più appropriato perché l'ente può fissare, in relazione al valore quantitativo che innesca il rimborso anticipato, una misura quantitativa equivalente al punto di arresto;
 - b) questo trattamento consente di misurare il rischio che il rischio di credito al quale l'ente è esposto aumenti a seguito dell'innesco della clausola di rimborso anticipato in modo altrettanto prudente dei calcoli di cui al paragrafo 6.
8. Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di rimborso anticipato controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 90%.
9. Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di rimborso anticipato non controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 100%.

Articolo 252

Attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel quadro del metodo standardizzato

Quando un ente ottiene una protezione del credito su una posizione inerente a cartolarizzazione, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio può essere modificato conformemente al capo 4.

Articolo 253

Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del 1250%, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine, il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito finanziata ammissibile secondo modalità conformi all'articolo 252.

Quando un ente cedente si avvale di questa alternativa, può sottrarre dall'importo specificato all'articolo 247 l'importo dedotto conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k), moltiplicato per 12,5 come l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio che sarebbe attualmente calcolato per le esposizioni cartolarizzate se non fossero state cartolarizzate.

SOTTOSEZIONE 4
CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO NEL QUADRO
DEL METODO IRB

Articolo 254
Priorità nell'applicazione delle metodologie

1. Gli enti applicano i metodi in base al seguente ordine prioritario:
 - a) per le posizioni provviste di rating o per le quali possa essere utilizzato un rating desunto, per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è utilizzato il metodo basato sui rating di cui all'articolo 256;
 - b) per le posizioni prive di rating l'ente può utilizzare il metodo della formula di vigilanza di cui all'articolo 257 quando può produrre stime della PD e, se del caso, del valore dell'esposizione e della LGD, come dati immessi nel metodo della formula di vigilanza conformemente ai requisiti per la stima di tali parametri nel quadro del metodo basato sui rating interni conformemente alla sezione 3. Un ente diverso dall'ente cedente può utilizzare il metodo della formula di vigilanza solo con il permesso delle autorità competenti, che viene concesso se l'ente soddisfa la condizione di cui alla precedente frase;
 - c) in alternativa alla lettera b) e solo per posizioni prive di rating in programmi ABCP, l'ente può utilizzare il metodo della valutazione interna di cui al paragrafo 4 se le autorità competenti glielo hanno consentito;
 - d) in tutti gli altri casi, un fattore di ponderazione del rischio del 1250% è attribuito alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating.
2. Ai fini dell'utilizzo di rating desunti, gli enti attribuiscono ad una posizione priva di rating una valutazione del merito di credito desunta equivalente a quella delle posizioni provviste di rating ("posizioni di riferimento") con massimo rango subordinate sotto tutti i profili alla posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating in questione, e soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) le posizioni di riferimento sono subordinate sotto ogni aspetto alla posizione della cartolarizzazione priva di rating;
 - b) la durata delle posizioni di riferimento è pari o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;
 - c) tutti i rating desunti sono aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.
3. Le autorità competenti concedono agli enti il permesso di utilizzare il metodo della valutazione interna di cui al paragrafo 4, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) le posizioni su cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP sono provviste di rating;
- b) la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI idonee per la valutazione dei titoli connessi a esposizioni della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;
- c) tra le ECAI la cui metodologia viene utilizzata come prescritto alla lettera b) sono incluse quelle che hanno fornito la valutazione esterna delle cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP. Gli elementi quantitativi — ad esempio i fattori di stress — utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia sono ispirati a principi di prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nella metodologia di valutazione rilevante delle ECAI in questione;
- d) in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna l'ente prende in considerazione pertinenti metodologie pubblicate delle ECAI idonee che valutano la cambiale finanziaria del programma ABCP. Questo esercizio è documentato dall'ente e ripetuto regolarmente, come evidenziato alla lettera g);
- e) la metodologia interna di valutazione dell'ente include diversi livelli di rating. Vi è una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee. La corrispondenza è documentata esplicitamente;
- f) la metodologia interna di valutazione è impiegata nei processi interni di gestione del rischio dell'ente, compresi i sistemi decisionali, di informazione della dirigenza e di allocazione del capitale interno;
- g) i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell'ente effettuano con frequenza regolare apposite verifiche del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell'ente verso un programma ABCP. Qualora siano le funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio ad effettuare tali verifiche, esse sono indipendenti dall'area di attività attinente al programma ABCP, nonché dalle connesse funzioni di relazione con la clientela;
- h) l'ente segue l'andamento dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare l'affidabilità della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia, qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente dai rating interni assegnati a tali esposizioni;
- i) il programma ABCP prevede requisiti per la sottoscrizione in apposite linee guida in materia di credito e di investimento. In vista dell'acquisto di un'attività, l'amministratore del programma ABCP considera il tipo di attività da acquistare, la tipologia e l'importo monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito, la distribuzione delle perdite e la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e l'entità cedente. Viene effettuata un'analisi creditizia del profilo di rischio del cedente le attività, considerando anche la performance finanziaria passata e attesa, la posizione di mercato attuale, la competitività futura attesa, il grado di leva

finanziaria, i flussi di cassa, la copertura degli interessi e il rating del debito. Viene inoltre condotta una verifica dei requisiti per la sottoscrizione del cedente, delle sue capacità di gestione e delle procedure di recupero crediti;

- j) i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP fissano le regole minime in materia di ammissibilità delle attività, in particolare:
 - i) escludono l'acquisto di attività scadute da molto tempo o in stato di inadempimento,
 - ii) limitano l'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche, e
 - iii) limitano la natura delle attività da acquistare;
 - k) il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e del merito di credito del gestore (*servicer*). Il programma ABCP attenua il rischio relativo alla performance del cedente e del gestore attraverso l'impiego di vari meccanismi quali le clausole basate sulla qualità creditizia attuale che impediscono la commistione dei fondi;
 - l) la perdita complessiva stimata su un aggregato di attività che il programma di ABCP ipotizza di acquistare tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come i rischi di credito e di diluizione. Se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti, viene accantonata una riserva distinta per il rischio di diluizione, sempreché questo sia rilevante per quel particolare aggregato di esposizioni. Inoltre, nel determinare il livello richiesto di supporto di credito, il programma utilizza diverse serie storiche pluriennali relative alle perdite, ai tassi di insolvenza, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali;
 - m) il programma ABCP si basa su determinate caratteristiche strutturali nelle decisioni di acquisto di esposizioni — ad esempio clausole contrattuali che consentono in maniera esplicita la liquidazione automatica di un determinato portafoglio (*wind down triggers*) — al fine di attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante.
4. Nel quadro del metodo della valutazione interna, l'ente assegna la posizione priva di rating ad uno dei livelli di rating di cui al paragrafo 3, lettera e). Alla posizione viene attribuito un rating derivato identico alle valutazioni corrispondenti a tale livello di rating come indicato al paragrafo 3, lettera e). Quando, all'avvio della cartolarizzazione, questo rating derivato è almeno corrispondente al livello di *investment grade*, viene considerato pari ad una valutazione del merito di credito ammissibile di un'ECAI idonea ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
5. Gli enti che hanno ottenuto il permesso di utilizzare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad utilizzare altri metodi, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, di avere fondati motivi per farlo;

- b) l'ente ha ricevuto il permesso preliminare dell'autorità competente.

Articolo 255

Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio

Per gli enti cedenti, per gli enti promotori o per altri enti che possono calcolare il K_{IRB} , gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere limitati a quanto prodotto dal requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, che è pari alla somma dell'8% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero stati calcolati se le attività cartolarizzate non fossero state cartolarizzate e fossero a bilancio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni.

Articolo 256

Metodo basato sui rating

1. Nel quadro del metodo basato sui rating, l'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione o ricartolarizzazione provvista di rating applicando il corrispondente fattore di ponderazione del rischio al valore dell'esposizione e moltiplicando il risultato per 1,06.

Il fattore di ponderazione del rischio rilevante è il fattore di ponderazione del rischio di cui alla tabella 4 con il quale è associata la valutazione del merito di credito della posizione conformemente alla sezione 4.

Tabella 4

Classe di merito di credito		Posizioni inerenti a cartolarizzazione			Posizioni inerenti a ricartolarizzazione	
Valutazioni del merito di credito diverse dalle valutazioni a breve termine	Valutazioni del merito di credito a breve termine	A	B	C	D	E
1	1	7%	12%	20%	20%	30%
2		8%	15%	25%	25%	40%
3		10%	18%	35%	35%	50%
4	2	12%	20%		40%	65%
5		20%	35%		60%	100%

6		35%	50%	100%	150%
7	3	60%	75%	150%	225%
8		100%		200%	350%
9		250%		300%	500%
10		425%		500%	650%
11		650%		750%	850%
Tutte le altre e prive di merito di credito		1250%			

I fattori di ponderazione del rischio della colonna C della tabella 4 si applicano quando la posizione inerente a cartolarizzazione non è una posizione inerente a ricartolarizzazione e quando il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate è inferiore a sei.

Alle restanti posizioni inerenti a cartolarizzazione che non sono posizioni inerenti a ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione del rischio della colonna B, a meno che la posizione non riguardi il segmento con rango più elevato della cartolarizzazione, nel qual caso si applicano i fattori di ponderazione della colonna A.

Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazione si applicano i fattori di ponderazione della colonna E, a meno che la posizione inerente a ricartolarizzazione non riguardi il segmento con rango più elevato della ricartolarizzazione e nessuna delle esposizioni sottostanti sia inerente a ricartolarizzazione, nel qual caso si applica la colonna D.

Per determinare se un segmento abbia il rango più elevato, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo.

Nel calcolare il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate, le esposizioni multiple verso lo stesso debitore vengono trattate come un'unica esposizione. Il numero effettivo delle esposizioni è calcolato come segue:

$$N = \frac{\left(\sum_i EAD_i \right)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove EAD_i rappresenta la somma dei valori di tutte le esposizioni verso l'iesimo debitore. Se la quota di portafoglio associata alla massima esposizione (C₁) è disponibile, l'ente può calcolare N come 1/C₁.

2. Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente all'articolo 259, paragrafi 1 e 4, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 242.

Articolo 257

Metodo della formula di vigilanza

1. Nel quadro del metodo della formula di vigilanza, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato come segue, fatta salva una soglia minima del 20% per le posizioni inerenti a ricartolarizzazione e del 7% per tutte le altre posizioni inerenti a cartolarizzazione:

$$12.5 \cdot \frac{S[L+T] - S[L]}{T}$$

dove:

$$S[x] = \begin{cases} x, & \text{quando } x \leq K_{IRBR} \\ K_{IRBR} + K[x] - K[K_{IRBR}] + \left(1 - \exp\left(\frac{\omega \cdot (K_{IRBR} - x)}{K_{IRBR}}\right) \right) \cdot \frac{d \cdot K_{IRBR}}{\omega}, & \text{quando } x > K_{IRBR} \end{cases}$$

dove:

$$h = \left(1 - \frac{K_{IRBR}}{ELGD} \right)^N;$$

$$c = \frac{K_{IRBR}}{1 - h};$$

$$\nu = \frac{(ELGD - K_{IRBR}) \cdot K_{IRBR} + 0.25 \cdot (1 - ELGD) \cdot K_{IRBR}}{N};$$

$$f = \left(\frac{\nu + K_{IRBR}^2}{1 - h} - c^2 \right) + \frac{(1 - K_{IRBR}) \cdot K_{IRBR} - \nu}{(1 - h) \cdot \tau};$$

$$g = \frac{(1 - c) \cdot c}{f} - 1;$$

$$a = g \cdot c;$$

$$b = g \cdot (1 - c);$$

$$d = 1 - (1 - h) \cdot (1 - \text{Beta}[K_{IRBR}; a, b]);$$

$$K[x] = (1 - h) \cdot ((1 - \text{Beta}[x; a, b]) \cdot x + \text{Beta}[x; a + 1, b] \cdot c);$$

$$\tau = 1000;$$

$$\omega = 20;$$

$\text{Beta}[x; a, b] =$ la distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x;

$T =$ lo spessore del segmento nel quale è detenuta la posizione è definito come il rapporto tra a) l'ammontare nominale del segmento e b) la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. Per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato II, anziché il valore nominale è utilizzata la somma del valore corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura calcolata conformemente al capo 6;

$K_{\text{IRBR}} =$ il rapporto tra a) K_{IRB} e b) la somma dei valori delle esposizioni che sono state cartolarizzate, espresso in forma decimale;

$L =$ il livello del supporto di credito, definito come il rapporto tra l'ammontare nominale di tutti i segmenti subordinati e quello nel quale è detenuta la posizione e la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. I redditi futuri capitalizzati non sono inclusi nel calcolo di L. Gli importi dovuti dalle controparti nei contratti derivati enumerati all'allegato II che rappresentano segmenti con rango inferiore rispetto al segmento in questione possono essere misurati al loro valore corrente di sostituzione, senza le esposizioni potenziali future, nel calcolo dei livelli di supporto di credito;

$N =$ il numero effettivo di esposizioni calcolato conformemente all'articolo 256. Per le ricartolarizzazioni, l'ente considera il numero di esposizioni inerenti a cartolarizzazione dell'aggregato e non il numero delle esposizioni sottostanti negli aggregati originari dai quali discendono tali esposizioni;

$\text{ELGD} =$ la LGD media ponderata per l'esposizione, calcolata come segue:

$$\text{ELGD} = \frac{\sum_i \text{LGD}_i \cdot \text{EAD}_i}{\sum_i \text{EAD}_i}$$

dove:

$\text{LGD}_i =$ la LGD media associata a tutte le esposizioni verso l'iesimo debitore, dove la LGD è calcolata conformemente al capo 3. In caso di ricartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del 100%. Qualora i rischi di inadempimento e di diluizione per i crediti commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione, la LGD_i immessa è calcolata come media ponderata della LGD per il rischio di credito e della LGD del 75% per il rischio di diluizione. I predetti fattori di ponderazione coincidono con i requisiti in materia di fondi propri prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione.

2. Se il valore nominale della massima esposizione cartolarizzata, C_1 , non supera il 3% della somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate, ai fini del metodo della formula di vigilanza l'ente può porre $LGD=50\%$ e N uguale ad uno dei seguenti importi:

$$N = \left(C_1 \cdot C_m + \left(\frac{C_m - C_1}{m - 1} \right) \cdot \max\{1 - m \cdot C_1, 0\} \right)^{-1}$$

$$N = \frac{1}{C_1}$$

dove:

C_m = il rapporto tra la somma dei valori nominali delle "m" esposizioni di importo massimo e la somma dei valori nominali delle esposizioni cartolarizzate. Il livello di 'm' può essere fissato dall'ente.

Per le cartolarizzazioni in cui sostanzialmente tutte le esposizioni cartolarizzate sono esposizioni al dettaglio, subordinatamente al permesso delle autorità competenti gli enti possono applicare il metodo della formula di vigilanza utilizzando le semplificazioni $h=0$ e $v=0$, purché il numero effettivo delle esposizioni non sia basso e le esposizioni non siano altamente concentrate.

3. Le autorità competenti tengono l'ABE informata circa l'uso che gli enti fanno del precedente paragrafo. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente all'articolo 259, paragrafi da 2 a 4, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 242.

Articolo 258 *Linee di liquidità*

1. Al fine di determinare il valore dell'esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating in forma di anticipi per cassa, un fattore di conversione dello 0% può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 250, paragrafo 2.
2. Qualora per un ente risulti impraticabile il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate, esso può, in via eccezionale, applicare temporaneamente il metodo di cui al paragrafo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating consistenti in linee di liquidità che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 250, paragrafo 1. Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso da essi fatto della prima frase, insieme alle sue ragioni e alla prevista durata.
3. Il massimo fattore di ponderazione del rischio applicabile in forza del capo 2 ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate può essere

applicato alla posizione inerente a cartolarizzazione rappresentata da una linea di liquidità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 250, paragrafo 1. Per determinare il valore dell'esposizione della posizione si applica un fattore di conversione del 100%.

Articolo 259

Attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel quadro del metodo IRB

1. Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo basato sui rating, il valore dell'esposizione o il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del credito possono essere modificati conformemente alle disposizioni del capo 4 quali si applicano per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2.
2. In caso di protezione completa del credito, quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della formula di vigilanza, si applicano i seguenti requisiti:
 - a) l'ente determina il "fattore di ponderazione del rischio effettivo" della posizione. A tal fine divide l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione per il valore dell'esposizione della posizione e moltiplica il risultato per 100;
 - b) nel caso della protezione del credito finanziata, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato moltiplicando l'importo dell'esposizione corretto per la protezione del credito finanziata della posizione (E^*) quale calcolata in applicazione del capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2, considerando E l'importo della posizione inerente a cartolarizzazione, per il fattore di ponderazione del rischio effettivo;
 - c) nel caso della protezione del credito non finanziata, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della posizione inerente a cartolarizzazione viene calcolato moltiplicando G_A (l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) per il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione; e aggiungendo questo risultato all'importo prodotto dalla moltiplicazione dell'importo della posizione inerente a cartolarizzazione meno G_A per il fattore effettivo di ponderazione del rischio.
3. In caso di protezione parziale, quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo della formula di vigilanza, si applicano i seguenti requisiti:
 - a) se lo strumento di attenuazione del rischio di credito copre le prime perdite o le perdite su base proporzionale della posizione inerente a cartolarizzazione, l'ente può applicare il paragrafo 2;
 - b) negli altri casi l'ente tratta la posizione inerente a cartolarizzazione come due o più posizioni e considera la porzione dell'esposizione priva di copertura come la posizione con la qualità creditizia più bassa. Ai fini del calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di tale posizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 257 correggendo T in funzione di e^* nel caso della protezione finanziata, o in

funzione di T-g nel caso della protezione non finanziata, dove e^* rappresenta il rapporto tra E^* e l'importo nozionale totale dell'aggregato sottostante; E^* è l'importo dell'esposizione corretto della posizione inerente a cartolarizzazione calcolato conformemente alle disposizioni del capo 4 quali applicabili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del capo 2, considerando E come l'importo della posizione inerente a cartolarizzazione; e g è il rapporto tra l'importo nominale della protezione del credito (corretto per eventuali disallineamenti di valuta o di durata conformemente alle disposizioni del capo 4) e la somma degli importi delle esposizioni cartolarizzate. Nel caso della protezione del credito non finanziata il fattore di ponderazione del rischio del fornitore della protezione si applica alla porzione della posizione che non rientra nel valore corretto di T.

4. Laddove, in caso di protezione del credito non finanziata, le autorità competenti hanno concesso all'ente il permesso di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione conformemente al capo 3, il fattore di ponderazione del rischio g delle esposizioni verso il fornitore della protezione conformemente all'articolo 230 è determinato come indicato al capo 3.

Articolo 260

Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato

1. In aggiunta agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni inerenti a cartolarizzazione, l'ente cedente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alla metodologia di cui all'articolo 251 quando cede esposizioni rotative in una cartolarizzazione che contiene una clausola di rimborso anticipato.
2. In deroga all'articolo 251, il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente è pari alla somma dei seguenti elementi:
 - a) il valore dell'esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo dell'aggregato totale ceduto nell'operazione determina la proporzione dei flussi di cassa generati dalla riscossione di capitale e interessi e altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti a cartolarizzazione;
 - b) il valore dell'esposizione della parte dell'aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all'importo totale di tali importi non utilizzati equivale alla proporzione tra il valore dell'esposizione descritto alla lettera a) e il valore dell'esposizione dell'aggregato di importi utilizzati ceduti nella cartolarizzazione.

Le ragioni di credito del cedente non sono subordinate alle ragioni di credito degli investitori.

Il valore dell'esposizione delle ragioni di credito degli investitori è il valore dell'esposizione della parte nozionale dell'aggregato di importi utilizzati che non rientrano nella lettera a) più il valore dell'esposizione della parte dell'aggregato di importi non utilizzati delle linee di credito,

i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione che non rientrano nella lettera b).

3. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per il valore dell'esposizione delle ragioni di credito del cedente ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è calcolato come quello per un'esposizione su base proporzionale verso le esposizioni degli importi utilizzati cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate e un'esposizione su base proporzionale verso gli importi non utilizzati delle linee di credito, i cui importi utilizzati sono stati ceduti nella cartolarizzazione.

Articolo 261

Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1250% può essere ridotto di 12,5 volte l'importo di eventuali rettifiche per il rischio di credito specifico effettuate dall'ente rispetto alle esposizioni cartolarizzate. Nella misura in cui le rettifiche per rischio di credito specifico sono prese in considerazione a tal fine, esse non vengono prese in considerazione nel calcolo di cui all'articolo 155.
2. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione può essere ridotto di 12,5 volte l'importo di eventuali rettifiche per rischio di credito specifico effettuate dall'ente rispetto a tale posizione.
3. Come previsto all'articolo 33, paragrafo 1, lettera k), nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250% gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, subordinatamente a quanto segue:
 - a) il valore dell'esposizione della posizione può essere derivato dall'importo dell'esposizione ponderato per il rischio tenuto conto di eventuali riduzioni effettuate conformemente ai paragrafi 1 e 2;
 - b) il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito finanziata ammissibile secondo modalità conformi alla metodologia prescritta agli articoli 242 e 259;
 - c) quando il metodo della formula di vigilanza viene utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e $L < K_{IRBR}$ e $[L+T] > K_{IRBR}$, la posizione può essere trattata come due posizioni con L pari al K_{IRBR} della posizione con il maggior rango nel rimborso.
4. Quando un ente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, può sottrarre 12,5 volte l'importo dedotto conformemente a tale paragrafo dall'importo specificato all'articolo 255 al quale può essere limitato l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio a fronte delle sue posizioni in una cartolarizzazione.

SEZIONE 4

VALUTAZIONI ESTERNE DEL MERITO DI CREDITO

Articolo 262 *Riconoscimento delle ECAI*

1. Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito delle ECAI per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa da un'ECAI o è stata avallata da un'ECAI idonea a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.
2. Sono ECAI idonee tutte le agenzie di rating del credito registrate o certificate in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 e le banche centrali che emettono rating del credito che sono esenti dal regolamento (CE) n. 1060/2009.
3. L'ABE pubblica un elenco delle ECAI idonee.

Articolo 263 *Requisiti per l'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI*

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti si avvalgono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l'ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione inerente a cartolarizzazione in questione;
- (b) le valutazioni del merito di credito, le procedure, le ipotesi metodologiche e gli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni sono stati pubblicati dall'ECAI. Sono pubblicate dall'ECAI anche l'analisi in materia di perdite e flussi di cassa nonché la sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle attività aggregate. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di entità non sono considerate pubblicate. Le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di migrazione dell'ECAI;
- (c) la valutazione del merito di credito non è basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente. In tal caso, l'ente prende in considerazione la posizione in questione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tale posizione conformemente alla sezione 3 come se fosse priva di rating.

L'ECAI è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle attività aggregate incida su tale valutazione del merito di credito.

Articolo 264
Uso delle valutazioni del merito di credito

1. L'ente può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI idonee, dette perciò "ECAI prescelte", ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del presente capo.
2. L'ente utilizza le valutazioni del merito di credito in modo coerente e non selettivo rispetto alle sue posizioni inerenti a cartolarizzazione, in conformità con i seguenti principi:
 - a) l'ente non può usare le valutazioni di una ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un'altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell'ambito della stessa cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI;
 - b) nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano due valutazioni diverse per una posizione, l'ente usa la valutazione meno favorevole;
 - c) nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano più di due valutazioni per una posizione, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due.
3. Qualora forme di protezione del credito ammissibili in applicazione del capo 4 siano fornite direttamente alla SSPE e si riflettano nella valutazione attribuita alla posizione inerente a cartolarizzazione da un'ECAI prescelta, può essere utilizzato il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione non è ammissibile in applicazione del capo 4, la valutazione non è riconosciuta. Nel caso in cui la protezione del credito non venga fornita alla SSPE bensì direttamente ad una posizione inerente a cartolarizzazione, la valutazione non è riconosciuta.

Articolo 265
Associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di credito

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare, per tutte le ECAI idonee, a quali classi di merito di credito di cui al presente capo sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea. Tali determinazioni sono obiettive e coerenti e sono effettuate in base ai seguenti principi:

- (a) l'ABE distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione;
- (b) l'ABE considera i fattori quantitativi, quali i tassi di inadempimento e/o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività;
- (c) l'ABE considera fattori qualitativi, quali la gamma di operazioni valutate dall'ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se basate sulle perdite attese o sulle perdite del primo euro (*first Euro loss*);
- (d) l'ABE si adopera per assicurare che le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di

credito di ECAI idonee siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti. L'ABE può decidere, se del caso, di modificare la classe di merito di credito alla quale è associata una determinata valutazione.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Capo 6

Rischio di controparte

SEZIONE 1

DEFINIZIONI

Articolo 266

Determinazione del valore dell'esposizione

1. L'ente determina il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'allegato II conformemente al presente capo.
2. L'ente può determinare il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini conformemente al presente capo anziché avvalersi del capo 4.

Articolo 267

Definizioni

Ai sensi del presente capo e del titolo VI si applicano le seguenti definizioni:

termini generali

- (1) "rischio di controparte" (*counterparty credit risk* — nel seguito "CCR"): rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di cassa dell'operazione;

tipi di operazioni

- (2) "operazioni con regolamento a lungo termine" (*long settlement transactions*): operazioni nelle quali una controparte si impegna a consegnare un titolo, una merce o un importo in valuta estera contro contante, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa, ad una data di regolamento o di consegna specificata dal contratto, che è posteriore a quella ordinaria nel mercato per questo tipo particolare di operazione o cade cinque giorni operativi dopo la data di negoziazione dell'operazione da parte dell'ente, se precedente;

- (3) "finanziamenti con margini" (*margin lending transactions*): operazioni nelle quali un ente concede un credito in relazione all'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. I finanziamenti con margini non comprendono altri prestiti che siano coperti da garanzie reali in titoli;

panieri di compensazione, panieri di copertura e termini collegati

- (4) "paniere di compensazione" (*netting set*): gruppo di operazioni concluse fra un ente e una singola controparte, soggette ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile riconosciuto ai sensi della sezione 7 e del capo 4.

Ai fini del presente capo, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per la quale la compensazione è riconosciuta ai sensi della sezione 7 è considerata di per sé un paniere di compensazione.

Conformemente al metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6, tutti i panieri di compensazione con una stessa controparte possono essere trattati come un unico paniere di compensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo paniere di compensazione sono fissati a zero nella stima dell'esposizione attesa (nel seguito "EE");

- (5) "posizione di rischio" (*risk position*): misura di rischio assegnata ad un'operazione nell'ambito del metodo standardizzato di cui alla sezione 5 sulla base di un algoritmo predeterminato;
- (6) "paniere di copertura" (*hedging set*): gruppo di posizioni di rischio relative alle operazioni di un singolo paniere di compensazione per le quali solo il relativo saldo è rilevante ai fini del calcolo del valore dell'esposizione nell'ambito del metodo standardizzato di cui alla sezione 5;
- (7) "contratto di margine" (*margin agreement*): accordo o disposizioni di un accordo che impongono ad una controparte di fornire garanzie reali ad una seconda controparte qualora un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi un determinato livello;
- (8) "soglia di margine" (*margin threshold*): importo massimo di un'esposizione in essere prima che una parte abbia il diritto di esigere una garanzia reale;
- (9) "periodo con rischio di margine" (*margin period of risk*): il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo scambio di garanzie reali a copertura di un paniere di compensazione delle operazioni con una controparte inadempiente e il momento in cui la posizione relativa è compensata per interruzione dei rapporti ed il corrispondente rischio di mercato è nuovamente coperto;
- (10) "durata effettiva" (*effective maturity*) secondo il metodo dei modelli interni di un paniere di compensazione con una durata superiore ad un anno": rapporto tra la somma delle esposizioni attese nell'arco della durata delle operazioni all'interno di un paniere di compensazione attualizzate al tasso di rendimento privo di rischio e la somma delle esposizioni attese nell'arco di un anno all'interno di un paniere di compensazione attualizzate al tasso di rendimento privo di rischio.

Questa durata effettiva può essere aggiustata per tener conto del rischio di rinnovo della posizione (*rollover risk*) sostituendo l'esposizione attesa con l'esposizione attesa effettiva per orizzonti previsionali inferiori a un anno;

- (11) "compensazione tra categorie diverse di prodotti" (*cross-product netting*): inclusione in uno stesso paniere di compensazione di operazioni riguardanti categorie diverse di prodotti, in conformità delle norme definite nel presente capo;
- (12) "valore corrente di mercato" (*current market value* — nel seguito "CMV"): ai fini della sezione 5 il valore netto di mercato del portafoglio di operazioni incluse in un paniere di compensazione; ai fini del suo calcolo vengono presi in considerazione sia i valori di mercato positivi che quelli negativi;

distribuzioni

- (13) "distribuzione dei valori di mercato": stima della distribuzione di probabilità dei valori netti di mercato delle operazioni all'interno di un paniere di compensazione ad una data futura (orizzonte previsionale) sulla base dei valori di mercato realizzati alla data della stima;
- (14) "distribuzione delle esposizioni": previsione della distribuzione di probabilità dei valori di mercato ottenuta ponendo pari a zero le previsioni di valori netti di mercato negativi;
- (15) "distribuzione neutrale al rischio" (*risk-neutral*): distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori di mercato impliciti, come le volatilità implicite;
- (16) "distribuzione effettiva": distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori storici o realizzati, come le volatilità calcolate utilizzando le variazioni passate dei prezzi o dei tassi di cambio;

misure dell'esposizione e aggiustamenti

- (17) "esposizione corrente" (*current exposure*): il valore più elevato tra zero e il valore di mercato di un'operazione o portafoglio di operazioni all'interno di un paniere di compensazione con una controparte che andrebbe perso in caso di inadempimento della controparte, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del valore di tali operazioni in caso di insolvenza o liquidazione;
- (18) "esposizione di picco" (*peak exposure*): percentile elevato della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura precedente la scadenza dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione;
- (19) "esposizione attesa" (*expected exposure* — nel seguito "EE"): media della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura precedente la scadenza dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione;
- (20) "esposizione attesa effettiva" (*effective expected exposure* — nel seguito "EE Effettiva") ad una data specifica": esposizione attesa a quella data specifica o esposizione attesa effettiva prima di tale data, se maggiore;
- (21) "esposizione positiva attesa" (*expected positive exposure* — nel seguito "EPE"): media ponderata nel tempo delle esposizioni attese, laddove i fattori di ponderazione riflettono l'incidenza relativa di ciascuna esposizione attesa sull'intero intervallo di tempo.

Nel calcolare il requisito in materia di fondi propri, gli enti prendono la media per il primo anno o, se tutte le operazioni rientranti nel paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, per la durata del contratto dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione;

- (22) "esposizione positiva attesa effettiva" (*effective expected positive exposure* — nel seguito "EPE Effettiva"): media ponderata delle esposizioni attese effettive, determinata per il primo anno o, se tutte le operazioni rientranti nel paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, per la durata del contratto dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione, laddove i fattori di ponderazione riflettono l'incidenza relativa di ciascuna esposizione attesa sull'intero intervallo di tempo;

rischi connessi al CCR

- (23) "rischio di rinnovo" (*rollover risk*): importo del quale è sottostimata l'esposizione positiva attesa quando si prevede di condurre operazioni future con una controparte su base continuativa.

L'esposizione supplementare determinata da tali operazioni future non è inclusa nel calcolo dell'EPE;

- (24) "controparte": ai fini della sezione 7 qualsiasi persona fisica o giuridica che stipula un accordo di compensazione e ha la capacità contrattuale di farlo;
- (25) "accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti": un accordo contrattuale bilaterale fra un ente e una controparte dal quale scaturisce un'obbligazione unica (basata sulla compensazione delle operazioni coperte) che si estende a tutti gli accordi tipo bilaterali e alle operazioni concernenti differenti categorie di prodotti che sono inclusi nell'accordo;

ai fini della presente definizione sono considerate "differenti categorie di prodotti":

- a) le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito,
 - b) i finanziamenti con margini;
 - c) i contratti di cui all'allegato II;
- (26) "componente pagamento": il pagamento concordato in una operazione su strumenti finanziari derivati OTC con un profilo di rischio lineare che prevede lo scambio di uno strumento finanziario contro pagamento.

Nel caso di operazioni che prevedono lo scambio di un pagamento contro un altro pagamento, le due componenti pagamento consistono nei pagamenti lordi concordati contrattualmente, compreso l'importo nozionale dell'operazione.

SEZIONE 2

METODI DI CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Articolo 268 *Metodi di calcolo del valore dell'esposizione*

1. Gli enti determinano il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato II secondo uno dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo.

Gli enti che non sono ammissibili al trattamento di cui all'articolo 89 non utilizzano il metodo dell'esposizione originaria. Per determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato II, punto 3, gli enti non utilizzano il metodo dell'esposizione originaria.

Un gruppo di enti può ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato del metodo del valore di mercato e del metodo dell'esposizione originaria a meno che uno dei metodi sia utilizzato per i casi di cui all'articolo 276, paragrafo 6.

2. Laddove consentito dalle autorità competenti a norma dell'articolo 277, paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6:

- a) i contratti di cui all'allegato II;
- b) le operazioni di vendita con patto di riacquisto;
- c) la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;
- d) i finanziamenti con margini;
- e) le operazioni con regolamento a lungo termine.

3. Un ente che acquisti protezione tramite un derivato su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il suo requisito in materia di fondi propri per l'esposizione coperta in uno dei due modi seguenti:

- a) conformemente agli articoli da 228 a 231;
- b) conformemente all'articolo 148, paragrafo 3 o all'articolo 179, nel caso in cui il permesso sia stato concesso a norma dell'articolo 138.

Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero, a meno che un ente applichi il metodo di cui all'articolo 293, paragrafo 2, lettera h), punto ii).

4. In deroga al paragrafo 3, ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte, l'ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento.
5. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte derivante dalla vendita di *credit default swaps* fuori portafoglio di negoziazione, qualora questi siano trattati dall'ente alla stregua di protezione del credito fornita dall'ente e siano soggetti al requisito in materia di fondi propri per il rischio di credito per l'intero importo nozionale sottostante, è fissato pari a zero.
6. Secondo tutti i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori dell'esposizione calcolati per ciascun paniere di compensazione con tale controparte.

Se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio derivanti da strumenti derivati OTC in conformità del capo 2, il valore dell'esposizione per un dato paniere di compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II, calcolato conformemente al presente capo, è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti i panieri di compensazione con la controparte e la somma del CVA per tale controparte contabilizzati dall'ente come una svalutazione sostenuta.

7. Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6, indipendentemente dai metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che utilizzano l'impostazione di cui al capo 3 possono attribuire le ponderazioni dei rischi in base al metodo di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.
8. Per i metodi di cui alle sezioni 3 e 4, gli enti adottano una metodologia coerente per determinare l'importo nozionale e provvedono affinché l'importo nozionale da prendere in considerazione dia un'indicazione adeguata del rischio insito nel contratto. Qualora il contratto preveda una moltiplicazione dei flussi di cassa, l'importo nozionale è adeguato dagli enti per tener conto degli effetti di detta moltiplicazione sulla struttura di rischio di tale contratto.

SEZIONE 3

METODO DEL VALORE DI MERCATO (*MARK TO MARKET*)

Articolo 269

*Metodo del valore di mercato (*mark to market*)*

1. Al fine di determinare il costo corrente di sostituzione di tutti i contratti con valore intrinseco positivo, gli enti attribuiscono i valori di mercato correnti ai contratti.

2. Al fine di determinare l'esposizione creditizia potenziale futura, gli enti moltiplicano gli importi nozionali o i valori sottostanti, a seconda del caso, per le percentuali di cui alla tabella 1 e nel rispetto dei seguenti principi:
- i contratti che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella tabella 1 sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi;
 - per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali sono moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;
 - per i contratti strutturati in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla prossima data. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5%.

Tabella 1					
Durata residua	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di cambio e oro	Contratti su azioni	Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro	Contratti su merci diverse dai metalli preziosi
Un anno o meno	0%	1%	6%	7%	10%
Più di un anno ma non più di cinque anni	0,5%	5%	8%	7%	12%
Oltre cinque anni	1,5%	7,5%	10%	8%	15%

3. Per i contratti relativi alle merci diverse dall'oro, di cui all'allegato II, punto 3, gli enti possono applicare le percentuali di cui alla tabella 2 anziché quelle di cui alla tabella 1, purché tali enti seguano il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 350 per detti contratti.

Tabella 2				
Durata residua	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli (<i>softs</i>)	Altri, compresi i prodotti energetici
Un anno o	2%	2,5%	3%	4%

meno				
Più di un anno ma non più di cinque anni	5%	4%	5%	6%
Oltre cinque anni	7,5%	8%	9%	10%

4. La somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione creditizia potenziale futura corrisponde al valore dell'esposizione.

SEZIONE 4

METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA

Article 270

Metodo dell'esposizione originaria

1. Il valore dell'esposizione è l'importo nozionale di ciascun contratto moltiplicato per le percentuali di cui alla tabella 3.

Tabella 3		
Durata originaria	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di cambio e oro
Un anno o meno	0,5%	2%
Più di un anno ma non più di due anni	1%	5%
Incremento per ogni anno successivo	1%	3%

2. Per calcolare il valore dell'esposizione nel caso dei contratti relativi ai tassi di interesse, l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria o la durata residua.

SEZIONE 5

METODO STANDARDIZZATO

Articolo 271

Metodo standardizzato

1. Gli enti possono utilizzare il metodo standardizzato (MS) solo per il calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine.

2. Quando applicano il metodo standardizzato, gli enti calcolano il valore dell'esposizione separatamente per ciascun paniere di compensazione, al netto delle garanzie reali, secondo la formula seguente:

$$\text{Valore dell'esposizione} = \beta \cdot \max \left\{ CMV - CMC, \sum_i \left| \sum_j RPT_{ij} - \sum_l RPC_{lj} \right| \cdot CCRM_j \right\}$$

dove:

CMV = valore corrente di mercato del portafoglio di operazioni che compongono il paniere di compensazione con la controparte, al lordo delle garanzie reali, dove

$$CMV = \sum_i CMV_i$$

dove:

CMV_i = valore corrente di mercato dell'operazione i;

CMC = valore corrente di mercato delle garanzie reali assegnate al paniere di compensazione

$$CMC = \sum_l CMC_l$$

dove:

CMC_l = valore corrente di mercato della garanzia reale l;

i = indice che individua l'operazione;

l = indice che individua le garanzie reali;

j = indice che individua la categoria del paniere di copertura.

Questi panieri di copertura corrispondono a fattori di rischio per i quali posizioni di rischio di segno opposto possono essere compensate per determinare una posizione di rischio netta sulla quale si basa quindi il calcolo dell'esposizione;

RPT_{ij} = posizione di rischio sull'operazione i con riferimento al paniere di copertura j;

RPC_{lj} = posizione di rischio sulla garanzia l con riferimento al paniere di copertura j;

CCRM_j = moltiplicatore CCR di cui alla tabella 5 con riferimento al paniere di copertura j;

β = 1,4.

3. Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 2:

- a) la garanzia reale ammissibile ricevuta dalla controparte è di segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è di segno negativo;

- b) solo le garanzie reali che sono ammissibili in virtù dell'articolo 193, paragrafo 2 e dell'articolo 232 sono utilizzate per il metodo standardizzato;
- c) gli enti possono ignorare il rischio di tasso di interesse da componenti pagamento aventi una durata residua di meno di un anno;
- d) gli enti possono trattare le operazioni che consistono di due componenti pagamento e sono denominate nella stessa valuta come un'unica operazione aggregata. Alle operazioni aggregate si applica il medesimo trattamento riservato alle componenti pagamento.

Articolo 272

Operazioni con un profilo di rischio lineare

1. Gli enti abbinano le operazioni con un profilo di rischio lineare a posizioni di rischio conformemente alle disposizioni seguenti:
 - a) le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumenti finanziari sottostanti strumenti di capitale (compresi gli indici azionari), oro, altri metalli preziosi o altre merci vengono abbinate ad una posizione di rischio relativa agli strumenti di capitale (o indici azionari) o alle merci corrispondenti e ad una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per la componente pagamento;
 - b) le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumento sottostante un titolo di debito sono abbinate ad una posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per quanto riguarda il titolo di debito e ad un'altra posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per quanto riguarda la componente pagamento;
 - c) le operazioni con un profilo di rischio lineare che prevedono lo scambio di un pagamento contro un altro pagamento (compresi i contratti a termine sui tassi di cambio) sono abbinate ad una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse per ciascuna componente pagamento.

Qualora, nell'ambito di un'operazione di cui alla lettera a), b) o c), una componente pagamento o il titolo di debito sottostante è denominato in valuta estera, anche quella componente pagamento o quello strumento sottostante è abbinato ad una posizione di rischio relativa a tale valuta.

2. Ai fini del paragrafo 1, il valore di una posizione di rischio su un'operazione con profilo di rischio lineare è il valore nozionale effettivo (prezzo di mercato x quantità) degli strumenti finanziari sottostanti (comprese le merci) convertito nella valuta nazionale dell'ente tramite moltiplicazione per il tasso di cambio pertinente, ad eccezione dei titoli di debito.
3. Per i titoli di debito e per le componenti pagamento, il valore della posizione di rischio corrisponde al valore nozionale effettivo dei pagamenti lordi in essere (compreso l'importo nozionale) convertito nella valuta dello Stato membro di origine dell'ente e moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente pagamento, a seconda dei casi.

4. Il valore di una posizione di rischio su un *credit default swap* è il valore nozionale del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata residua del *credit default swap*.

Articolo 273

Operazioni con un profilo di rischio non lineare

1. Gli enti determinano il valore delle posizioni di rischio per le operazioni con un profilo di rischio non lineare in conformità dei paragrafi che seguono.
2. Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e *swaptions*) il cui sottostante non sia uno strumento di debito è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario sottostante all'operazione conformemente all'articolo 274, paragrafo 1.
3. Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e *swaptions*) il cui strumento sottostante sia un titolo di debito o una componente pagamento è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario o della componente pagamento, moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente pagamento, a seconda dei casi.
4. Per la determinazione delle posizioni di rischio, gli enti trattano le garanzie reali come segue:
 - a) le garanzie ricevute dalla controparte sono trattate come un credito nei confronti della controparte nel quadro di un contratto derivato (posizione lunga) che scade il giorno della determinazione;
 - b) le garanzie fornite alla controparte sono trattate come un'obbligazione nei confronti della controparte (posizione corta) che scade il giorno della determinazione.

Articolo 274

Calcolo delle posizioni di rischio

1. Gli enti determinano il valore e il segno di una posizione di rischio come segue:
 - a) per tutti gli strumenti diversi dai titoli di debito:
 - i) come il valore nozionale effettivo nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare;
 - ii) come il valore nozionale equivalente al delta $p_{ref} \cdot \frac{\partial V}{\partial p}$, nel caso di un'operazione con un profilo di rischio non lineare;

dove:

P_{ref} = prezzo dello strumento sottostante espresso nella valuta di riferimento;

V = valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione il valore è il prezzo dell'opzione);

p = prezzo dello strumento sottostante espresso nella stessa valuta di V;

b) per i titoli di debito e le componenti pagamento di tutte le operazioni:

i) come il valore nozionale effettivo moltiplicato per la durata modificata nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare;

ii) come il valore nozionale equivalente al delta moltiplicato per la durata modificata $\frac{\partial V}{\partial r}$, nel caso di un'operazione con un profilo di rischio non lineare;

dove:

V = valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione: prezzo dell'opzione);

r = livello del tasso d'interesse.

Se V è denominato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento, il derivato è convertito nella valuta di riferimento moltiplicandolo per il pertinente tasso d'interesse.

2. Ai fini dell'applicazione delle formule di cui al paragrafo 1, gli enti raggruppano le posizioni di rischio in panieri di copertura. Per ciascun paniere di copertura, viene calcolato il valore assoluto della somma delle posizioni di rischio risultanti. La posizione di rischio netta risulta da tale calcolo ed è calcolata ai fini del paragrafo 1 come segue:

$$\left| \sum_i RPT_{ij} - \sum_l RPC_{lj} \right|.$$

Articolo 275

Posizioni soggette al rischio di tasso di interesse

1. Per calcolare le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse, gli enti applicano le disposizioni riportate nel seguito.
2. Per le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse su quanto segue:
 - a) depositi ricevuti dalla controparte come garanzia reale;
 - b) componenti pagamento;
 - c) titoli di debito sottostanti,

ai quali in ogni caso in conformità della tabella 1 dell'articolo 325 si applica un requisito patrimoniale dell'1,60% o inferiore, gli enti assegnano tali posizioni ad uno dei sei panieri di copertura per ciascuna valuta di cui alla tabella 4.

Tabella 4		
	Tassi d'interesse di riferimento titoli di Stato	Tassi d'interesse di riferimento diversi dai titoli di Stato
Durata	< 1 anno	< 1 anno
	$> 1 \leq 5$ anni	$> 1 \leq 5$ anni
	> 5 anni	> 5 anni

3. Per le posizioni soggette al rischio di tasso d'interesse su titoli di debito sottostanti o componenti pagamento per le quali il tasso d'interesse è legato ad un tasso d'interesse di riferimento che riflette il livello generale dei tassi d'interesse del mercato, la durata residua è il lasso di tempo che intercorre fino al successivo riaggiustamento del tasso d'interesse. In tutti gli altri casi, si tratta della durata residua del titolo di debito sottostante o, nel caso di una componente pagamento, della durata residua dell'operazione.

Articolo 276 *Panieri di copertura*

1. Gli enti istituiscono panieri di copertura conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un *credit default swap* si definisce un solo paniere di copertura.

I *basket credit default swaps* di tipo *nth-to-default* sono trattati come segue:

- a) il valore della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un *credit default swap* di tipo *nth-to-default* è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata finanziaria modificata del derivato di tipo *nth-to-default* in relazione a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;
- b) vi è un solo paniere di copertura per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato *credit default swap* di tipo *nth-to-default*. Le posizioni di rischio associate a vari *credit default swaps* di tipo *nth-to-default* non sono comprese nello stesso paniere di copertura;
- c) il moltiplicatore CCR applicabile ad ogni paniere di copertura creato per uno dei titoli di debito di riferimento di un derivato *nth-to-default* è pari a:
 - i) 0,3% per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3;

ii) 0,6% per gli altri titoli di debito.

3. Per le posizioni soggette al rischio di tasso di interesse su quanto segue:

- a) depositi forniti come garanzia reale a una controparte se tale controparte non ha obblighi debitori residui a basso rischio specifico;
- b) titoli di debito sottostanti,

ai quali in conformità della tabella 1 dell'articolo 325 si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60%, si definisce un unico paniere di copertura per ciascun emittente.

Quando una componente pagamento replica un simile titolo di debito, si definisce anche un unico paniere di copertura per ciascun emittente del titolo di debito di riferimento.

Gli enti possono attribuire allo stesso paniere di copertura posizioni di rischio sui titoli di debito di un determinato emittente o sui titoli di debito di riferimento dello stesso emittente replicati da componenti pagamento o sottostanti ad un *credit default swap*.

4. Gli strumenti finanziari sottostanti diversi dai titoli di debito sono assegnati agli stessi panieri di copertura solo se sono strumenti identici o simili. In tutti gli altri casi sono assegnati a panieri di copertura distinti.

Ai fini del presente paragrafo gli enti stabiliscono se gli strumenti sottostanti sono simili in base ai seguenti principi:

- a) per gli strumenti di capitale, il sottostante è simile se l'emittente è lo stesso. Un indice di borsa è trattato come un emittente distinto;
- b) per i metalli preziosi, il sottostante è simile se il metallo è lo stesso. Un indice relativo a metalli preziosi è trattato come una categoria distinta di metalli preziosi;
- c) per l'energia elettrica, il sottostante è simile se i diritti e gli obblighi di fornitura si riferiscono alla stessa durata di carico nei periodi di punta o in quelli normali entro un intervallo di 24 ore;
- d) per le merci, il sottostante è simile se la merce è la stessa. Un indice relativo a merci è trattato come un indice distinto.

5. I moltiplicatori CCR (nel seguito "CCRM") per le diverse categorie di panieri di copertura sono fissati nella seguente tabella:

Tabella 5		
	Categorie di panieri di copertura	CCRM
1.	Tassi d'interesse	0,2%
2.	Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito di riferimento sottostanti ad un <i>credit default swap</i> e ai quali, in	0,3%

	conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale dell'1,60% o inferiore.	
3.	Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito o su titoli di debito di riferimento ai quali, in conformità della tabella 1 del titolo IV, capo 2, si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60%.	0,6%
4.	Tassi di cambio	2,5%
5.	Energia elettrica	4%
6.	Oro	5%
7.	Strumenti di capitale	7%
8.	Metalli preziosi (eccetto oro)	8,5%
9.	Altre merci (esclusi i metalli preziosi e l'energia elettrica)	10%
10.	Strumenti sottostanti ai derivati OTC che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra.	10%

Gli strumenti sottostanti ai derivati OTC di cui al punto 10 della tabella 5 sono attribuiti ad un paniere di copertura distinto a seconda della categoria dello strumento sottostante.

6. Per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti pagamento e operazioni con titoli di debito sottostanti per le quali gli enti non possono determinare il delta o la durata finanziaria modificata, a seconda dei casi, con un modello convalidato dalle autorità competenti ai fini della determinazione dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato, le autorità competenti determinano il valore delle posizioni di rischio e dei CCRMj applicabili con criteri ispirati a prudenza oppure prescrivono all'ente di utilizzare il metodo di cui alla sezione 3. La compensazione non è riconosciuta: il valore dell'esposizione è calcolato come se ci fosse un paniere di compensazione che comprende solo la singola operazione.
7. Gli enti dispongono di procedure interne per verificare, prima di inserire un'operazione in un paniere di copertura, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7.
8. Gli enti che utilizzano le garanzie reali per attenuare il proprio rischio di controparte dispongono di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei loro calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4.

SEZIONE 6

METODO DEI MODELLI INTERNI

Articolo 277 *Metodo dei modelli interni*

1. Purché abbiano accertato che il requisito di cui al paragrafo 2 sia stato rispettato, le autorità competenti consentono all'ente di utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per calcolare il valore dell'esposizione per le seguenti operazioni:
 - a) operazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 2, lettera a),
 - b) operazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 2, lettere b), c) e d),
 - c) operazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Quando un ente ha ricevuto il permesso di utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione per una delle operazioni di cui alle lettere da a) a c) del precedente comma, può anche utilizzare l'IMM per le operazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 2, lettera e).

Fatto salvo l'articolo 268, paragrafo 1, terzo comma, gli enti possono decidere di non applicare tale metodo alle esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischio. In tal caso l'ente applica a tali esposizioni uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 5.

2. Le autorità competenti consentono agli enti di utilizzare l'IMM per i calcoli di cui al paragrafo 1 soltanto se l'ente ha dimostrato di soddisfare le condizioni di cui alla presente sezione, e le autorità competenti hanno verificato che i sistemi per la gestione del CCR di cui l'ente si è dotato siano sani e vengano applicati correttamente.
3. Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare l'IMM sequenzialmente su diversi tipi di operazioni per un periodo limitato di tempo. Durante questo periodo di utilizzo sequenziale gli enti possono utilizzare i metodi di cui alla sezione 3 o alla sezione 5 per il tipo di operazione per il quale non utilizzano l'IMM.
4. Per tutte le operazioni relative a strumenti derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali un ente non ha ricevuto il permesso a norma del paragrafo 1 di utilizzare l'IMM, l'ente utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 5.

L'uso combinato di tali metodi è possibile su base permanente all'interno di un gruppo. L'uso combinato di tali metodi da parte di un singolo ente è ammesso solo se uno dei metodi è utilizzato per i casi di cui all'articolo 276, paragrafo 6.

5. Gli enti che hanno ottenuto il permesso conformemente al paragrafo 1 di utilizzare l'IMM non possono ritornare ai metodi illustrati nella sezione 3 o 5, salvo previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti forniscono tale permesso, qualora l'ente adduca validi motivi debitamente comprovati.

6. Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui alla presente sezione, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:
- (a) presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno alla conformità;
 - (b) dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.

Articolo 278
Valore dell'esposizione

1. Quando un ente ha ricevuto il permesso, conformemente all'articolo 277, paragrafo 1, di utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione di alcune o di tutte le operazioni di cui a tale paragrafo, esso valuta il valore dell'esposizione di tali operazioni a livello del paniere di compensazione.

Il modello utilizzato dall'ente a tal fine:

- a) specifica la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione attribuibili a variazioni congiunte delle variabili di mercato rilevanti, come i tassi di interesse e i tassi di cambio;
 - b) calcola il valore dell'esposizione per il paniere di compensazione a ciascuna data futura in funzione delle variazioni congiunte delle variabili di mercato.
2. Per riflettere gli effetti della marginazione, il modello del valore della garanzia reale soddisfa i requisiti quantitativi, qualitativi e in materia di dati per il modello IMM conformemente alla presente sezione e l'ente può includere nella propria distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione solo garanzie reali finanziarie ammissibili ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 2 e dell'articolo 232.
3. Il requisito in materia di fondi propri per il rischio di controparte rispetto alle esposizioni al CCR a cui l'ente applica l'IMM è il maggiore tra i due requisiti seguenti:
- a) il requisito in materia di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE Effettiva utilizzando i dati correnti di mercato;
 - b) il requisito in materia di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE Effettiva utilizzando un'unica calibrazione di stress uniforme per tutte le esposizioni al CCR a cui applica l'IMM.
4. Tranne che per le controparti identificate come aventi un rischio specifico di correlazione sfavorevole che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 285, paragrafi 4 e 5, gli enti calcolano il valore dell'esposizione come il prodotto di alfa (α) ed EPE Effettiva come segue:

$$\text{Valore dell'esposizione} = \alpha \cdot \text{EPE Effettiva}$$

dove:

$\alpha = 1,4$, a meno che le autorità competenti non richiedano un valore di α superiore o consentano agli enti di utilizzare le proprie stime interne in conformità del paragrafo 9;

L'EPE Effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (EE_t) come l'esposizione media ad una data futura t laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato.

Nel modello interno l'EE viene stimata ad una serie di date future $t_1, t_2, t_3, \dots$

5. L'EE Effettiva è calcolata in modo ricorsivo come segue:

$$EE_{t_k} \text{ Effettiva} = \max \{ EE_{t_{k-1}} \text{ Effettiva}, EE_{t_k} \}$$

dove:

la data corrente è indicata come t_0 ;

L'EE $_{t_0}$ Effettiva equivale all'esposizione corrente.

6. L'EPE Effettiva è la media dell'EE Effettiva durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che compongono il paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'EE fino alla scadenza di tutti i contratti del paniere di compensazione. L'EPE Effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE Effettiva:

$$EPE \text{ Effettiva} = \sum_{k=1}^{\min \{1 \text{ anno}, \text{scadenza}\}} EE_{t_k} \text{ Effettiva} \cdot \Delta t_k$$

dove i fattori di ponderazione $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$ consentono di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari.

7. Gli enti calcolano le misure dell'esposizione attesa o dell'esposizione massima sulla base di una distribuzione di esposizioni che rifletta la possibile "non normalità" di tale distribuzione.
8. Gli enti possono utilizzare una misura della distribuzione calcolata dal modello che sia più prudente rispetto al prodotto di α e dell'EPE Effettiva calcolata secondo l'equazione di cui al paragrafo 4, per tutte le controparti.
9. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare le proprie stime interne di α , dove:
- α equivale al rapporto tra capitale interno quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale interno determinato sulla base dell'EPE (denominatore);
 - al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso.

Quando stimata a norma del presente paragrafo, α non è inferiore a 1,2.

10. Ai fini di una stima di α a norma del paragrafo 9, gli enti garantiscono che il numeratore e il denominatore siano calcolati in maniera coerente con riferimento alla tipologia del modello utilizzato, alle caratteristiche specifiche dei parametri ed alla composizione del portafoglio. L'approccio adottato per stimare α si basa sull'approccio dell'ente per il calcolo del capitale interno, è adeguatamente documentato ed è soggetto a convalida da parte di un'unità indipendente. Inoltre, gli enti rivedono le loro stime di α almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se la composizione del portafoglio varia nel tempo. Gli enti valutano altresì il rischio di modello.
11. Gli enti dimostrano con piena soddisfazione delle autorità competenti che le loro stime interne di α al numeratore riflettono i fattori rilevanti della dipendenza dalla distribuzione dei valori di mercato delle operazioni o del portafoglio di operazioni di tutte le controparti. Le stime interne di α tengono conto della granularità dei portafogli.
12. Nel controllare l'utilizzo delle stime di cui al paragrafo 9, le autorità competenti tengono conto della variazione significativa delle stime di α derivante dalla possibilità di specifiche errate nei modelli utilizzati per il calcolo del numeratore, in particolare in caso di convessità.
13. Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella modellizzazione congiunta del rischio di mercato e del rischio di credito sono subordinate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.

Articolo 279

Valore dell'esposizione per i panieri di compensazione soggetti ad un contratto di margine

1. Se il paniere di compensazione è soggetto ad un contratto di margine e ad una rivalutazione giornaliera, gli enti possono utilizzare una delle seguenti misure dell'EPE:
 - a) l'EPE Effettiva, senza tenere conto delle eventuali garanzie reali detenute o fornite a titolo di margine più eventuali garanzie reali fornite alla controparte indipendentemente dalla valutazione giornaliera e dal processo di marginazione o dall'esposizione corrente;
 - b) una maggiorazione che rifletta l'incremento potenziale dell'esposizione nell'arco del periodo con rischio di margine, più il valore maggiore tra:
 - i) l'esposizione corrente incluse tutte le garanzie reali attualmente detenute o fornite, eccetto le garanzie reali esercitate o oggetto di controversia;
 - ii) la maggiore esposizione netta, comprese le garanzie reali nel quadro del contratto di margine, che non farebbe scattare l'esercizio della garanzia reale. Questo importo riflette tutte le soglie applicabili, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali a titolo del contratto di margine;
 - c) se il modello riflette gli effetti della marginazione nella stima della EE, l'ente può, previo permesso dell'autorità competente, utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello direttamente nell'equazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5. Le autorità

competenti concedono il permesso solo se verificano che il modello riflette correttamente gli effetti della marginazione nella stima dell'EE.

Ai fini della lettera b), gli enti calcolano la maggiorazione come la variazione positiva attesa del valore di mercato delle operazioni nel corso del periodo con rischio di margine. Le variazioni del valore della garanzia reale sono rispecchiate utilizzando le rettifiche di vigilanza per volatilità in conformità del capo 4, sezione 3 o le rettifiche per volatilità basate su stime interne del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, ma si presuppone che nel corso del periodo con rischio di margine non vi saranno pagamenti di garanzie. Il periodo con rischio di margine è soggetto alle durate minime di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2. Per le operazioni soggette ad adeguamento dei margini e alla valutazione di mercato su base giornaliera, il periodo con rischio di margine utilizzato ai fini della modellizzazione del valore dell'esposizione con contratti di margine non è inferiore a:

- a) 5 giorni lavorativi per i panieri di compensazione costituiti esclusivamente da operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e finanziamenti con margini;
- b) 10 giorni lavorativi per tutti gli altri panieri di compensazione.

Le lettere a) e b) sono soggette alle seguenti eccezioni:

- i) per tutti i panieri di compensazione in cui il numero delle negoziazioni supera 5 000 in qualsiasi momento nel corso di un trimestre, il periodo con rischio di margine per il trimestre successivo non è inferiore a 20 giorni lavorativi. Questa eccezione non si applica alle esposizioni commerciali degli enti;
- ii) per i panieri di compensazione contenenti una o più negoziazioni che comportano o una garanzia illiquida o un derivato OTC che non può essere facilmente sostituito, il periodo con rischio di margine non è inferiore a 20 giorni lavorativi.

Gli enti determinano se la garanzia reale è illiquida o se i derivati OTC non possono essere facilmente sostituiti in un contesto di condizioni di stress dei mercati, caratterizzate dall'assenza di mercati continuamente attivi dove una controparte, entro due giorni o meno, potrebbe ottenere più quotazioni dei prezzi che non muoverebbero il mercato o rappresenterebbero un prezzo che riflette uno sconto di mercato (nel caso di una garanzia reale) o un premio (nel caso di un derivato OTC).

Gli enti esaminano se le negoziazioni o i titoli detenuti come garanzia reale sono concentrati su una particolare controparte e, qualora tale controparte uscisse dal mercato in modo precipitoso, se l'ente sarebbe in grado di sostituire le negoziazioni o i titoli.

3. Se un ente è stato coinvolto in più di due controversie in merito a richieste di margini su un particolare paniere di compensazione o controparte nei due trimestri immediatamente precedenti che sono durate più del periodo con rischio di margine applicabile ai sensi del paragrafo 2, l'ente utilizza un periodo con rischio di margine che è almeno doppio rispetto al periodo di cui al paragrafo 2 per tale paniere di compensazione per i due trimestri successivi.

4. Per l'adeguamento dei margini con una frequenza di N giorni, il periodo con rischio di margine è almeno uguale al periodo di cui al paragrafo 2, F, maggiorato di N giorni meno un giorno. Ne consegue che

periodo con rischio di margine = $F + N - 1$.
5. Se il modello interno include l'effetto della marginazione sulle fluttuazioni del valore di mercato del paniere di compensazione, l'ente modella la garanzia, eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione, congiuntamente all'esposizione nei suoi calcoli del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni di finanziamento tramite titoli.
6. Se l'ente non è in grado di modellizzare la garanzia reale insieme all'esposizione, non tiene conto nel suo calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni di finanziamento tramite titoli dell'effetto delle garanzie reali eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione, a meno che non utilizzi le rettifiche per la volatilità basate sulle stime interne che soddisfano le norme del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o le rettifiche di vigilanza per volatilità standard conformemente al capo 4.
7. L'ente che utilizza l'IMM non tiene conto nei suoi modelli dell'effetto di una riduzione del valore dell'esposizione dovuta a una clausola di un contratto di garanzia che richieda il ricevimento della garanzia quando si deteriora il merito di credito della controparte.

Articolo 280

Gestione del rischio di controparte (CCR) — politiche, procedure e sistemi

1. L'ente istituisce e mantiene un quadro di gestione del rischio di controparte, comprendente:
 - a) politiche, procedure e sistemi per garantire l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna di tale rischio;
 - b) procedure volte a garantire che tali politiche, procedure e sistemi siano rispettati.Tali politiche, procedure e sistemi sono concettualmente solidi e vengono applicati con correttezza e debitamente documentati. La documentazione comprende una spiegazione delle tecniche empiriche utilizzate per misurare il CCR.
2. Il quadro di gestione del CCR di cui al paragrafo 1 tiene conto del rischio di mercato, del rischio di liquidità, del rischio giuridico e del rischio operativo che sono associati al CCR. In particolare, il quadro garantisce che l'ente rispetti i seguenti principi:
 - a) non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito;
 - b) tiene debitamente conto del relativo rischio di credito nella fase di regolamento e in quella ad esso precedente;
 - c) gestisce tali rischi nel modo più completo possibile, sia a livello di controparte mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie, sia a livello di impresa.

3. L'ente che utilizza l'IMM garantisce che il suo quadro di gestione del CCR tenga conto, con piena soddisfazione dell'autorità competente, dei rischi di liquidità inerenti a quanto segue:
- a) potenziali richieste di margini in entrata nel contesto di scambi di margini di variazione o di altro tipo, come il margine iniziale o indipendente, in caso di shock di mercato;
 - b) potenziali richieste in entrata per la restituzione delle garanzie reali in eccesso fornite dalle controparti;
 - c) richieste derivanti da un potenziale abbassamento della valutazione esterna del suo merito di credito.

L'ente garantisce che la natura e l'orizzonte del riutilizzo della garanzia reale siano coerenti con il suo fabbisogno di liquidità e non compromettano la sua capacità di fornire o restituire la garanzia reale in modo tempestivo.

4. L'organo di gestione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente alla gestione del CCR e garantiscono che siano destinate risorse adeguate a tal fine. L'alta dirigenza è consapevole dei limiti del modello utilizzato e delle ipotesi su cui si basa, nonché del loro possibile impatto sull'affidabilità dei risultati tramite un processo formale. L'alta dirigenza è inoltre al corrente delle incertezze relative alle condizioni del mercato e delle questioni operative e di come tali aspetti sono integrati nel modello.
5. Le segnalazioni quotidiane relative alle esposizioni dell'ente al CCR a norma dell'articolo 281, paragrafo 2, lettera b), sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli responsabili dell'erogazione del credito o trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva dell'ente al CCR.
6. Il quadro di gestione del CCR di un ente stabilito conformemente al paragrafo 1 è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. I limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai responsabili dell'erogazione del credito, dai trader e dall'alta dirigenza. L'ente dispone di un processo formale per segnalare le violazioni dei limiti di rischio al livello di dirigenza appropriato.
7. Per misurare il CCR, l'ente misura in particolare l'utilizzo giornaliero ed intragiornaliero delle linee di credito. Esso misura l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. A livello di portafoglio e di controparte, l'ente calcola e sorveglia l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura nell'intervallo di confidenza che ha scelto. Esso tiene conto delle posizioni ingenti o concentrate, in termini ad esempio di gruppi di controparti collegate, di settori e di mercati.
8. L'ente istituisce e mantiene un programma sistematico e rigoroso di prove di stress. I risultati di tali prove sono verificati periodicamente ed almeno trimestralmente dall'alta dirigenza e sono presi in considerazione nelle politiche e nei limiti stabiliti dall'organo di gestione e dall'alta dirigenza in materia di CCR. Se le prove di stress rivelano una particolare

vulnerabilità ad un determinato insieme di circostanze, l'ente adotta immediatamente le misure necessarie ad un'adeguata gestione di tali rischi.

Articolo 281
Strutture organizzative per la gestione del CCR

1. L'ente che utilizza l'IMM istituisce e mantiene:
 - a) un'unità di controllo del rischio che sia conforme al paragrafo 2;
 - b) un'unità di gestione delle garanzie reali che sia conforme al paragrafo 3.
2. L'unità di controllo del rischio è responsabile della elaborazione e messa in opera della sua gestione del CCR, inclusa la convalida iniziale e su base continuativa del modello, svolge le seguenti funzioni e soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è responsabile dell'elaborazione e messa in opera del sistema di gestione del CCR dell'ente;
 - b) elabora segnalazioni quotidiane ed analizza i risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente. Tale analisi comprende la valutazione della relazione tra le misure dei valori dell'esposizione al CCR e i limiti in materia di attività di negoziazione;
 - c) controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza le segnalazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione;
 - d) è indipendente dalle unità preposte alla creazione, al rinnovo o alla negoziazione delle esposizioni e sottratta ad ogni indebita influenza;
 - e) è dotata di un numero sufficiente di dipendenti;
 - f) riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente;
 - g) la sua attività è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente;
 - h) i risultati da essa prodotti costituiscono parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e controllo del profilo di rischio di credito e di rischio globale dell'ente.
3. L'unità di gestione delle garanzie reali assolve i seguenti compiti e funzioni:
 - a) calcola ed effettua richieste di margini, gestisce le controversie in materia di richieste di margini e segnala i livelli degli importi indipendenti, dei margini iniziali e dei margini di variazione accuratamente su base giornaliera;

- b) controlla l'integrità dei dati utilizzati per formulare richieste di margini e garantisce che siano coerenti e riconciliati periodicamente con tutte le pertinenti fonti di dati all'interno dell'ente;
 - c) monitora la misura del riutilizzo delle garanzie reali e qualsiasi modifica dei diritti dell'ente sulla garanzia che fornisce o in rapporto con essa;
 - d) segnala al livello appropriato della dirigenza i tipi di garanzie reali che vengono riutilizzate e le modalità di tale riutilizzo compresi lo strumento, la qualità creditizia e la scadenza;
 - e) monitora la concentrazione su singoli tipi di attivi accettati dall'ente come garanzie reali;
 - f) segnala all'alta dirigenza informazioni sulla gestione delle garanzie su base regolare, ma almeno trimestralmente, fornendo anche informazioni sul tipo di garanzie ricevute e segnalazioni interne riflettono anche le tendenze di queste cifre.
4. L'alta dirigenza assegna risorse sufficienti all'unità di gestione delle garanzie reali di cui al paragrafo 1, lettera b), al fine di assicurare che i suoi sistemi conseguano un livello appropriato di performance operativa, misurato in termini di puntualità e accuratezza delle richieste di margini fatte dall'ente e in termini di tempestività della risposta dell'ente a richieste di margini provenienti dalle sue controparti. L'alta dirigenza garantisce che l'unità sia dotata di personale adeguato per trattare le richieste e le controversie in maniera tempestiva anche in presenza di gravi crisi di mercato e consentire all'ente di limitare il numero delle controversie ingenti causate dai volumi di negoziazioni.

Articolo 282

Verifica del sistema di gestione del CCR

Nell'ambito del processo di audit interno, l'ente procede regolarmente ad una verifica indipendente del proprio sistema di gestione del CCR. Tale verifica comprende le attività delle unità di controllo e gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 281 e riguarda, come minimo:

- (a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del CCR di cui all'articolo 280;
- (b) l'organizzazione dell'unità di controllo del CCR di cui all'articolo 281, paragrafo 1, lettera a);
- (c) l'organizzazione dell'unità di gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 281, paragrafo 1, lettera b);
- (d) l'integrazione delle misure del CCR nella gestione quotidiana del rischio;
- (e) il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio (*risk pricing models*) e dei sistemi di valutazione utilizzati dagli addetti al *front-office* e al *back-office*;
- (f) la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione del CCR;
- (g) la portata del CCR rilevato dal modello di misurazione del rischio;

- (h) l'integrità del sistema informativo della dirigenza;
- (i) l'accuratezza e la completezza dei dati relativi al CCR;
- (j) l'accurata presa in considerazione dei termini giuridici dei contratti di garanzia e di compensazione nella misurazione del valore dell'esposizione;
- (k) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
- (l) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;
- (m) l'accuratezza dei calcoli per la valutazione e la trasformazione dei rischi;
- (n) la verifica dell'accuratezza del modello tramite test retrospettivi frequenti di cui all'articolo 287, paragrafo 1, lettere da b) a e);
- (o) la conformità delle unità di controllo del CCR e di gestione delle garanzie reali con i requisiti normativi pertinenti.

Article 283
Verifica dell'utilizzo a fini interni

1. Gli enti assicurano che la distribuzione delle esposizioni generata dal modello interno utilizzato per calcolare l'EPE Effettiva sia strettamente integrata nel processo di gestione quotidiana del CCR dell'ente, e che il risultato del modello sia tenuto in debito conto nel processo di approvazione dei crediti, nella gestione del CCR e nell'allocazione del capitale interno.
2. L'ente dimostra con piena soddisfazione delle autorità competenti di aver utilizzato, per almeno un anno prima del permesso delle autorità competenti di utilizzare l'IMM conformemente all'articolo 277, un modello che soddisfi ampiamente i requisiti indicati nella presente sezione ai fini del calcolo della distribuzione delle esposizioni su cui si basa il calcolo dell'EPE.
3. Il modello utilizzato per la distribuzione delle esposizioni al CCR è parte integrante del quadro per la gestione del CCR di cui all'articolo 280. Tale quadro comprende la misurazione dell'utilizzo delle linee di credito (mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie) e l'allocazione del capitale interno.
4. Oltre all'EPE, l'ente misura e gestisce le esposizioni correnti. All'occorrenza, l'ente misura l'esposizione corrente al lordo ed al netto delle garanzie reali detenute. La verifica dell'utilizzo a fini interni è soddisfatta se l'ente utilizza altre misure del CCR, come l'esposizione di picco, basate sulla distribuzione delle esposizioni ottenuta con lo stesso modello utilizzato per calcolare l'EPE.
5. L'ente ha la capacità di sistema di stimare l'EE su base giornaliera, se necessario, a meno che non dimostri con piena soddisfazione delle autorità competenti che le sue esposizioni al CCR giustificano calcoli meno frequenti. Esso stima l'EE lungo un profilo temporale di orizzonti

previsionali che rispecchino adeguatamente la struttura temporale dei flussi di cassa e delle scadenze dei contratti a venire, con modalità adeguate all'importanza e alla composizione dell'esposizione.

6. L'esposizione è misurata, sorvegliata e controllata per l'intera durata, e non soltanto sull'orizzonte di un anno, di tutti i contratti all'interno del paniere di compensazione. L'ente dispone di procedure per l'identificazione e il controllo dei rischi di controparte nei casi in cui l'esposizione vada oltre l'orizzonte di un anno. Un eventuale aumento previsto dell'esposizione viene preso in considerazione nel modello dell'ente per il calcolo del capitale interno.

Articolo 284

Prove di stress

7. L'ente dispone di un ampio programma di prove di stress per il CCR, utilizzato anche per valutare i relativi requisiti in materia di fondi propri, che soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 10.
8. Esso individua gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valuta la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.
9. Le misure di stress previste dal programma sono raffrontate con i limiti in materia di rischi e considerate dall'ente come parte integrante del processo di cui all'articolo 79 della direttiva [inserted by OP].
10. Il programma riflette pienamente le negoziazioni e le esposizioni aggregate per tutte le forme del rischio di controparte a livello di determinate controparti in un periodo di tempo sufficiente per condurre prove di stress periodiche.
11. Esso prevede almeno mensilmente prove di stress sulle esposizioni in rapporto ai principali fattori di rischio di mercato, come i tassi di interesse, il cambio, gli strumenti di capitale, i differenziali creditizi e i prezzi delle merci per tutte le controparti dell'ente, al fine di identificare e consentire all'ente di ridurre se necessario le concentrazioni sovradimensionate in rischi direzionali specifici. Le prove di stress sulle esposizioni (riguardanti in particolare i rischi unifattoriali, multifattoriali e quelli non direzionali sostanziali) e le prove di stress congiunte esposizione/merito di credito sono eseguite, per quanto concerne il CCR, a livello di singola controparte, di gruppo di controparti e dell'ente a livello aggregato.
12. L'ente applica almeno trimestralmente scenari di prove di stress multifattoriali e valuta i rischi non direzionali sostanziali, compresa l'esposizione alla curva di rendimento e i rischi di base. Le prove di stress multifattoriali affrontano, come minimo, i seguenti scenari:
 - a) si sono verificati gravi eventi economici e di mercato;
 - b) l'ampia liquidità del mercato è diminuita considerevolmente;
 - c) un importante intermediario finanziario sta liquidando posizioni.

13. La gravità degli shock dei fattori di rischio sottostanti è coerente con la finalità delle prove di stress. In sede di valutazione della solvibilità sotto stress, gli shock dei fattori di rischio sottostanti sono sufficientemente gravi da riflettere condizioni di mercato estreme già verificatesi e condizioni di mercato estreme ma plausibili. Le prove di stress valutano l'impatto di tali shock sui fondi propri, sui requisiti in materia di fondi propri e sui profitti. Ai fini del monitoraggio, della copertura e della gestione quotidiana delle concentrazioni, il programma di prove di stress considera anche gli scenari di minore gravità e di maggiore probabilità.
14. Il programma prevede, se del caso, prove di *reverse stress* per individuare scenari estremi ma plausibili che potrebbero avere esiti negativi significativi. Le prove di *reverse stress* tengono conto dell'impatto dell'esistenza di una marcata non linearità nel portafoglio.
15. I risultati delle prove di stress a titolo del programma sono segnalati periodicamente, almeno su base trimestrale, all'alta dirigenza. Le segnalazioni e l'analisi dei risultati coprono gli effetti più significativi a livello di controparte su tutto il portafoglio, le concentrazioni sostanziali all'interno dei segmenti del portafoglio (all'interno dello stesso settore industriale o di una regione) e le tendenze specifiche di portafoglio e di controparte.
16. L'alta dirigenza assume un ruolo guida nell'integrazione delle prove di stress nel quadro di gestione del rischio e nella cultura del rischio dell'ente e garantisce che i risultati siano significativi e impiegati per gestire il CCR. I risultati delle prove di stress per le esposizioni significative sono valutati sulla base di orientamenti che indicano la propensione al rischio dell'ente, e segnalati all'alta dirigenza a fini di discussione e azione quando si individuano rischi eccessivi o concentrati.

Articolo 285

Rischio di correlazione sfavorevole

1. Ai fini del presente articolo:
 - a) "rischio generale di correlazione sfavorevole" (*general wrong-way risk*): sorge quando tra la probabilità di inadempimento di una controparte e i fattori di rischio generale di mercato vi è una correlazione positiva;
 - b) "rischio specifico di correlazione sfavorevole" (*specific wrong-way risk*): sorge quando vi è un legame giuridico tra la controparte e l'emittente del sottostante del derivato OTC o dell'operazione di finanziamento tramite titoli.
2. Gli enti prendono in debita considerazione le esposizioni che determinano un significativo rischio generale e specifico di correlazione sfavorevole.
3. Al fine di individuare un rischio generale di correlazione sfavorevole, l'ente elabora prove di stress e analisi di scenari di stress relativi ai fattori di rischio che hanno una correlazione sfavorevole con l'affidabilità creditizia della controparte. Tali prove esaminano inoltre la possibilità che si verifichino gravi shock quando cambiano i rapporti tra i fattori di rischio. L'ente controlla il rischio generale di correlazione sfavorevole per prodotto, per regione, per settore, o per altre categorie pertinenti all'area di attività.

4. L'ente dispone di procedure per individuare, sorvegliare e controllare i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascuna entità giuridica, dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata. Le operazioni con controparti in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole sono trattate in conformità del paragrafo 5.
5. Gli enti calcolano i requisiti in materia di fondi propri per il CCR nei confronti delle controparti laddove sia stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole conformemente ai seguenti principi:
 - a) gli strumenti per i quali esiste un rischio specifico di correlazione sfavorevole non sono compresi nello stesso paniere di compensazione con altre operazioni con la controparte, e sono trattati come un paniere di compensazione distinto;
 - b) all'interno di ciascuno di tali panieri di compensazione distinti, per i *credit default swaps single-name* il valore dell'esposizione è pari al totale delle perdite attese nel valore del valore equo (*fair value*) residuo degli strumenti sottostanti in base all'ipotesi che l'emittente sottostante sia in liquidazione;
 - c) la LGD di un ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 è pari al 100% per tali operazioni su swap;
 - d) per un ente che utilizza il metodo di cui al capo 2, il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello di un'operazione non garantita;
 - e) per tutte le altre operazioni riferite ad un *single name* in ciascuno di tali distinti panieri di compensazione, il valore dell'esposizione è pari al valore dell'operazione nell'ipotesi di un inadempimento imminente e improvviso (*jump-to-default*) dell'obbligazione sottostante;
 - f) nella misura in cui si usino i calcoli esistenti del rischio di mercato per i requisiti in materia di fondi propri per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione di cui al titolo IV, capo 5, sezione 4 che contengono già un'ipotesi di LGD, la LGD nella formula utilizzata è pari al 100%.
6. Gli enti forniscono all'alta dirigenza e al competente comitato dell'organo di gestione relazioni periodiche sul rischio specifico e generale di correlazione sfavorevole e sulle misure adottate per gestire tali rischi.

Articolo 286

Integrità del processo di modellizzazione

17. L'ente garantisce l'integrità del processo di modellizzazione di cui all'articolo 278 adottando quanto meno le seguenti misure:
 - a) il modello riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva, completa e prudente;
 - b) tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, i contratti di margine e gli accordi di compensazione;

- c) le condizioni generali e le clausole specifiche sono conservate in una base di dati soggetta a controlli formali periodici;
 - d) un processo di riconoscimento degli accordi di compensazione che richiede la verifica da parte di giuristi che la compensazione effettuata in base a tali accordi sia giuridicamente vincolante;
 - e) la verifica di cui alla lettera d) è immessa nella base di dati di cui alla lettera c) da un'unità indipendente;
 - f) la trasmissione al modello EPE dei dati relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è soggetta ad audit interno;
 - g) vi sono procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno prudente, ai fini del calcolo dell'EPE.
18. I dati correnti di mercato sono utilizzati per determinare le esposizioni correnti. L'ente può calibrare oculatamente il suo modello per il calcolo dell'EPE utilizzando dati di mercato storici o dati di mercato impliciti per stabilire i parametri dei processi stocastici sottostanti, come deriva (*drift*), volatilità e correlazione. Se l'ente impiega dati storici, essi sono riferiti ad almeno tre anni. I dati sono aggiornati almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se reso necessario dalle condizioni di mercato.
- Per calcolare l'EPE Effettiva utilizzando una calibrazione di stress, un ente calibra l'EPE Effettiva utilizzando i dati di tre anni comprendenti un periodo di stress sui differenziali creditizi delle sue controparti o dati di mercato relativi a tale periodo di stress.
- I requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati dall'ente a tale scopo.
19. L'ente dimostra con soddisfazione dell'autorità competente, almeno trimestralmente, che il periodo di stress utilizzato per il calcolo ai sensi del presente paragrafo coincide con un periodo di aumento dei differenziali dei *credit default swaps* o di altri differenziali creditizi (ad esempio, prestiti o obbligazioni societarie) per una selezione rappresentativa delle sue controparti con differenziali creditizi negoziati. Nelle situazioni in cui l'ente non ha dati adeguati sui differenziali creditizi per una controparte, associa tale controparte a dati specifici sui differenziali creditizi sulla base dei tipi di regione, rating interni e attività.
20. Il modello EPE per tutte le controparti utilizza dati, sia storici che impliciti, che includono i dati del periodo di stress del credito ed utilizza tali dati in modo coerente con il metodo utilizzato per la calibrazione del modello EPE sui dati attuali.
21. Per valutare l'efficacia della sua calibrazione di stress per l'EEPE, un ente costituisce diversi portafogli di riferimento che sono vulnerabili ai principali fattori di rischio ai quali esso è esposto. L'esposizione a questi portafogli di riferimento è calcolata utilizzando a) una metodologia di stress, basata sui valori di mercato correnti e parametri di modello calibrati su condizioni di stress dei mercati, e b) l'esposizione durante il periodo di stress, ma applicando il metodo di cui alla presente sezione (valore di mercato alla fine del periodo di stress, volatilità e correlazioni del periodo di stress di tre anni).

Le autorità competenti impongono all'ente di adeguare la calibrazione di stress se le esposizioni di tali portafogli di riferimento si discostano sostanzialmente l'una dall'altra.

22. L'ente sottopone il modello ad un processo di validazione che è chiaramente articolato nelle sue politiche e procedure. Tale processo di validazione:
 - a) specifica il tipo di prove richieste per assicurare l'integrità del modello e precisa le condizioni nelle quali le ipotesi su cui si basa il modello sono inadeguate e possono pertanto dare luogo ad una sottostima dell'EPE;
 - b) include un riesame della completezza del modello.
23. L'ente sorveglia i rischi pertinenti e dispone di procedure per l'aggiustamento della sua stima dell'EEPE quando tali rischi assumono un peso significativo. Nel conformarsi al presente paragrafo, l'ente:
 - a) individua e gestisce le sue esposizioni al rischio specifico di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 285, paragrafo 1, lettera b) e le sue esposizioni al rischio generale di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 285, paragrafo 1, lettera a);
 - b) per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, raffronta su base regolare la stima di una misura rilevante dell'esposizione in un periodo di un anno con la stessa misura dell'esposizione nell'arco della durata dell'esposizione;
 - c) per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, raffronta su base regolare il costo di sostituzione (esposizione corrente) ed il profilo di rischio effettivamente realizzato e conserva i dati che consentono tali raffronti.
24. L'ente dispone di procedure interne per verificare, prima di includere un'operazione in un paniere di compensazione, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7.
25. L'ente che utilizza le garanzie reali per attenuare il proprio CCR dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4.
26. L'ABE sorveglia la gamma di pratiche in questo settore e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 287

Requisiti per il sistema di gestione dei rischi

1. L'ente soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) soddisfa i requisiti qualitativi di cui alla parte III, titolo IV, capo 5;

- b) procede a un regolare programma di test retrospettivi, che mette a confronto le misure del rischio ottenute dal modello con le misure del rischio realizzato, e variazioni ipotetiche basate su posizioni statiche con misure realizzate;
 - c) effettua una validazione iniziale e un costante riesame periodico del suo modello di esposizione al CCR e delle misure del rischio da esso ottenute. La validazione e la revisione sono indipendenti dall'elaborazione del modello;
 - d) l'organo di gestione e l'alta dirigenza partecipano al processo di controllo dei rischi e garantiscono che risorse adeguate siano destinate al controllo del rischio di credito e del rischio di controparte. A tale riguardo, le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità di controllo del rischio indipendente istituita conformemente all'articolo 281, paragrafo 1, lettera a), sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
 - e) il modello interno di misurazione dei rischi delle esposizioni è integrato nel processo di gestione quotidiana dei rischi dell'ente;
 - f) il sistema di misurazione dei rischi è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di attività di negoziazione ed esposizione. Sotto questo profilo, i limiti delle esposizioni sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai trader, dal servizio crediti e dall'alta dirigenza;
 - g) l'ente garantisce che il suo sistema di gestione dei rischi sia ben documentato. In particolare, mantiene una serie documentata di politiche, controlli e procedure interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione dei rischi e le modalità per assicurare che tali politiche siano rispettate;
 - h) una verifica indipendente del sistema di misurazione dei rischi è effettuata regolarmente nel processo di audit interno dell'ente. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio. La verifica del processo globale di gestione dei rischi è effettuata ad intervalli regolari (e comunque almeno una volta all'anno) e riguarda quanto meno tutti gli elementi di cui all'articolo 282;
 - i) la validazione costante dei modelli di rischio di controparte, inclusi test retrospettivi, è sottoposta a revisione periodica da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per decidere le misure da adottare per risolvere le inefficienze dei modelli.
2. Le autorità competenti tengono conto della misura in cui l'ente soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1 al momento di fissare il livello di α , come stabilito all'articolo 278, paragrafo 4. Solo gli enti che rispettano pienamente tali requisiti sono ammissibili per l'applicazione del fattore di moltiplicazione minimo.
 3. L'ente documenta il processo di validazione iniziale e su base continuativa del suo modello di esposizione al CCR e il calcolo delle misure del rischio ottenute dai modelli a un livello di dettaglio che potrebbe permettere a terzi di ricreare, rispettivamente, l'analisi e le misure del rischio. Tale documentazione stabilisce la frequenza con cui saranno condotte le analisi dei

test retrospettivi e tutte le altre validazioni in corso, come viene svolta la validazione con riguardo ai flussi di dati e ai portafogli e quali sono le analisi utilizzate.

4. L'ente definisce i criteri per valutare i propri modelli di esposizione al CCR e i modelli i cui risultati confluiscono nel calcolo dell'esposizione e mantiene una politica scritta che descrive il processo attraverso il quale saranno individuate e corrette performance inaccettabili.
5. L'ente definisce come sono costruiti portafogli rappresentativi di controparti ai fini della validazione di un modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio.
6. La validazione dei modelli di esposizione al CCR e delle loro misure del rischio che producono le distribuzioni previste tiene conto di più di una sola statistica della distribuzione prevista.

Articolo 288

Requisiti per la validazione dei modelli per il calcolo dell'EPE

1. Nel quadro della validazione iniziale e su base continuativa del modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio, l'ente garantisce che siano rispettati i seguenti requisiti:
 - a) l'ente effettua test retrospettivi utilizzando dati storici sui movimenti dei fattori di rischio di mercato prima del permesso delle autorità competenti conformemente all'articolo 277, paragrafo 1. Tali test retrospettivi considerano una serie di orizzonti temporali di previsione distinti per almeno un anno, per una serie di varie date di inizializzazione e un ampio ventaglio di condizioni di mercato;
 - b) l'ente che utilizza il metodo di cui all'articolo 278, paragrafo 12, lettera b), convalida periodicamente il suo modello per verificare se le esposizioni correnti realizzate siano coerenti con la previsione di tutti i periodi di margine nell'arco di un anno. Se alcune delle negoziazioni all'interno del paniere di compensazione hanno una scadenza inferiore a un anno e il paniere di compensazione ha sensibilità ai fattori di rischio più elevate senza queste negoziazioni, la validazione ne tiene conto;
 - c) l'ente esegue test retrospettivi sulla performance del suo modello di esposizione al CCR e sulle misure del rischio pertinenti del modello nonché sulle previsioni dei fattori di rischio di mercato. Per le negoziazioni garantite, gli orizzonti temporali di previsione considerati includono quelli che riflettono periodi tipici con rischio di margine applicati nelle negoziazioni garantite o soggette a marginazione;
 - d) se la validazione del modello indica che l'EPE Effettiva è sottostimata, l'ente adotta le misure necessarie per rimediare all'imprecisione del modello;
 - e) l'ente testa i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione al CCR in un determinato scenario di shock futuri relativi a fattori di rischio di mercato nell'ambito del processo di validazione del modello iniziale e su base continuativa. I modelli di quantificazione del rischio relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;

- f) il modello per il calcolo dell'esposizione al CCR riflette informazioni specifiche dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo paniere di compensazione. L'ente verifica che le operazioni siano assegnate al paniere di compensazione appropriato nell'ambito del modello;
- g) il modello di esposizione al CCR include informazioni specifiche per ciascuna operazione, al fine di riflettere gli effetti della marginazione. Esso tiene conto sia dell'importo corrente del margine sia del margine che potrebbe essere trasferito tra le controparti in futuro. Il modello riflette la natura dei contratti di margine che sono unilaterali o bilaterali, la frequenza delle richieste di margine, il periodo con rischio di margine, la soglia minima dell'esposizione non coperta dal margine che l'ente è disposto ad accettare e l'importo minimo dei trasferimenti. Tale modello stima le variazioni del valore di mercato delle garanzie reali fornite o, in alternativa, applica le norme di cui al capo 4;
- h) il processo di validazione del modello include test retrospettivi statici, basati su dati storici e su controparti rappresentative. Ad intervalli regolari, l'ente effettua tali test retrospettivi su una serie di portafogli di controparti rappresentativi (effettivi o ipotetici). Tali portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensibilità ai fattori di rischio rilevanti e alle combinazioni di fattori di rischio ai quali l'ente è esposto;
- i) l'ente effettua test retrospettivi intesi a verificare le ipotesi di base del modello di esposizione al CCR e le misure del rischio rilevanti, compresa la relazione modellizzata tra i tenori dello stesso fattore di rischio e le relazioni modellizzate tra i fattori di rischio;
- j) la performance dei modelli di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio è soggetta ad appropriate pratiche di test retrospettivi. Il programma di test retrospettivi è in grado di individuare la performance mediocre delle misure del rischio del modello EPE;
- k) l'ente convalida i suoi modelli di esposizione al CCR e tutte le misure del rischio su orizzonti temporali commisurati alla scadenza delle negoziazioni coperte dalla deroga IMM conformemente all'articolo 277;
- l) l'ente verifica regolarmente i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione alla controparte a fronte di adeguati parametri di riferimento indipendenti nel quadro del processo di validazione su base continuativa;
- m) la validazione su base continuativa di un modello dell'esposizione al CCR e delle pertinenti misure del rischio comprende una valutazione dell'adeguatezza delle recenti performance;
- n) la frequenza con la quale i parametri di un modello dell'esposizione al CCR sono aggiornati è valutata dall'ente nell'ambito del processo di validazione iniziale e su base continuativa;
- o) la validazione iniziale e su base continuativa dei modelli dell'esposizione al CCR valuta se i calcoli delle esposizioni a livello di controparte e di paniere di compensazione siano o meno appropriati.

2. Una misura più prudente rispetto alle unità di misura utilizzate per calcolare il valore delle esposizioni a fini regolamentari per tutte le controparti può essere utilizzata in sostituzione di α (alfa) moltiplicata per la EPE Effettiva previo permesso da parte delle autorità competenti. Il grado di relativa prudenza sarà valutato al momento dell'approvazione iniziale da parte delle autorità competenti e in occasione delle revisioni periodiche dei modelli EPE da parte delle autorità di vigilanza. L'ente convalida regolarmente il grado di prudenza. La valutazione continua della performance del modello riguarda tutte le controparti per le quali sono utilizzati i modelli.
3. Se i test retrospettivi indicano che il modello non è sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano il permesso dello stesso o impongono misure appropriate per garantire che il modello sia migliorato senza indugi.

SEZIONE 7

COMPENSAZIONE CONTRATTUALE

Articolo 289

Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio

1. Gli enti possono riconoscere l'effetto di riduzione del rischio, conformemente all'articolo 292, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l'accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 290 e l'ente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 291:
 - a) contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i crediti e le obbligazioni reciproche sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, in modo da creare un unico nuovo contratto che sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti ed è vincolante per le parti;
 - b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte;
 - c) accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti per enti che utilizzano il metodo stabilito nella sezione 6 per le operazioni rientranti nel campo di applicazione di detto metodo.

La compensazione tra operazioni effettuate da entità giuridiche diverse di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri.

Articolo 290

Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale

27. Le autorità competenti riconoscono un accordo di compensazione contrattuale solo se le condizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3 sono soddisfatte.

28. Le seguenti condizioni sono soddisfatte da tutti gli accordi di compensazione contrattuale utilizzati da un ente ai fini della determinazione del valore dell'esposizione nella presente parte:

- a) l'ente ha concluso un accordo di compensazione contrattuale con la sua controparte che crea un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che, in caso di inadempimento della controparte avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuto a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse;
- b) l'ente ha messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati indicanti che, in caso di una disputa legale dell'accordo di compensazione, i crediti e le obbligazioni dell'ente non supererebbero quelli di cui alla lettera a). Il parere giuridico fa riferimento alla legge applicabile:
 - i) del paese nel quale la controparte ha sede;
 - ii) nel caso di una succursale di un'impresa situata in un paese diverso da quello in cui l'impresa ha sede, del paese in cui è situata la succursale;
 - iii) del paese la cui legge disciplina le singole operazioni incluse nell'accordo di compensazione;
 - iv) del paese la cui legge disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;
- c) il rischio di credito verso ogni controparte è aggregato per arrivare ad un'unica esposizione giuridica, che comprende tutte le operazioni con ciascuna controparte. Tale valore aggregato è tenuto in conto ai fini della determinazione dei limiti del credito e del capitale interno;
- d) il contratto non contiene una clausola che, in caso di inadempimento di una controparte, consente ad una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte inadempiente, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto.

Le autorità competenti si accertano che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida ed opponibile in base alla legge di ciascuno dei paesi di cui alla lettera b). Se una qualsiasi delle autorità competenti non è convinta a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non è riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per nessuna delle controparti. Le autorità competenti si informano reciprocamente in merito.

29. I pareri giuridici di cui alla lettera b) possono essere formulati con riferimento ai tipi di compensazione contrattuale. Le seguenti condizioni supplementari sono soddisfatte da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti:

- a) il saldo netto di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera a) è il saldo netto dei valori positivi e negativi di *close out* di ogni singolo accordo tipo bilaterale incluso e dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate ("importo netto *cross-product*");

- b) i pareri giuridici di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera b) riguardano la validità e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti in base alle sue condizioni e gli effetti dell'accordo di compensazione sulle clausole importanti di ogni accordo tipo bilaterale incluso.

Articolo 291 *Obblighi degli enti*

1. L'ente istituisce e mantiene procedure per garantire che la validità giuridica e l'applicabilità della sua compensazione contrattuale sia riesaminata alla luce di cambiamenti nella legge dei paesi rilevanti di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera b).
2. L'ente conserva nei suoi archivi tutta la documentazione richiesta relativa alla sua compensazione contrattuale.
3. L'ente considera gli effetti della compensazione nel calcolo dell'esposizione al rischio di credito aggregato per ogni controparte e gestisce il proprio CCR sulla base di tali effetti.
4. In caso di accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti di cui all'articolo 289, l'ente mantiene procedure di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera c) al fine di verificare che ogni operazione inclusa in un paniere di compensazione sia coperta da un parere giuridico di cui all'articolo 290, paragrafo 2, lettera b).

L'ente, tenendo in conto l'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, continua a soddisfare i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e i requisiti di cui al capo 4 per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso, per ogni accordo tipo bilaterale incluso e per ogni operazione inclusa.

Articolo 292 *Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio*

1. Agli accordi di compensazione contrattuale si applica il seguente trattamento:
 - a) la compensazione ai fini delle sezioni 5 e 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati;
 - b) nel caso dei contratti di novazione, si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti da tali contratti anziché degli importi lordi.

In applicazione della sezione 3, gli enti possono prendere in considerazione il contratto di novazione per determinare:

- i) il costo corrente di sostituzione di cui all'articolo 269, paragrafo 1;
- ii) gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti di cui all'articolo 269, paragrafo 2.

Nell'applicazione della sezione 4, nel determinare l'importo nozionale di cui all'articolo 270, paragrafo 1, gli enti possono tenere conto del contratto di novazione ai

fini del calcolo dell'importo del capitale nozionale. In tali casi, gli enti applicano le percentuali di cui alla tabella 3.

- c) Nel caso di altri accordi di compensazione, l'ente applica la sezione 3 come segue:
- i) il costo corrente di sostituzione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, per i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico reale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a "0";
 - ii) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future di cui all'articolo 269, paragrafo 2 per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ridotto in base alla formula seguente:

$$PCE_{red} = 0.4 \cdot PCE_{gross} + 0.6 \cdot NGR \cdot PCE_{gross}$$

dove:

PCE_{red} = importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido;

PCE_{gross} = somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla tabella 1;

NGR = il rapporto netto/lordo calcolato come il quoziente del costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore).

2. Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, gli enti possono considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti.

Nell'applicazione dell'articolo 270, paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 3.

Ai fini del presente paragrafo, i contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio (*forward foreign exchange contracts*) o contratti analoghi nei quali il capitale nozionale è equivalente ai flussi di cassa se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente nella medesima valuta.

3. Per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 6:

Tabella 6		
Durata originaria	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di cambio
Un anno o meno	0,35%	1,50%
Da più di un anno a non più di due anni	0,75%	3,75%
Incremento per ogni anno successivo	0,75%	2,25%

4. Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

SEZIONE 8

ELEMENTI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 293 *Elementi del portafoglio di negoziazione*

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'allegato II contiene un riferimento a strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito come indicato all'allegato I, sezione C, punto 8 della direttiva 2004/39/CE.
2. Quando calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte di elementi del portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano i seguenti principi:
 - a) nel caso di derivati su crediti di tipo *total return swap* o *credit default swap*, per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura secondo il metodo di cui alla sezione 3, il valore nominale dello strumento è moltiplicato per le seguenti percentuali:
 - i) 5% se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte III, titolo IV, capo 2;
 - ii) 10% se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, non costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte III, titolo IV, capo 2.

Tuttavia, nel caso di un *credit default swap*, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0% la percentuale per l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il *credit default*

swap non sia soggetto a *close-out* in caso di insolvenza dell'entità la cui esposizione dovuta allo *swap* rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento.

Se il derivato su crediti assicura una protezione con riferimento allo *nth-to-default* in una serie di obbligazioni sottostanti, l'ente determina quale delle percentuali indicate sopra sia applicabile con riferimento all'obbligazione con l'*n*-esima qualità creditizia più bassa che, se fosse un'esposizione dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte III, titolo IV, capo 2;

- b) gli enti non utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 217 per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie;
- c) nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito registrate nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;
- d) per le esposizioni dovute a strumenti derivati OTC contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;
- e) ai fini del calcolo delle correzioni di volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma del capo 4 sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione e l'ente adotta il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, a norma del capo 4, sezione 3, gli enti trattano gli strumenti e le merci in questione allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in un mercato ufficiale;
- f) quando l'ente utilizza il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma del capo 4, sezione 3 per strumenti finanziari o merci che non sono ammissibili a norma del capo 4, esso calcola rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento. Quando l'ente utilizza il metodo dei modelli interni definito al capo 4, può applicare tale metodo anche al portafoglio di negoziazione;
- g) in relazione al riconoscimento di accordi tipo di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, gli enti riconoscono la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:
 - i) tutte le operazioni sono valutate quotidianamente in base ai prezzi di mercato;
 - ii) tutti gli elementi presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro delle operazioni possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi del capo 4 senza che vengano applicate le lettere da c) ad f) del presente paragrafo;

- h) se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento conformemente all'articolo 199, gli enti applicano uno dei seguenti metodi:
 - i) lo trattano come se la posizione su tale derivato su crediti non presentasse alcun rischio di controparte;
 - ii) includono coerentemente ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di controparte tutti i derivati su crediti compresi nel portafoglio di negoziazione facenti parte di coperture interne o acquistati come protezione da un'esposizione al CCR quando la protezione del credito sia riconosciuta come ammissibile a norma del capo 4.

SEZIONE 9

REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI PER LE ESPOSIZIONI VERSO UNA CONTROPARTE CENTRALE

Articolo 294 *Definizioni*

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "protetto in caso di fallimento" (*bankruptcy remote*): in relazione ad attività, significa che esistono disposizioni efficaci che assicurano che le attività non saranno a disposizione dei creditori di una controparte centrale (CCP) o di un membro compensatore in caso di insolvenza di tale CCP o membro compensatore;
- (2) "operazione relativa a CCP": un contratto o un'operazione di cui all'articolo 295, paragrafo 1, tra un cliente e un membro compensatore che siano direttamente collegati a un contratto o ad un'operazione di cui all'articolo 295, paragrafo 1, tra tale membro compensatore e una CCP;
- (3) "membro compensatore": impresa partecipante ad una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti da tale partecipazione;
- (4) "cliente": impresa legata ad un membro compensatore da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;
- (5) "contributo di prefinanziamento": un contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento di una CCP che è pagato da un ente.

Articolo 295 *Campo d'applicazione materiale*

- 1. La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:
 - a) i contratti di cui all'allegato II e i derivati su crediti;

- b) le operazioni di vendita con patto di riacquisto;
 - c) la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;
 - d) le operazioni con regolamento a lungo termine;
 - e) i finanziamenti con margini.
2. Gli enti applicano il trattamento di cui agli articoli 297 e 298 ai contratti e alle operazioni in corso con una CCP di cui al paragrafo 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) la CCP in questione è stata autorizzata nel proprio Stato membro d'origine a prestare servizi di compensazione in conformità della legislazione nazionale, o, nel caso di una CCP di un paese terzo o di una CCP che fornisce servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, è stata autorizzata a prestare servizi di compensazione in tale Stato membro in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro in questione;
 - b) l'autorità competente della CCP di cui alla lettera a) ha pubblicato un documento che conferma che la CCP rispetta tutte le raccomandazioni per le controparti centrali pubblicate dal *Committee on Payment and Settlement Systems* (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento) e dal *Technical Committee* (comitato tecnico) dell'*International Organization of Securities Commissions* (Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari — IOSCO);
 - c) i contratti o le operazioni non sono stati respinti dalla CCP.
3. Quando uno o più criteri di cui al paragrafo 2 non sono stati rispettati, gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 300.

Articolo 296

Trattamento delle operazioni dei membri compensatori e dei clienti

1. Gli enti sorvegliano tutte le loro esposizioni nei confronti di CCP e forniscono periodicamente informazioni su tali esposizioni all'alta dirigenza e alla commissione o alle commissioni competenti dell'organo di gestione.
2. Quando l'ente agisce come membro compensatore, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, esso calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP conformemente agli articoli da 297 a 300.
3. Quando l'ente agisce come membro compensatore e in tale qualità opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, esso calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il cliente conformemente alle sezioni restanti del presente capo, a seconda dei casi.
4. Quando l'ente è un cliente di un membro compensatore, calcola i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il membro compensatore conformemente alle sezioni restanti del presente capo, a seconda dei casi.

5. In alternativa al metodo di cui al paragrafo 4, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti in materia di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il membro compensatore conformemente agli articoli da 297 a 300 purché entrambe le seguenti condizioni siano soddisfatte:
- a) le posizioni e le attività di tale ente relative a tali operazioni sono distinte e separate, a livello sia di membro compensatore che di CCP, dalle posizioni e attività sia del membro compensatore che degli altri clienti di tale membro compensatore e in conseguenza di tale separazione le suddette posizioni e attività sono protette in caso di inadempimento o di insolvenza del membro compensatore o di uno o più dei suoi altri clienti;
 - b) leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali pertinenti applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP garantiscono in caso di inadempimento o insolvenza del membro compensatore il trasferimento delle posizioni dell'ente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro membro compensatore entro il pertinente periodo con rischio di margine.
6. Se un ente che agisce come membro compensatore stipula un accordo contrattuale con un cliente di un altro membro compensatore al fine di garantire a tale cliente la portabilità delle attività e delle posizioni di cui al paragrafo 5, lettera b), tale ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'obbligazione potenziale che si crea a causa di tale accordo contrattuale.

Articolo 297

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni commerciali

1. Un ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 2% ai valori di tutte le sue esposizioni commerciali con CCP.
2. In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale ad una CCP o ad un membro compensatore sono protette in caso di fallimento, qualora la CCP, il membro compensatore o uno o più altri clienti del membro compensatore diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività.
3. L'ente calcola i valori delle sue esposizioni commerciali con una CCP in conformità delle restanti sezioni del presente capo, a seconda del caso.
4. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le sue esposizioni commerciali con CCP ai fini dell'articolo 108, paragrafo 8, e dell'articolo 151 come la somma dei valori dell'esposizione delle sue esposizioni commerciali con CCP, calcolati in conformità dei paragrafi 2 e 3, moltiplicati per il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un ente fornisce attività come garanzia ad una CCP, esso applica a tali attività un fattore di ponderazione del rischio che altrimenti si applica a norma dei capi 2, 3 e 4 ai valori delle esposizioni calcolati conformemente al paragrafo 3.

Requisiti in materia di fondi propri per i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento

1. Gli enti che operano come membri compensatori detengono fondi propri per coprire le esposizioni risultanti dai loro contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP. Essi calcolano il requisito in materia di fondi propri per tali esposizioni conformemente alla metodologia esposta nel presente articolo.

Se la CCP centrale non dispone di fondi di garanzia in caso di inadempimento separati per le operazioni in prodotti con soli rischi di regolamento, di cui al titolo V, e per i contratti e le operazioni elencati nell'articolo 295, paragrafo 1, ma utilizza invece lo stesso fondo di garanzia in caso di inadempimento per mutualizzare le perdite associate con tutte le operazioni e i contratti, l'ente applica il metodo di cui al presente articolo a tutti i suoi contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

2. Gli enti calcolano il requisito in materia di fondi propri (K_i) per coprire l'esposizione derivante dal suo contributo di prefinanziamento (DF_i) come segue:

$$K_i = \left((1 + \beta) \cdot \frac{N}{N - 2} \right) \cdot \frac{DF_i}{DF_{CM}} \cdot K_{CM}$$

dove:

β = il fattore di concentrazione comunicato all'ente dalla CCP;

N = il numero di membri compensatori comunicato all'ente dalla CCP;

DF_{CM} = la somma dei contributi di prefinanziamento di tutti i membri compensatori della CCP
 $\left(\sum_i DF_i \right)$ comunicata all'ente dalla CCP;

K_{CM} = la somma dei requisiti in materia di fondi propri di tutti i membri compensatori della CCP calcolati conformemente alla formula applicabile di cui al paragrafo 3 $\left(\sum_i K_i \right)$.

Qualora una CCP abbia un accordo contrattuale vincolante con i suoi membri compensatori che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi membri compensatori come se fossero contributi di prefinanziamento, il membro compensatore ritiene tale margine iniziale come contributo di prefinanziamento ai fini del calcolo di cui al presente paragrafo.

3. Gli enti calcolano K_{CM} come segue:

- a) dove $K_{CCP} \leq DF_{CCP}$ gli enti utilizzano la seguente formula:

$$K_{CM} = c_1 \cdot DF_{CM}^* ;$$

- b) dove $DF_{CCP} < K_{CCP} \leq DF^*$ gli enti utilizzano la seguente formula:

$$K_{CM} = c_2 \cdot (K_{CCP} - DF_{CCP}) + c_1 \cdot (DF^* - K_{CCP});$$

- c) dove $DF^* < K_{CCP}$ gli enti utilizzano la seguente formula:

$$K_{CM} = c_2 \cdot \mu \cdot (K_{CCP} - DF^*) + c_2 \cdot DF_{CM}^*$$

dove:

DF_{CCP} = le risorse finanziarie di prefinanziamento della CCP comunicate all'ente dalla CCP;

K_{CCP} = il capitale ipotetico della CCP comunicato all'ente dalla CCP;

DF = i contributi totali di prefinanziamento comunicati all'ente dalla CCP;

$$DF^* = DF_{CCP} + DF_{CM}^*;$$

$$DF_{CM}^* = DF_{CM} - 2 \cdot \overline{DF}_i;$$

$\overline{DF}_i$ = il contributo medio di prefinanziamento, $\frac{1}{N} \cdot DF_{CM}$, comunicato all'ente dalla CCP;

$$c_1 = \text{un fattore di capitale pari a } \max \left\{ \frac{1.6\%}{\sqrt{\frac{DF^*}{K_{CCP}}}}, 0.16\% \right\};$$

c_2 = un fattore di capitale pari al 100%;

$$\mu = 1,2.$$

4. Gli enti operanti come membri compensatori calcolano il requisito in materia di fondi propri (K_i^c) per l'esposizione derivante dai loro contributi impegnati contrattualmente (DF_i^c) come segue:

- a) dove $DF^* \geq K_{CCP}$ gli enti utilizzano la seguente formula:

$$K_i^c = c_1 \cdot DF_i^c$$

dove:

$$c_1 = \text{un fattore di capitale pari a } \max \left\{ \frac{1.6\%}{\sqrt{\frac{DF^* + DF_{CM}^c}{K_{CCP}}}}, 0.16\% \right\};$$

DF_{CM}^c = la somma di tutti i contributi impegnati contrattualmente ($\sum_i DF_i^c$) comunicata all'ente dalla CCP;

b) dove $DF^* < K_{CCP}$ gli enti utilizzano la seguente formula:

$$K_i^c = c_2 \cdot \mu \cdot \max \{0, DF_i^c - (K_{CCP} - DF^*)\}.$$

5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo di prefinanziamento dell'ente ai fini dell'articolo 108, paragrafo 8, e dell'articolo 151 sono calcolati come il requisito in materia di fondi propri (K_i) determinato a norma dei paragrafi da 2 a 4 moltiplicato per 12,5.
6. Per "contributo impegnato contrattualmente" si intende un contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento di una CCP che un ente è contrattualmente tenuto a versare in un determinato caso, ma che non rappresenta un contributo di prefinanziamento.
7. Se la CCP non dispone di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e non dispone di un accordo contrattuale vincolante con i suoi membri compensatori che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai propri membri compensatori come se fossero contributi di prefinanziamento, si applicano le disposizioni seguenti:

a) gli enti sostituiscono la formula per il calcolo del requisito in materia di fondi propri (K_i) di cui al paragrafo 2 con la seguente formula:

$$K_i = \left((1 + \beta) \cdot \frac{N}{N - 2} \right) \cdot \frac{IM_i}{IM} \cdot K_{CM}$$

dove:

IM_i = il margine iniziale fornito alla controparte centrale dal membro compensatore i ;

IM = la somma del margine iniziale comunicata all'ente dalla CCP;

- b) se DF_{CCP} è pari a zero, gli enti utilizzano un valore per c_1 dell'1,6% ai fini del calcolo di cui al paragrafo 3.
8. Se K_{CCP} è pari a zero, gli enti utilizzano il valore per c_1 dell'1,6% ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 299
Calcolo del capitale ipotetico di una CCP

1. Per i contratti e le operazioni elencati all'articolo 295, paragrafo 1, le CCP calcolano come segue il capitale ipotetico di cui necessitano i loro membri compensatori ai fini della presente sezione:

$$K_{CCP} = \sum_i \max\{EBRM_i - VM_i - IM_i - DF_i, 0\} \cdot RW \cdot \text{coefficiente di capitale}$$

dove:

$EBRM_i$ = valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il membro compensatore i derivante dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 295, paragrafo 1, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal membro compensatore;

VM_i = il margine di variazione associato con il membro compensatore i ;

IM_i = il margine iniziale fornito alla CCP dal membro compensatore i ;

DF_i = il contributo di prefinanziamento del membro compensatore i ;

RW = un fattore di ponderazione del rischio del 20%;

coefficiente di capitale= 8%.

2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, si applica quanto segue:

- a) una CCP calcola il valore delle esposizioni nei confronti dei suoi membri compensatori conformemente al metodo del valore di mercato di cui all'articolo 269. Nel calcolo di tali valori, la CCP sottrae dalle sue esposizioni le garanzie reali fornite dai suoi membri compensatori, opportunamente ridotte dalle rettifiche di vigilanza per volatilità secondo il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 219;
- b) se il membro compensatore ha il diritto di ricevere — ma non ha ancora ricevuto — il margine di variazione dalla CCP, la CCP introduce il corrispondente importo di VM_i nell'equazione con segno positivo. Viceversa, se la CCP ha il diritto di ricevere — ma non ha ancora ricevuto — il margine di variazione dal membro compensatore, la CCP introduce il corrispondente importo di VM_i nell'equazione con segno negativo;
- c) se una CCP ha un'esposizione verso una o più CCP, tratta tale esposizione come un'esposizione verso membri compensatori e include margini o contributi di prefinanziamento ricevuti da dette CCP nel calcolo di K_{CCP} ;
- d) se le risorse finanziarie di una controparte centrale sono usate in parallelo, e proporzionalmente ai contributi di prefinanziamento dei suoi membri compensatori, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse al DF_{CM} ;

- e) se una CCP ha un accordo contrattuale vincolante con i suoi membri compensatori che consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi membri compensatori come se fossero contributi di prefinanziamento, la CCP considera tale margine iniziale come contributo di prefinanziamento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e ai fini della notifica di cui al paragrafo 4, lettera b);
- f) una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 292, paragrafo 1, lettera c), punto ii), con la seguente:

$$PCE_{red} = 0.3 \cdot PCE_{gross} + 0.7 \cdot NGR \cdot PCE_{gross} ;$$

- g) se una CCP non può calcolare il valore dell'NGR come definito all'articolo 292, paragrafo 1, lettera c), punto ii), procede come segue:
 - i) notifica a coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti la sua incapacità di calcolare l'NGR;
 - ii) per un periodo di 3 mesi, può usare un valore di NGR di 0,3 per eseguire il calcolo di PCE_{red} di cui alla lettera f);
- h) se, al termine del periodo indicato alla lettera g), punto ii), la CCP sarà ancora incapace di calcolare il valore di NGR, procede come segue:
 - i) cessa di calcolare K_{CCP} ;
 - ii) notifica a coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti di avere cessato di calcolare K_{CCP} ;
- i) ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura per le opzioni e le *swaptions* nel quadro del metodo del valore di mercato specificato all'articolo 269, la CCP moltiplica l'importo nozionale del contratto per il valore assoluto del delta dell'opzione ($\partial V / \partial p$) quale definito all'articolo 274, paragrafo 1, lettera a);
- j) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi parte delle sue risorse finanziarie per coprire le sue perdite dovute all'inadempimento di uno o più membri compensatori dopo aver esaurito il suo fondo di garanzia in caso di inadempimento, ma prima di richiedere i contributi impegnati contrattualmente dei suoi membri compensatori, la CCP aggiunge l'importo di dette ulteriori risorse finanziarie (DF_{CCP}^a) all'importo totale dei contributi di prefinanziamento (DF):

$$DF = DF_{CCP} + DF_{CM} + DF_{CCP}^a .$$

3. Una CCP effettua il calcolo di cui al paragrafo 1 almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti.
4. Una CCP comunica le seguenti informazioni a coloro tra i suoi membri compensatori che sono enti e alle loro autorità competenti:

- a) il capitale ipotetico (K_{CCP});
- b) la somma dei contributi di prefinanziamento (DF_{CM}) o, se la CCP non dispone di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e non dispone di un accordo contrattuale vincolante con i suoi membri compensatori che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi membri compensatori come se fossero contributi di prefinanziamento, la somma dei margini iniziali ricevuti dai suoi membri compensatori ($IM = \sum_i IM_i$);
- c) l'importo delle sue risorse finanziarie di prefinanziamento che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi membri compensatori, per coprire le sue perdite a seguito dell'inadempimento di uno o più membri compensatori prima di utilizzare il fondo di garanzia in caso di inadempimento dei restanti membri compensatori (DF_{CCP});
- d) il contributo di prefinanziamento medio ($\overline{DF_i}$);
- e) il numero totale dei suoi membri compensatori (N);
- f) il fattore di concentrazione (β), come definito al paragrafo 5;
- g) la somma di tutti i contributi impegnati contrattualmente (DF_{CM}^c).

Le CCP informano coloro tra i loro membri compensatori che sono enti almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di tali membri compensatori.

5. Le CCP calcolano il fattore di concentrazione (β) secondo la seguente formula:

$$\beta = \frac{\max_i \{PCE_{red,i}\}}{\sum_i PCE_{red,i}}$$

dove:

$PCE_{red,i}$ = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il membro compensatore i.

- 6. Gli enti informano le rispettive autorità competenti in merito al ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 2, lettere g) e h), punto i), e al paragrafo 4.
- 7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
 - a) la frequenza e le date dei calcoli di cui al paragrafo 1;
 - b) la frequenza, le date e il formato uniforme della notifica di cui al paragrafo 4;

- c) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come membro compensatore può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle stabilite alle lettere a) e b).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 300

Requisiti in materia di fondi propri per esposizioni verso CCP non conformi e per esposizioni derivanti da operazioni non conformi

1. Se la condizione stabilita all'articolo 295, paragrafo 3, è soddisfatta, gli enti procedono come segue:
 - a) applicano il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al capo 2 per calcolare i valori delle esposizioni e gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni commerciali per i loro contratti e le operazioni con una CCP;
 - b) applicano la seguente formula per calcolare il requisito in materia di fondi propri per le esposizioni derivanti dai loro contributi di prefinanziamento e dai loro contributi impegnati contrattualmente:

$$K_i = c_2 \cdot \mu \cdot (DF_i + DF_i^c).$$

Se non è soddisfatta solo la condizione di cui all'articolo 295, paragrafo 2, lettera c), gli enti applicano la lettera a) in relazione alle esposizioni commerciali relative al contratto o all'operazione respinti dalla CCP, e il trattamento di cui all'articolo 298 alle esposizioni derivanti sia dai loro contributi di prefinanziamento che dai loro contributi impegnati contrattualmente.

2. Gli enti calcolano il requisito in materia di fondi propri per le loro esposizioni verso una CCP conformemente al paragrafo 3 nelle seguenti circostanze:
 - a) hanno ricevuto dalla CCP una notifica a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, lettera h), punto ii), che la CCP ha cessato di calcolare il K_{CCP} ;
 - b) gli enti vengono a sapere — a seguito di un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di tale CCP o della CCP stessa — che la CCP in questione non soddisferà più la condizione di cui all'articolo 295, paragrafo 2, lettera a);
 - c) la condizione di cui all'articolo 295, paragrafo 2, lettera b), cessa di essere soddisfatta.
3. Entro 3 mesi dal verificarsi di una delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, l'ente cessa di applicare gli articoli 297

e 298 per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni commerciali e dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e procede invece come segue:

- a) calcola il requisito in materia di fondi propri per le esposizioni commerciali verso una CCP conformemente al paragrafo 1, lettera a);
- b) calcola il requisito in materia di fondi propri per le esposizioni derivanti sia dai contributi di prefinanziamento che dai contributi impegnati contrattualmente a tale CCP conformemente al paragrafo 1, lettera b).